

# Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 1995 - 1997

Vol. II



**prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro**

**Rapporti tecnici  
della Task Force D.Lgs 626/94  
1995-1997**

**Vol. II**

**DOSSIER  
39**

**Regione Emilia-Romagna  
CDS Aziende USL Città di Bologna e Ravenna**

**La redazione del testo e la selezione dei materiali sono a cura di:**

Marco Biocca	CDS - Aziende USL Città di Bologna e Ravenna
Milvia Folegani	Servizio Prevenzione Collettiva - Assessorato alla Sanità - Regione Emilia-Romagna
Leopoldo Magelli	CDS - Aziende USL Città di Bologna e Ravenna
Giuseppe Monterastelli	Servizio Prevenzione Collettiva - Assessorato alla Sanità - Regione Emilia-Romagna
Omar Nicolini	SPSAL - Dipartimento di prevenzione - Azienda USL di Modena
Adriana Pasquini	CDS - Aziende USL Città di Bologna e Ravenna
Beatrice Pedrelli	CDS - Aziende USL Città di Bologna e Ravenna

**Si ringraziano i componenti e i numerosi collaboratori che hanno partecipato ai gruppi specifici per il grande impegno dimostrato nella ricerca delle soluzioni tecnicamente più appropriate per assolvere alle delicate tematiche affrontate nelle attività intraprese dalla Task Force.**

Impaginazione a cura di: Federica Sarti      CDS - AUSL Città di Bologna e Ravenna

Stampa: Ravenna, settembre 1998

Copia del volume può essere richiesta a

*CDS - Aziende USL Città di Bologna e Ravenna  
via Gramsci 12 - 40121 Bologna  
tel. 051/6079933 - fax 051/251915  
e-mail: cdocsal@iperbole.bologna.it*

## Componenti Task Force (21-02-1995 - 31-12-1997):

Veliano Achilli	SPSAL AUSL di Rimini	(dal 21-2-1995 al 6-3-1996)
Mauro Albertini	SPSAL AUSL Città di Bologna	(dal 5-11-1997)
Adriano Albonetti	SPSAL AUSL Forlì	(dal 21-2-1995)
Claudio Arcari	SPSAL AUSL di Piacenza	(dal 21-2-1995)
Stefano Arletti	SPSAL AUSL di Modena	(dal 21-2-1995)
Marco Bartolomei	SPSAL AUSL Bologna Sud	(dal 21-2-1995)
Mara Bernardini	RER Ass. Sanità e Servizi Sociali	(dal 21-2-1995 al 6-3-1996)
Marco Biocca	CDS AUSL Città di Bologna e Ravenna	(dal 21-2-1995)
Adolfo Buzzoni	SPSAL AUSL di Ferrara	(dal 21-2-1995 al 15-7-1997)
Silvia Candela	SPSAL AUSL Reggio Emilia	(dal 21-2-1995 al 4-6-1997)
Rossana D'Arrigo	CDS AUSL Città di Bologna e Ravenna	(dal 21-2-1995)
Marialuisa Diodato	CDS / SPP Az. Ospedaliera S. Orsola Malpighi	(dal 21-2-1995)
Loris Fabbri	AUSL di Rimini	(dal 6-3-1996)
Avio Ferraresi	SPSAL AUSL Reggio Emilia	(dal 21-2-1995)
Milvia Folegani	RER Ass. Sanità e Servizi Sociali	(dal 28-1-1997)
Alberto Gerosa	SPSAL AUSL Bologna Sud	(dal 21-2-1995)
Giorgio Ghedini	SPSAL AUSL Bologna Nord	(dal 21-2-1995)
Enrico Gori	SPSAL AUSL di Modena / Consorzio dei Servizi	(dal 21-2-1995)
Mauro Grossi	SPSAL AUSL Reggio Emilia	(dal 4-6-1997)
Giovanni Lombardi	SPSAL di Piacenza	(dal 30-8-96)
<b>Leopoldo Magelli</b>	<b>CDS AUSL Città di Bologna e Ravenna</b>	<b>(dal 21-2-1995) - coordinatore</b>
Francesco Magnani	SPSAL AUSL di Parma	(dal 21-2-1995)
G.Pietro Mancini	AUSL di Imola	(dal 25-9-1997)
Paola Marchini	SPSAL AUSL Forlì	(dal 21-2-1995 al 16-10-1996)
Maurizia Mazzotti	SPSAL / SPP AUSL di Ravenna	(dal 21-2-1995)
Salvatore Minisci	SPSAL AUSL di Ferrara	(dal 21-2-1995)
Alfonso Montefusco	SPSAL AUSL Città di Bologna	(dal 6-3-1996 al 5-11-1997)
Giuseppe Monterastelli	RER Ass. Sanità e Servizi Sociali	(dal 6-3-1996)
Leonildo Morisi	CDS AUSL Città di Bologna e Ravenna	(dal 6-3-1996)
Omar Nicolini	SPSAL AUSL di Modena	(dal 21-2-1995)
G.Carlo Pasini	SPSAL di Cesena	(dal 16-10-1996)
Adriana Pasquini	CDS AUSL Città di Bologna e Ravenna	(dal 6-3-1996)
Roberto Poletti	SPSAL AUSL di Modena	(dal 4-6-1997)
Pietroluigi Perazzo	SPSAL AUSL Imola	(dal 21-2-1995 al 6-3-1996)
Lauro Rossi	SPSAL di Ferrara	(dal 15-7-1997)
Aldo Rubino	SPSAL AUSL di Rimini	(dal 21-2-1995 al 7-3-1997)
Andrea Sirri	SPSAL / Serv. Med. Comp. AUSL di Cesena	(dal 21-2-1995)
Stefano Tolomei	SPSAL AUSL Parma	(dal 21-2-1995)
Paolo Tori	RER Ass. Sanità e Servizi Sociali	(dal 21-2-1995)
Daniele Tovoli	SSP Az. Ospedaliera Policlinico di Modena	(dal 6-3-1996)
Francesco Violante	PDS Az. Ospedaliera S. Orsola Malpighi	(dal 21-2-1995)
Alberto Zanotti	CDS / SPP Az. Ospedaliera S. Orsola Malpighi	(dal 21-2-1995 al 6-3-1996)



**Volume 1**

<b>Introduzione</b>	<b>Pag. ix</b>
<b>Cronologia del lavoro della Task Force 626/94 nel triennio 1995 - 1997</b>	<b>1</b>
<b>Sezione documenti</b>	<b>37</b>
Documento n. 1. <i>“Una Task Force per l’applicazione delle Direttive Europee sulla salute dei lavoratori (D. Legislativo 626/94)”</i> (gennaio 1995)	39
Documento n. 2. Circolare n. 10 Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali <i>“Prime indicazioni per l’applicazione del Decreto Legislativo 626/94 per il miglioramento della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”</i> (13/03/1995) con <i>“Prime linee di indirizzo per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 626/94 di recepimento delle direttive CEE per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”</i> , approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 02/02/1995	47
Documento n. 3. Aree tematiche e sottogruppi di lavoro della Task Force 626/94 (21/02/1995)	65
Documento n. 4. Prime schede informative sul D.Lgs 626/94 (21/02/1995)	69
Documento n. 5. Modulo per la <i>“Richiesta di informazioni sul DLgs 626/94”</i> al SEDI (21/02/1995)	75
Documento n. 6. <i>“Gruppi di lavoro nell’ambito della Commissione Consultiva permanente ex art. 26 D.L.vo 626/94. Indicazioni esperti in rappresentanza delle Regioni”</i> , Regione del Veneto, giunta regionale (gennaio 1996)	77
Documento n. 7. <i>“Circolare applicativa, d’intesa fra l’Assessore al Lavoro Formazione Università Immigrazione, Pier Antonio Rivola, e l’Assessore alla Sanità, Giovanni Bissoni, circa la formazione relativa al D.Lgs n. 626/94 e D.Lgs n. 242/96: condizioni per il cofinanziamento delle iniziative formative”</i> , Regione Emilia Romagna (13/09/1996)	85
Documento n. 8. <i>“Raccomandazione circa le modalità di progettazione degli interventi formativi in attuazione del D.Lgs 626/94 e successivo D.Lgs 242/96”</i> , Regione Emilia Romagna, Assessorato Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione (settembre 1996)	101

Documento n. 9.	<i>"Applicazione D.Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Priorità per un tavolo di lavoro Regioni / Ministeri", Regione del Veneto, giunta regionale (10/05/1996)</i>	Pag. 129
Documento n. 10.	<i>Sintesi della riunione "D.L. 626/94. Riunione operativa del tavolo di concertazione", Regione Emilia Romagna, Assessorato Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione (02/05/1996)</i>	133
Documento n. 11.	<i>Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94", Regione Emilia Romagna, Azienda USL di Ravenna, 1996</i>	139
Documento n. 12.	<i>"Linee Guida 626 Confesercenti", Confesercenti Emilia Romagna (20/06/1996)</i>	155
Documento n. 13.	<i>"Proposta di accreditamento dei Servizi di consulenza alle imprese sull'applicazione del D.Lgs 626/94". Documento approvato dalla Task Force 626/94 Emilia Romagna in data 29/08/1996</i>	189
Documento n. 14.	<i>"Azienda USL e azienda ospedaliera: chi è il datore di lavoro?". Documento approvato dalla Task Force 626/94 Emilia Romagna in data 29/08/1996</i>	195
Documento n. 15.	<i>Nota dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Emilia Romagna ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia Romagna sulla figura del Datore di Lavoro nei Comuni (01/07/1996)</i>	201
Documento n. 16.	<i>"Comuni e province: chi è il datore di lavoro?". Documento approvato dalla Task Force 626/94 Emilia Romagna in data 16/10/1996</i>	205

## Volume 2

Documento n. 17.	<i>"Ricerca sulle modalità e sulle dinamiche di applicazione del decreto legislativo 626/94 in Emilia Romagna. Parte B", Task Force Regione Emilia Romagna per l'applicazione del DLgs 626/94 (29/08/1996)</i>	211
Documento n. 18.	<i>"Indicazioni relative a: Legge del 23/12/1996 n. 649; Circolare del 19/11/96 n. 154 sulle imprese familiari; Decreto Interministeriale del 5/12/1996". Documento validato in sede di Task Force in data 28/01/1997</i>	219
Documento n. 19.	<i>"Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli interventi formativi in attuazione del D.Lgs 494/96", Regione Emilia Romagna, Assessorato Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione (aprile 1997)</i>	225



Documento n. 20.	<i>"Prescrizione relativa a relazione di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 626/94", Regione Liguria, Unità Sanitaria Locale n° 3 "Genovese" (dicembre 1996)</i>	Pag. 239
Documento n. 21.	<i>"Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 645 del 25 novembre 1996 (tutela delle lavoratrici madri)" (18/04/1997)</i>	251
Documento n. 22.	<i>"Indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con contratto di lavoro stagionale o temporaneo" (18/04/1997)</i>	285
Documento n. 23.	<i>"Linee guida e modalità operative per l'applicazione del D.Lgs 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96 (regolamento di attuazione della direttiva 'macchine'" a cura del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (09/10/1997)</i>	289
Documento n. 24.	<i>"Linee guida e modalità operative per l'applicazione del D.Lgs 494/96 (recepimento della Comunità Europea 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili)" a cura del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (09/10/1997)</i>	291
Documento n. 25.	<i>"Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili - Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 494/96. Integrazioni operative predisposte dalla Task Force dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna al documento 'Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 494/96' prodotto dal Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome ed approvato in data 09/10/1997" (27/10/1997)</i>	293
Documento n. 26.	<i>"Monitoraggio e controllo sull'applicazione del D.Lgs 626/94" a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome (09/10/1997)</i>	375

### **Volume 3**

Documento n. 26 (segue)	<i>"Monitoraggio e controllo sull'applicazione del D.Lgs 626/94" a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome (09/10/1997)</i>	432
Documento n. 27.	<i>Preliminari osservazioni al disegno di legge del Senatore Smuraglia in ordine alla delega del Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (Testo comunicato alla Presidenza del Senato il 29 aprile 1997)" (16/09/1997)</i>	483

Documento n. 28. <i>“D.Lgs 758/94 sulle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di Lavoro”</i> . Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Piacenza (03/09/1997)	Pag. 487
Documento n. 29. <i>“Circolare FF SS del 7/3/97 su vigilanza congiunta in materia di prevenzione infortunistica”</i> , Regione del Veneto, giunta regionale (30/06/1997)	491
Documento n. 30. Difficoltà interpretative sull’applicazione del Titolo VII del D.Lgs 626/94 relativa alla protezione da agenti cancerogeni, Azienda USL Reggio Emilia, Dipartimento di Prevenzione (21/08/1997)	495
Documento n. 31. Lucidi utilizzati nella campagna di formazione per gli operatori degli SPSAL. Progetto di monitoraggio e controllo sull’applicazione del D.Lgs 626/94 (settembre 1997)	497
Documento n. 32. <i>“L’attività di supporto degli SPSAL per la piena applicazione del D.Lgs 626/94 con particolare riguardo al supporto da fornire ai RLS”</i> . Documento approvato dalla Task Force 626/94 in data 27/01/1998	511
Documento n. 33. <i>“Applicazione del D.Lgs 494/96 nell’ambito dell’art. 34 del D.Lgs 277/91”</i> (05/12/1997)	523

**525**

## **Sezione QUESITI**

*“Raccolta di quesiti inerenti D.Lgs 626/94, D.Lgs 494/96, DPR 459/96”*. Aggiornamento al 23/04/1998

## **Sezione CIRCOLARI E DECRETI**

*“Circolari interpretative, decreti attuativi e successive modifiche”*

**541**

## **ALLEGATO**

*“Sicurezza e prevenzione nei lavori in appalto (cosa cambia con il D.Lgs 626/94)”* a cura di M. Diodato e L. Magelli, con la collaborazione di M. Gnudi, F. Ricchi, C. Salicini, S. Soddu, S.R. Cioffi e I. Palermo

**547**

PIANO / PROGETTO - OBIETTIVO

*Ricerca sulle modalità  
e sulle dinamiche  
di applicazione del  
decreto legislativo 626/94  
in Emilia Romagna*

**Task Force Regione Emilia-Romagna per l'applicazione del DLgs. 626/94**

**Bologna, 29 agosto 1996**

## **PREMESSA**

La ricerca che di seguito sarà illustrata è una ricerca estremamente complessa e ambiziosa, che richiederà un notevole impegno nella sua progettazione dettagliata e nella sua attuazione, ma che merita tale investimento, in quanto non ha solo finalità conoscitive (come viene applicato il 626 nella nostra regione) ma anche e soprattutto finalità trasformative (cosa si può fare, con tutti gli strumenti a disposizione dei SPPAL e della Regione, per farlo applicare al meglio, con la massima diffusione, efficacia e qualità).

In questa breve premessa vorremmo semplicemente chiarire le differenze tra ricerca, sistema informativo e monitoraggio, perché questi tre termini non sono sinonimi, e vanno letti correttamente, anche secondo una sequenza logica che vede nel monitoraggio uno strumento indispensabile per attuare un sistema informativo, e nel sistema informativo il presupposto su cui basare la ricerca.

Il monitoraggio è una rilevazione continua di una o più variabili conoscitive nel tempo. I dati che ne scaturiscono possono servire a scopi diversi, ciò che muta, in relazione agli scopi, è il tipo e il grado di elaborazione dei dati stessi. Il monitoraggio non è né un progetto, né un processo, è soltanto un'azione di rilevazione standardizzata di dati per mezzo di uno specifico strumento che, se adottato su ampia scala, permette il confronto degli stessi dati su ampia scala.

Un sistema informativo è un complesso, ordinato e organizzato, di mezzi, di modi o di procedimenti impiegati per un determinato scopo. È paragonabile, per esempio, ad un "metodo di lavoro" che rappresenta però qualcosa di più semplice e sommario di un metodo di lavoro utilizzato per affrontare le molteplici attività di un servizio di prevenzione.

Una ricerca empirica è lo studio di uno o più fenomeni condotto con un procedimento logico con il quale i giudizi di valore vengono posti in relazione con le situazioni effettuali e con le tendenze di trasformazione. Da questa combinazione si fanno derivare piani scientifici di azione pratica che si propongono di produrre modificazioni nelle previste tendenze sociali.

Date queste premesse di inquadramento metodologico, esaminiamo in dettaglio il progetto.

## I) OBIETTIVI E STRUTTURA

L'indagine conoscitiva che la Regione Emilia Romagna vuole condurre "sull'applicazione del 626" nel suo territorio, è composta da due ricerche distinte l'una dall'altra all'interno dello stesso filone d'indagine.

La prima ricerca, o parte A del progetto complessivo d'indagine, si può configurare come una ricerca di tipo descrittivo, che ha lo scopo di monitorare nel tempo alcuni significativi aspetti "oggettivi" correlati con la quantità e la buona tecnica applicativa degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro previsti dalle nuove norme europee (recepite a livello nazionale con il decreto legislativo 626/94). Essa può contemporaneamente fungere da:

1. sistema informativo di servizio per il controllo dell'applicazione del 626 nelle aziende di propria competenza;
2. strumento tecnico per espletare le attività di vigilanza sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 da parte dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende unità sanitarie locali della Regione Emilia Romagna;
3. parte importante di un più ampio sistema informativo per il governo e la programmazione delle attività di prevenzione a livello regionale e territoriale (linee guida per il controllo applicativo).

La seconda ricerca, o parte B del progetto complessivo d'indagine, si può configurare come una ricerca di carattere socio-economico, di tipo indicativo-orientativo, nel senso di offrire da un lato, un quadro generale delle dinamiche "soggettive" e "organizzative" indotte dall'impatto della legge nella struttura economica regionale, presentando gli elementi di maggiore evidenza, e dall'altro, fornire elementi sufficienti ad un eventuale ulteriore approfondimento in direzione di particolari aspetti ritenuti a posteriori molto significativi.

Mentre la ricerca parte A è strettamente legata e integrata nell'attività di vigilanza dei servizi (vedi oltre), la ricerca parte B individua nel campione delle aziende che saranno coinvolte un soggetto attivo e cooperante. Per questo motivo tale seconda ricerca sarà completamente svincolata dall'attività di vigilanza che - per i suoi ineliminabili connotati di controllo e le possibili ricadute sanzionatorie - non appare compatibile con un atteggiamento pieno di consenso e collaborazione da parte delle aziende.

Quindi il campione delle aziende coinvolte nella ricerca parte B non coinciderà con le aziende della ricerca parte A, se non in modo del tutto casuale.

## II) RICERCA PARTE A - AMBITO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CAMPIONE

[Si veda il Documento n. 26 (N.d.R.)]

## III) RICERCA PARTE B - DEFINIZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL CAMPIONE

### 1. Premessa e finalità generale

Questa ricerca empirica di tipo socio-economico, intende studiare, con un procedimento logico, le problematiche e i punti critici con cui si confrontano tutti i nuovi soggetti della prevenzione aziendale per adempiere ai compiti che la legge assegna loro.

La finalità generale di questa seconda parte dell'indagine regionale, che avrà uno sviluppo triennale come la prima parte, è quella di esplorare, in un campione rappresentativo di aziende emiliane, gli atteggiamenti culturali inerenti la prevenzione delle diverse componenti aziendali e le scelte organizzative operate dagli imprenditori emiliani rispetto all'applicazione del decreto legislativo 626/94.

In questo tipo di ricerca avviene il rovesciamento del rapporto da "causa ad effetto", che solitamente è perseguito nella ricerca sanitaria o di carattere epidemiologico, in un rapporto da "fini a mezzi". Si dovranno quindi combinare i giudizi espressi dai soggetti di ricerca con le situazioni concretamente verificate per mezzo dell'indagine e derivarne piani organici regionali d'intervento per correggere le eventuali distorsioni culturali di interpretazione della norma o sostenere quei percorsi che mirano ad una applicazione sostanziale e qualitativa del decreto.

### 2. Gli obiettivi conoscitivi generali e le aree tematiche su cui indagare

Le aree tematiche su cui indagare sono cinque: culturale, organizzativa, comunicativa, funzionale ed economica.

1. quella culturale, è inerente agli atteggiamenti e alle motivazioni delle diverse componenti aziendali rispetto alla prevenzione;
2. quella organizzativa, è inerente alle scelte organizzative e di responsabilizzazione concretamente operate nelle aziende, in particolare per ciò che riguarda il servizio di prevenzione e protezione aziendale;
3. quella comunicativa, riguarda il sistema della comunicazione e del coordinamento fra strutture e componenti interne ed esterne all'azienda;

4. quella funzionale, intende indagare sulle priorità e sul tipo di scelte fatte per implementare le più significative attività preventive aziendali;
5. quella economica, è relativa sia ai costi e alle risorse economiche e umane impegnate per la prevenzione aziendale che alla considerazione data dalle aziende allo stretto rapporto esistente fra prevenzione e qualità totale.

### **3. Raccolta ed elaborazione dei dati statistici delle unità locali della Regione (censimento Istat 1991)**

La fonte da cui sono stati prelevati i dati riportati nelle tabelle allegate è il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi del 21 ottobre 1991 dell'Istat. Le profonde trasformazioni economico-sociali avvenute negli anni '80 ed i mutamenti tecnologici degli anni '90 hanno comportato la necessità di rinnovare gli strumenti di classificazione, in particolar modo, per le attività economiche. Queste ultime sono raggruppate e codificate in cinque livelli (sezione, sottosezione, divisione, gruppo e classe), le sezioni sono diciassette, due delle quali articolate in sedici sottosezioni. La classificazione scelta per definire il nostro campione di ricerca è la sottosezione.

### **4. Criteri di definizione del campione di ricerca**

Sarebbe inutile e sproporzionato, dato il tipo e gli obiettivi di ricerca che ci proponiamo, lavorare su tutta la realtà produttiva regionale con una rappresentatività statistica per ogni classe di attività.

L'indagine, quindi, deve essere condotta a campione con la tecnica del **campione stratificato proporzionale**.

I criteri generali che ci guidano nell'individuare e definirlo sono i seguenti:

- a) **il tipo di attività** (gravità del rischio);
- b) **la dimensione aziendale** (complessità e varietà degli adempimenti);
- c) **il numero di addetti occupati** (diffusione del rischio);
- d) **la specificità geo-culturale e la concentrazione di settore** (le province a maggiore concentrazione e più rappresentative delle diversità regionali dell'Emilia, della Romagna, del Centro).

- a) il tipo di attività. Il 1997 sarà dedicato alla sezione dell'**industria manifatturiera (sezione D: da DA a DN)**. Essa occupa il 33,33% di tutti gli addetti alle attività economiche della regione e corrisponde al 16,61% di tutte le unità locali della medesima. Gli anni '98-'99, saranno dedicati rispettivamente alle sezioni dei servizi (da sezione G a sezione O) e all'agricoltura-industria estrattiva- energia e costruzioni (sezioni A B C E F).
- b) la dimensione aziendale e c) il numero di addetti occupati:  
si considereranno quattro classi di dimensioni:
- 0 - 9
  - 10 - 19
  - 20 - 199
  - oltre 200
- d) la specificità geo-culturale e la concentrazione di settore. Nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Forlì (3 su 8), è concentrato sia il 50% delle unità locali che il 50% degli addetti alle attività manifatturiere della regione Emilia Romagna.

## 5. Il numero di interviste e la loro distribuzione nel campione d'indagine

Il numero complessivo d'interviste è di 600 unità per anno. In ogni unità locale dovranno essere condotte di norma 4 interviste, considerando anche il medico competente, arrivando così ad un totale complessivo di circa 2400 interviste nel 1997. Si sta predisponendo un piano di fattibilità (tempi-risorse) che dovrà essere attentamente studiato e che permetterà di verificare concretamente il rapporto fra costi e benefici fra risorse disponibili e obiettivi da raggiungere. Si è deciso di suddividere le prime cinquecento interviste proporzionalmente al totale di unità locali di ogni sottosezione di attività, per ogni provincia (FO-RE-BO) e nelle prime tre classi di dimensioni aziendali (piccole 0-9/10-19 e medie 20-199). Le cento interviste rimanenti invece verranno suddivise sul numero totale regionale delle unità locali manifatturiere con oltre 200 addetti, che è di 241 unità (raggiungendo quindi il 47,62% di tutte le aziende della regione con oltre 200 addetti, indagando quindi sull'intera regione e non solo nelle tre province sopra indicate).

## 6. La scelta delle aziende da intervistare

Si sta lavorando per ottenere l'anagrafe delle ditte. Sarebbe importante recuperare l'elenco di quelle manifatturiere, suddivise per provincia, per tipo di attività e classe di addetti, dall'Inail regionale perché gli altri elenchi disponibili o non sono aggiornati o



sono incompleti (Camere di Commercio, Istat, Cerved, Inps, ecc.). Si sono già avviati dei contatti che speriamo si dimostrino produttivi. Ovviamente dagli elenchi le aziende verranno scelte in modo casuale o *random*, ed è previsto uno *step* per la sperimentazione pilota della ricerca prima di iniziare l'indagine a tappeto.

### **7. Lo strumento d'indagine**

Ottimale sarebbe utilizzare la metodologia dell'intervista semistrutturata, quella in cui alcune domande sono predefinite e obbligatorie ed altre sono lasciate al libero colloquio fra intervistatore e intervistato. Questa modalità implica un lavoro massiccio di formazione degli intervistatori e un tempo notevole per la trascrizione e l'elaborazione dei dati, con il rischio di margini non facilmente controllabili di discrezionalità per le informazioni non codificate. Si ritiene, anche se con ciò si perde in ricchezza informativa soprattutto nell'area culturale, che un questionario strutturato con poche domande aperte sia la scelta più adeguata.

### **8. Il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti sociali**

Un progetto di ricerca di questo tipo non può nascere unicamente dalla sola parte pubblica, ma deve vedere una condivisione e partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.

Per questo, non appena definito il progetto di massima in sede di task-force, si avvieranno i contatti con le parti sociali al tavolo regionale, con l'obiettivo di ottenere la massima adesione e approvazione dell'iniziativa.

### **9. Il soggetto che eseguirà la ricerca**

Trattandosi di una ricerca su scala regionale e del tutto scollegata dall'attività di vigilanza (a differenza della parte A), essa sarà gestita direttamente dalla Task Force, con la collaborazione di alcuni intervistatori opportunamente formati. Un gruppo ristretto espresso dalla Task Force coordinerà il lavoro (raccolta - elaborazione dei dati), mentre la Task Force nel suo complesso sarà investita delle riflessioni conclusive e sulla produzione dei materiali intermedi (alla fine di ogni anno) e finali (alla fine del triennio).



## **INDICAZIONI RELATIVE A**

**LEGGE DEL 23/12/1996 - N. 649**

**CIRCOLARE DEL 19/11/1996 - N. 154**

**DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 5/12/1996**

Documento elaborato da S. Arletti, L. Magelli, L. Morisi, D. Tovoli, e validato in sede di Task Force in data 28/01/1997.

### **LEGGE DEL 23/12/1996, N. 649 - Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale**

#### **Art. 1 bis - Interventi nel settore della pubblica istruzione**

**Il comma 1** di questo articolo, intervenendo nel settore della pubblica istruzione, deroga fino al 31/12/1999 l'obbligo di adeguamento degli edifici scolastici di proprietà pubblica al D.Lgs 626/94, nonché al Decreto del Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.) e alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

In altre parole l'adeguamento al 31/12/1999 è previsto solo per gli edifici scolastici di proprietà pubblica (Comuni, Province, Regioni, ecc.), mentre gli edifici scolastici privati rientrano nei casi illustrati in precedenza in merito al D.Lgs 670/96.

**Il comma 2** inserisce la voce istituti di istruzione e di educazione tra quelle istituzioni che per l'applicazione del D.Lgs 277/91, in considerazione delle particolare esigenze connesse al servizio espletato (Forze armate, Polizia, Protezione civile, sale operatorie degli ospedali), debbono rifarsi ad uno specifico decreto da emanarsi dai Ministeri competenti.

**Il comma 3** fa rientrare i termini per la emanazione di questi decreti attuativi con quelli previsti dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs 626/94 e prorogati dal D.Lgs 670/96 al 6/11/97

Infine **il comma 4** fa rientrare gli obblighi previsti dal D.Lgs 277/91 per gli edifici e locali scolastici, Provveditorati agli studi e Sovrintendenze scolastiche nell'ambito dell'art. 4 comma 12 del D.Lgs 626/94 e cioè che gli interventi strutturali e di manutenzione miranti a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici, sono a carico dell'amministrazione tenuta alla loro manutenzione mentre per i dirigenti, in qualità di datore di lavoro, gli obblighi cessano con la richiesta del loro adempimento.

C'è da rilevare che i commi 2 e 3 non fanno distinzione tra istituti pubblici e privati per cui vanno applicati in tutte le scuole indifferentemente.

\* \* \* \* \*

## **CIRCOLARE N. 154 DEL 19/11/9196 sulle imprese familiari**

### **Punto 1**

#### **Aziende familiari senza dipendenti**

Premesso che

- l'art. 2 del DPR 303/56 esclude in maniera esplicita le aziende familiari dall'obbligo di applicazione delle normativa sull'igiene del lavoro;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 212/93 esclude le aziende familiari dall'applicazione del DPR 547/55;
- la circolare del Ministero del Lavoro n. 154 del 19/11/96 ribadisce l'esclusione delle aziende familiari dall'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modifiche basandosi su quanto esplicitato negli artt. 1 e 2 della suddetta legge;

si evince inequivocabilmente che le aziende con la sola presenza di collaboratori familiari, cioè il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado non in libro paga e non configurabili quindi come lavoratori dipendenti, sono esonerate dall'applicazione delle norme inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

#### **Aziende familiari con dipendenti**

La presenza di altri lavoratori o subordinati fa scattare gli obblighi di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di conseguenza la necessità di effettuare la valutazione dei rischi con tutto quello che ne consegue. In questo caso però il datore di lavoro può

## Documenti

escludere i familiari dagli obblighi diretti alle persone (es. formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), ma nello stesso tempo deve garantire ai restanti lavoratori le migliori condizioni di igiene e sicurezza; vanno quindi adottate tutte le necessarie misure preventive su macchine, impianti, locali, igiene del lavoro, attrezzature, ecc.

Però, qualora il datore di lavoro affermi e dimostri in maniera inequivocabile che certe macchine ed impianti, all'interno del luogo di lavoro, vengono utilizzate esclusivamente da lui stesso o dai suoi familiari (perché sono, ad esempio, completamente segregate o inaccessibili agli altri lavoratori), queste macchine ed impianti potrebbero essere considerate non soggette alle norme di sicurezza. Essendo consapevoli della reale impraticabilità di attuare serie verifiche da parte degli operatori dei Servizi di prevenzione su questo ultimo punto, si ritiene necessario porre questo quesito alla valutazione della Commissione Consultiva Permanente per ulteriori chiarimenti.

## **Punto 2**

### **Esonero**

Il secondo punto di questa circolare prende in esame l'esonero dall'obbligo di frequenza del corso di formazione (art. 10 comma 2) per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione della propria azienda.

La circolare afferma che l'esonero è definitivo per i datori di lavoro nominatisi Responsabili della sicurezza entro il 31/12/1996, mentre per tutti coloro che si nominano dopo questa data scatta l'obbligo di frequenza al corso di formazione.

Nel caso che il datore di lavoro comunichi, dopo il 31/12/1996, di aver svolto le funzioni di Responsabile della sicurezza anche prima dell'1/1/1997 la discriminante è, a parere della Task Force, la data del timbro postale in quanto la comunicazione della scelta, cioè l'atto formale che sostanzia tale scelta, è avvenuta dopo l'1/1/1997.

### **Punto 3**

#### **Criteri per il computo dei dipendenti**

Il terzo ed ultimo punto della Circolare n. 154 prende in esame il problema del computo dei dipendenti ai fini dell'applicazione dei diversi obblighi previsti dal D.Lgs 626/94.

In particolare dal computo dei dipendenti vengono esclusi:

- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari;
- i partecipanti a corsi di formazione professionale (in presenza di laboratori, macchine, attrezzature, ecc.);
- gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio (Legge 877 del 18/12/73);
- i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato (art 1 comma 3 e art. 2 comma 1 lett. a);
- i lavoratori in prova;
- i sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- i volontari (Legge n. 266 dell'11/8/91).

#### **Lavoratori stagionali**

Per quanto concerne il punto che tratta dei dipendenti assunti a termine o stagionali, la Circolare afferma che essi vanno computati quando la loro presenza sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo e quindi precisa che, per le aziende agricole, vanno conteggiati solo se la loro presenza garantisce la normale attività per l'intero anno agrario o per una parte rilevante di esso.

La Task Force regionale aveva già espresso un parere nel merito affermando che il numero dei lavoratori a cui fare riferimento su tutti luoghi di lavoro era il massimo numero di lavoratori, compresi gli stagionali, contemporaneamente presenti nel corso dell'anno anche in una sola giornata.

La pubblicazione di questa circolare avvala sostanzialmente questa interpretazione, anche se la Task Force, rendendosi conto della difficoltà di definire in maniera univoca da parte del datore di lavoro e degli organi di vigilanza alla voce "parte rilevante" i

## Documenti

criteri previsti per il conteggio dei dipendenti, ritiene di modificare parzialmente il proprio parere nei riguardi delle sole aziende agricole in quanto, rispetto alle attività industriali, la stagionalità è più accentuata e diversificata.

Tenendo conto dell'analogia con la "Direttiva Cantieri", si propone di utilizzare come riferimento per definire il rilevante periodo di tempo, il criterio delle 151 giornate lavorative all'anno che sono necessarie al lavoratore stagionale per accedere a determinati benefici previdenziali ed assicurativi. In altre parole, si propone di conteggiare tutti i giorni/uomo nell'anno di impiego di stagionali e considerare ogni 151 giorni/uomo (o frazione residua) equivalente ad un lavoratore ai fini della determinazione del numero complessivo dei lavoratori.

È ovvio che anche i lavoratori esclusi dal computo complessivo hanno diritto a tutte le garanzie sulla sicurezza e l'igiene del lavoro che spetta agli altri dipendenti.

\* \* \* \* \*

### **DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 5 DICEMBRE 1996 - Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4 comma 9 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242**

Questo decreto, fatto di un solo articolo, contiene in allegato un modello per la redazione del documento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 626/94.

Il modello non è vincolante per le aziende e quindi può, volendo, essere utilizzato come una traccia da seguire per la stesura del documento finale.

Non pone comunque nessun problema di ordine applicativo ai Servizi di vigilanza.







Assessorato Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione

Servizio Programmazione delle Politiche Formative

Indicazioni e raccomandazioni  
per la realizzazione degli interventi  
formativi in attuazione del  
**D.Lgs. 494/96**

**Allegati 1, 2**

## Documenti

Hanno collaborato per la stesura:

Giulia Antonelli e Patrizia Vaccari

Servizio Programmazione delle Politiche Formative

Assessorato Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione

Paolo Tori e Mimmo Monterastelli

Servizio Prevenzione Collettiva

Assessorato Sanità

## PREMESSA

In data 24 marzo 1997 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 con il quale si recepisce la “direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”.

In analogia con il lavoro svolto sul D.Lgs. 626/94 e tenuto conto dell'importanza di attuare iniziative qualificate di formazione per accompagnare l'attuazione di tale legge, gli Assessorati alla Sanità e alla Formazione hanno congiuntamente predisposto il presente fascicolo informativo, che intende costituire un importante punto di riferimento per tutti gli organismi di formazione e per le Aziende USL che realizzeranno iniziative di formazione al riguardo.

Al fine di omogeneizzare il più possibile le condizioni di realizzazione delle iniziative su tutto il territorio regionale, si raccomanda ai soggetti interessati l'adozione dei seguenti criteri:

- quota individuale di partecipazione finanziaria non superiore a L. 1.500.000 per i corsi di 120 ore e non superiore a L. 800.000 per i corsi di 60 ore (in riferimento ai costi ora/partecipante in uso nell'ambito dei corsi a cofinanziamento pubblico);
- iniziative formative rivolte mediamente a 30 partecipanti (anche con l'ausilio della formazione a distanza).
- Gli organismi che in alternativa alle strutture tecniche regionali organizzino corsi di formazione a seguito dei quali rilasciare ai partecipanti un attestato di frequenza, potranno richiedere alla Regione, Servizio Programmazione delle Politiche Formative il rilascio di un attestato di conformità del loro corso rispetto agli standard formativi contenuti nella presente raccomandazione.
- Tale attestato di conformità potrà essere rilasciato ai soggetti gestori in base alle “Direttive 97/99 per la formazione professionale e per l'orientamento” Cap. II, punto 2, direttive attualmente all'attenzione della Giunta regionale.

La Responsabile del Servizio  
Programmazione delle Politiche Formative  
Assessorato al Lavoro, Formazione,  
Università e Immigrazione

M.F. Delatour

Il Responsabile del Servizio  
Prevenzione Collettiva  
Assessorato alla Sanità

Paolo Tori

Poiché la questione riveste un'urgenza notevole, in considerazione dell'entrata in vigore della norma e del fatto che molti Organismi hanno già predisposto i programmi ed in qualche caso hanno già dato avvio ai primi corsi, in premessa alle indicazioni sugli standard formativi e in sintonia con quanto sottolineato nel documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 20 marzo 1997, seguono alcune note di chiarimento in relazione ai corsi di cui agli artt. 10 e 19 del D.L. 494/96<sup>1</sup>:

Per i corsi cui si riferisce l'art. 10 si prevede che :

*Comma 2 -Devono essere organizzati dalle "Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa" ... da altri Enti od Associazioni che vengono elencati in maniera esplicita;*

*Comma 3 - Devono rispettare "almeno" i contenuti dell'allegato V°, sia come durata che come contenuti minimi. Ai partecipanti verrà rilasciato un "attestato di frequenza";*

*Comma 7 - Le Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati, che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.*

Sempre all'art. 10 (commi 1,2) si stabilisce quali siano i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono di partecipare ai corsi e quali soggetti (comma 4) sono invece esonerati dall'obbligo di frequentarli.

All'art.19 (comma 2) si fissa in **60 ore da frequentare entro 3 anni** la durata dei corsi di cui all'art 10 per i soggetti che in sede di prima applicazione del Decreto possono svolgere il compito di coordinatore senza avere frequentato il corso.

Anche per questi corsi valgono le indicazioni formulate nel presente documento. Si tratterà, a fronte di una riduzione del monte ore, di ricercare un'ottimizzazione dei contenuti previsti attraverso una valorizzazione dell'esperienza professionale e delle conoscenze possedute dai partecipanti in modo da consentire comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.

### **Relativamente al comma 2:**

- le strutture tecniche attraverso le quali la Regione può organizzare i corsi sono da intendersi gli Organismi di formazione regionali ed i Servizi di prevenzione delle

---

<sup>1</sup> La circolare n. 41 del 18 marzo 1997 diramata dal Ministero del Lavoro e avente per oggetto il "Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione" non fornisce a riguardo nessuna specificazione ulteriore.

AUSL; attività corsuali progettate secondo le indicazioni regionali, indicate nell'allegato n.1 al presente documento.

- il ruolo della Regione, per i corsi non organizzati direttamente, consiste nell'indicare gli obiettivi e la metodologia formativa, sotto forma di *indicazioni e raccomandazioni*, per contribuire ad elevare il livello qualitativo della progettazione. Gli Enti o le Associazioni abilitate a organizzare i corsi "in alternativa", espressamente elencati al comma 2 dell'art. 10, che intendano ottenere un riconoscimento di conformità alle indicazioni regionali, devono farne richiesta scritta alle regione Emilia Romagna - Assessorato al Lavoro, Formazione, Università e Immigrazione - Servizio Programmazione delle Politiche Formative. A seguito di tale richiesta il progetto verrà valutato sulla base dei requisiti minimi individuati e contenuti nel presente documento e, se ritenuto analogo, ne verrà certificata la conformità su modello predisposto (allegato n. 2).

### **Relativamente al comma 3:**

- posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che il Decreto citato si limita ad indicare, all'allegato V, i sei argomenti che devono essere trattati, la formazione che deve essere assicurata ai partecipanti è relativa alla creazione di una reale professionalità, adeguata alle responsabilità che dovranno possedere i coordinatori per la sicurezza, chiamati a rispondere in prima persona, anche penalmente, del loro operato;
- in questa ottica risulta particolarmente importante il ricorso a modalità formative di *action learning* e l'ampio utilizzo di sussidi didattici e materiali di supporto innovativi e personalizzabili.

### **Relativamente al comma 7 :**

- la quota di partecipazione individuale ai corsi organizzati dalle strutture tecniche regionali operanti nel settore della formazione e prevenzione, deve rientrare nei parametri indicati in premessa, potrà variare in base al numero dei partecipanti e dovrà essere stabilita in sede di iscrizione.

**STANDARD FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 DEL D. Lgs. 494/96**

*1. OBIETTIVI FORMATIVI*

- Sviluppare le proprie conoscenze rispetto gli obblighi e ai diritti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Sviluppare le conoscenze relativamente alle tipologie e genesi delle più frequenti malattie professionali
- Conoscere gli adempimenti procedurali relativi al controllo sanitario dei lavoratori e nei casi di infortunio
- Saper analizzare le statistiche sulle violazioni più diffuse nei cantieri
- Saper individuare le principali fonti di rischio in relazione ai pericoli e ai danni che possono generare su cose e persone
- Individuare le strategie per eliminare e/o ridurre i danni dei rischi prevedibili
- Conoscere l'organizzazione di un cantiere in un'ottica di qualità e sicurezza
- Conoscere le norme e le misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori
- Saper redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
- Motivare i collaboratori alla sicurezza con le tecniche e gli strumenti più appropriati

1.1. ARTICOLAZIONE MODULARE ORIENTATIVA

TEMA	CONTENUTI INDICATIVI
1. Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normative nazionali</li> <li>• Normative comunitarie</li> </ul>
↓	
2. Le malattie professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologie e genesi</li> <li>• Controllo sanitario dei lavoratori</li> <li>• Infortuni</li> <li>• Pronto Soccorso</li> <li>• Adempimenti procedurali</li> </ul>
↓	
3. Le statistiche sulle violazioni delle norme sui cantieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistiche per area</li> <li>• Norme disattese</li> </ul>
↓	
4. Analisi dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali fonti di pericolo nei cantieri</li> <li>• Rischi potenziali</li> <li>• Individuazione e stima dei rischi</li> <li>• Interventi per l'eliminazione e/o riduzione</li> <li>• .....</li> </ul>
↓	
5. Norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e per l'effettuazione dei lavori in sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali tipologie dei cantieri</li> <li>• Organizzazione del cantiere</li> <li>• Qualità e ambiente di lavoro</li> <li>• Servizi igienico-assistenziali</li> <li>• Segnaletica e corretto uso delle macchine</li> <li>• Dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori</li> </ul>
↓	
6. Metodologie per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolazione del piano di sicurezza e coordinamento</li> <li>• Articolazione del piano generale di sicurezza</li> <li>• Predisposizione del fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b</li> </ul>
↓	
7. Comunicazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoria e tecnica della comunicazione</li> <li>• Processi psico-dinamici e sociologici in ambito lavorativo</li> <li>• Processo di apprendimento nella formazione agli adulti</li> </ul>

## Documenti

### 2. INDICAZIONI METODOLOGICHE

Sono da privilegiarsi metodologie di apprendimento attivo basato su esercitazioni pratiche, analisi di casi reali, simulazioni, esercitazioni pratiche.

Studio individuale autogestito e in F.A.D.

A titolo esemplificativo proponiamo la seguente articolazione oraria:

30 ore - Studio individuale supportato da materiale didattico predisposto ad hoc e strutturato con prove di verifica dell'apprendimento. Si possono prevedere in particolare:

- visione di filmati supportate da griglie per l'osservazione critica
- ipertesti predisposti ad hoc
- moduli in F.A.D.

50 ore - Esercitazioni su casi reali (relativamente a: piani della sicurezza, contratti di appalto, capitolati, macchine e DPI). Si possono prevedere in particolare:

- Filmati
- *Role playing*
- Simulazioni
- 

fino a 10 ore - visita ad 1 cantiere assistita dal tutor d'aula e da un docente del corso

30 ore - lezioni teoriche da affettuarsi con

- docenza diretta
- videoconferenza assistita dal tutor d'aula

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei partecipanti, è utile predisporre prove di verifica dell'apprendimento, mirate agli obiettivi, intermedie e finali. Tali verifiche fanno parte integrante del progetto formativo, pur non essendo legate al rilascio dell'attestato di frequenza.

### 3. ATTESTATO RILASCIATO

L'attestato di frequenza al corso, previsto al comma 2 dell'art. 10, viene rilasciato al partecipante che avrà frequentato le 120 ore o le 60 ore. Le eventuali assenze non devono essere superiori al 10% delle ore totali, debitamente motivate e riconosciute ammissibili dal Responsabile del corso medesimo.



4. *MODALITÀ ORGANIZZATIVE*

- ⇒ Per ogni corso deve essere individuato un **coordinatore responsabile**, con il compito di gestione del progetto e di coordinamento dell'attività didattica. Tale soggetto deve possedere documentata esperienza e capacità formativa.
- ⇒ **I docenti** devono possedere qualificata e comprovata competenza nel settore della sicurezza nei cantieri maturata nell'ambito di attività consulenziali specifiche
- ⇒ È a cura dell'Ente gestore la tenuta di un registro con le firme di presenza dei partecipanti durante tutta la durata del corso e il mantenimento di un Repertorio con i nominativi e i dati anagrafici di coloro ai quali è stato rilasciato l'attestato di frequenza.

Documenti

Allegato n. 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
O  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

RILASCIATO A

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

---

SEDE \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

DIRIGENTE RESPONSABILE

---

## Documenti

Vista la richiesta di \_\_\_\_\_  
pervenuta a questa Amministrazione in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_  
verificato che il progetto dichiarato risponde a tutti i requisiti minimi indicati dalla  
Regione per la realizzazione di corsi di cui all'art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo  
n°494/96, stabiliti con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, secondo quanto  
previsto dalle Direttive regionali 1994/97,

SI ATTESTA

che l'iniziativa: Titolo \_\_\_\_\_  
realizzata nei mesi di \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_  
è conforme alle disposizioni regionali e si autorizza di conseguenza l'organismo  
richiedente a rilasciare ATTESTATO DI FREQUENZA ai singoli partecipanti, secondo  
il modello allegato.

*DENOMINAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE*

ATTESTATO DI FREQUENZA

RILASCIATO AL PARTECIPANTE

---

Nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

---

SEDE \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

---

## Documenti

### 1. Denominazione del corso

---

---

conforme alle disposizioni regionali relative ai requisiti minimi cui devono corrispondere i corsi da realizzare in ottemperanza all'art. 10 comma 2 del D.Lgs 494/96

<sup>2</sup> secondo l'attestato di conformità rilasciato dall'Amministrazione

---

prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### 2. Durata del corso

mesi \_\_\_\_\_

ore \_\_\_\_\_

### 3. Contenuti del percorso formativo

n. ore

Moduli

___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____
___)	_____	_____

---

<sup>2</sup> Da compilare esclusivamente a cura degli organismi che abbiano, su richiesta, ottenuto l'attestato di conformità.



REGIONE LIGURIA  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
**UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 3 - "GENOVESE"**



AREA DIPARTIMENTALE PREVENZIONE  
UNITÀ OPERATIVA  
PREVENZIONE E SICUREZZA  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Prot. N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ All. \_\_\_\_\_ GENOVA, \_\_\_\_\_

Oggetto: Prescrizione relativa a  
Relazione di Valutazione dei rischi  
delle .....  
ai sensi art. 4 D.Lgs 626/94

Con l'acquisizione della "Relazione sulla valutazione dei rischi" effettuata in data 20/10/96 dai sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della USL 3 Genovese Ambito 1, e dai successivi approfondimenti, necessari data la complessità e la novità della questione "valutazione dei rischi", sono state constatate una serie di mancanze nel predetto documento riconducibili alle seguenti contravvenzioni al D.Lgs 626/94:

#### ASPETTI GENERALI

##### 1. art. 4 comma 2 D.Lgs 626/94

Il D.Lgs 626/94, all'art. 4, comma 2, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs 242 (correttivo) richiede al datore di lavoro d'elaborare un documento contenente:

##### **Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto**

1.		Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
----	--	---

U. O. PSAL - Ambito 1 Ponente - 16153 Genova - Via Siffredi, 81  
Tel. 65651, interni: 650, 627, 628, 629, 675, 682, 725, 729, 730, 745, 774, 775.  
FAX - 6565-623

2.		All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
	a)	una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (*);
	b)	l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
	c)	il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

(\*) in rosso le parti soggette a sanzione

Il D.Lgs non indica alcuna linea guida da seguire per tali criteri, il datore di lavoro è libero di scegliere e descrivere il criterio (o i criteri) che ritiene più idoneo; è riconosciuta quindi la possibilità che la tipologia di settori lavorativi o singole specificità aziendali possano giovare di modi d'analisi diversi.

Qualsiasi valutazione tuttavia è vincolata dall'indicazione della procedura d'analisi adottata per l'individuazione e per la conseguente attuazione di misure di tutela, finalizzate alla riduzione dei rischi (al minimo accettabile) o al miglioramento ulteriore delle condizioni di sicurezza.

Questo processo deve consentire altresì l'individuazione dei lavoratori esposti e l'entità della loro esposizione.

Pertanto si può concludere che le fasi astratte siano, in ordine logico:

1. l'identificazione dei fattori di rischio,
2. la valutazione di merito (secondo i criteri scelti, siano essi quantitativi, basati su statistiche di probabilità e stime delle conseguenze, oppure qualitativi),
3. la scelta delle misure o provvedimenti, ove individuati come necessari o possibili, per la riduzione dello specifico rischio,
4. le modalità di applicazione di tali misure, comprensiva delle previste idonee iniziative d'informazione ed eventuale addestramento per il personale,
5. la valutazione, anche nel tempo, dei risultati ottenuti con tali provvedimenti.

Su questi presupposti sembra accordarsi perfettamente quanto riportato nella parte introduttiva del documento in oggetto ove, dai criteri di valutazione dei rischi (pag. 8/11), siano estrapolate le seguenti definizioni:

- “la metodologia di valutazione dei rischi ed il livello di approfondimento della stessa valutazione devono essere in stretta connessione con l'entità del rischio presente nell'attività



## Documenti

- le tecniche utilizzate ..... devono seguire la specificità della natura dell'attività; la particolarità dell'attrezzatura di lavoro, la sistemazione dei luoghi di lavoro.
- la valutazione dei rischi deve essere effettuata con tecniche che consentano un'analisi approfondita, per definire quali sono le cause probabili che possono "attivare" un pericolo potenziale, in modo da stabilire se sia possibile eliminare il pericolo stesso o evitarlo con azioni di prevenzione oppure se sia possibile controllare i rischi connessi al pericolo fino a ridurli a livelli accettabili".

**A fronte di queste Vostre affermazioni propositive preliminari che lascerebbero supporre una successiva dettagliata analisi, il cardine del documento è invece una relazione succinta che rappresenta poco più di una catalogazione priva di specificità per i singoli rischi (localizzazione, entità, potenziali esposti, ecc.).**

A titolo meramente d'esempio si segnala come il documento contenga frequentemente riferimenti ad affermazioni generiche quali:

- *"dove è presunta la presenza di gas tossici "* (pag. 73);
- *"tutti gli impianti produttivi che sviluppano aerodispersione di polveri, sono muniti di impianti di aspirazione ed abbattimento"* (pag. 74);
- *"si è provveduto al censimento delle apparecchiature elettriche contenenti PCB e/o PCT "* (pag. 75).

In nessun caso vengono invece indicate le peculiarità con cui i rischi si presentano nell'azienda, nella migliore delle ipotesi (per es. il rischio silicotigeno) si rimanda ad altri documenti (del 1991 e 1993) che, a questo punto, dovrebbero essere parte integrante di questa valutazione, con la precisazione delle parti che rivestono ancora attualità.

Mai il documento fa riferimento a luoghi di lavoro specifici o a nominativi di persone esposte; occasionale è anche l'individuazione dei reparti: ....., centrale termica, ecc. senza il dettaglio della loro articolazione operativa e della relativa distribuzione del personale (né quantitativa né qualitativa) ecc.

Non esiste un elenco dei preparati o delle sostanze utilizzate, significativi dal punto di vista di potenziali rischi.

Ciò è in contrasto sia con le indicazioni previste dal quadro normativo sia con i presupposti programmatici, da Voi indicati nell'introduzione; si può pertanto ritenere che un simile documento non sarà utilizzabile per il controllo nel tempo dei fattori di rischio ai fini di una riduzione sostanziale dell'entità.

CANCEROGENI

1. art. 62 commi 1) e 3) D.Lgs 626/94
2. art. 63 comma 1 D.Lgs 626
3. art. 63 comma 3 D.Lgs 626
4. art. 63 comma 4 D.Lgs 626

Per quanto riguarda il punto 13 del “Documento di Valutazione dei Rischi”, riguardante i cancerogeni, si deve rilevare una palese omissione; nel secondo capoverso si dichiara quanto segue:

“l’Azienda non effettua lavorazioni di cui all’allegato VIII del D.Lgs 626/94, né vengono utilizzate sostanze e/o preparati riportanti sull’etichetta le voci R45 e/o R49”.

ora, al

punto 2 dell’Allegato VIII, “ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI”, individuato dalla lettera c dell’art 61 come gruppo di individuazione di agenti cancerogeni, del D.Lgs 626 è riportato:

**Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.**

Pur non essendo previsto né uso commerciale né destinazione produttiva tali sostanze sarebbero etichettate come R45 ed il loro potenziale cancerogenetico è noto da molti anni.

D’altro canto per almeno uno di questi componenti, **il benzopirene**, la presenza non può essere ignorata da codesta Azienda in considerazione del fatto che è stata recente oggetto di contenzioso in merito alla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per il **benzene** che pur essendo in parte normato da una legislazione di merito (Legge 245/63); in quanto rientrante nel 19° adeguamento dell’allegato 1 della Direttiva 67/548/CEE (n. 47) ricade nell’applicazione del titolo VII del D.Lgs 626/94, lettera a) dell’art. 61.

Si ritiene assolutamente inadeguato il capitolo riferito al benzolo (pag. 73), ove poche frasi generiche ed una dichiarazione di intenti “è stata comunque programmata un’indagine ambientale” non esauriscono certo un argomento di tale potenziale rischiosità.

(\*) in azzurro le parti estratte dal documento di valutazione

## CONSULTAZIONI

## 1. art 4 comma 6) D.Lgs 626

## 2. art. 68 D.Lgs 626

Per quanto riguarda le consultazioni o comunque la conoscenza e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 626/94

<b>art. 3</b>	s) informazione, formazione, <b>consultazione</b> e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
<b>art 4</b>	6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa <b>consultazione</b> del rappresentante per la sicurezza.
<b>art. 8</b>	2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa <b>consultazione</b> del rappresentante per la sicurezza.
	6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa <b>consultazione</b> del rappresentante per la sicurezza.
<b>art. 9</b>	e) a partecipare alle <b>consultazioni</b> in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
<b>art. 11</b>	1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno <b>una volta all'anno una riunione cui partecipano:</b>
	a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
	b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
	c) il medico competente ove previsto;
	d) il <b>rappresentante per la sicurezza.</b>
	2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
	a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
	b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
	c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
	3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

	5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del <b>verbale della riunione</b> che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua <b>consultazione</b> .
<b>art. 31</b>	3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa <b>consultazione</b> del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
<b>art. 68</b>	1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa <b>consultazione</b> del rappresentante per la sicurezza:
	a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
	b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
	2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

(\*) il testo in verde sarà oggetto di sanzione amministrativa

(\*) il testo in rosso è soggetto a sanzione penale

*Le parti in corsivo rappresentano i vincoli che ad avviso di questo ufficio non risultano rispettati, per lo meno secondo quanto risulta dalla documentazione a noi fornita, consistente nel sintetico verbale di riunione del 26 Giugno 1996 in cui non risulta riportato alcun parere espresso dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.*

#### CONTRAVVENZIONI

Per tali motivi **SI PRESCRIVE ( art. 20 D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758)**

al Sig. .... contravventore alla norma di seguito specificata, nella Sua qualità di ..... di regolarizzare la situazione riscontrata, in particolare attuando quanto di seguito specificato :

## 1. ASPETTI GENERALI

### 1. all'art. 4 comma 2 D.Lgs 626/94

All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Da un punto di vista concreto tale iter propositivo può tradursi in operazioni anche diversamente divise, ma certamente però il documento deve contenerne i risultati, in altre parole

- A. **quali rischi**
- B. **di quale intensità**
- C. **per quanti e quali esposti, secondo classi**
- D. **quali misure adottate per le singole situazioni**
- E. **quali modi d'applicazione**
- F. **programma di verifica del risultato**

## 2. CANCEROGENI

- 1. **art. 62 commi 1) e 3) D.Lgs 626/94**
- 2. **art. 63 comma 1 D.Lgs 626**
- 3. **art. 63 comma 3 D.Lgs 626**
- 4. **art. 63 comma 4 D.Lgs 626**

Per quanto riguarda l'argomento cancerogeni **SI PRESCRIVE** l'integrazione del documento di valutazione del rischio di cui all'art.4, secondo quanto previsto dal comma .4 dell'art. 63 **individuando** almeno i seguenti punti:

- **le attività** che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni con particolare riguardo ai motivi che ne giustificano la presenza anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 62, riguardante la possibilità di eliminazione del cancerogeno;
- **i quantitativi di sostanze** presenti anche come impurità o sottoprodotti;
- **il numero dei lavoratori** esposti ovvero potenzialmente esposti:

- **l'esposizione dei suddetti lavoratori ed il grado della stessa:** tale valutazione **non può prescindere sempre da una misurazione dell'agente cancerogeno** e deve comunque permettere di giudicare se il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso tecnicamente possibile (art. 62 comma 3), in questo caso è importante che i limiti di rilevabilità, la sensibilità la precisione e l'accuratezza del metodo siano esplicitati dal laboratorio che effettua l'analisi;
- **le misure preventive e protettive applicate ed il tipo di dispositivi di protezione individuale** utilizzati.

Poiché l'ulteriore descrizione delle modalità ritenute idonee per la valutazione del rischio cancerogeno richiederebbe un'eccessiva estensione relativamente alle finalità del presente atto, in allegato al presente prescrizione, si allega uno stralcio del documento LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 626/94 elaborato a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, che rappresenta a parere della scrivente Unità Operativa un adeguato modello di riferimento per la problematica in argomento.

Dal suddetto testo sono state selezionate le parti che rivestono particolare interesse nell'elaborazione del documento e che maggiormente ineriscono la Vostra unità produttiva.

### 3. CONSULTAZIONI

1. **art 4 comma 6) D.Lgs 626**
2. **art. 68 D.Lgs 626**

Provvedere a sviluppare, nel corso della nuova valutazione dei rischi, i vari passaggi della consultazione prevista sia, per la parte generale, dall'art. 4 comma 6) che dall'art. 68, per operazioni connesse all'esposizione di cancerogeni, e documentare i pareri espressi dai sei rappresentanti dei lavoratori.

#### TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Per quanto attiene la regolarizzazione dei termini, questa verrà articolata secondo uno scadenziario differenziato, in considerazione, da una parte della complessità della valutazione del rischio in una azienda di tali dimensioni e con varie tipologie lavorative e dall'altro dalla constatazione che il documento attualmente prodotto, a causa della carenza di documentazione oggettiva, sarà presumibilmente di scarsa utilità per l'elaborazione della nuova stesura.

Tali ragioni fanno convenire la scrivente Unità Operativa sulla necessità di concedere un tempo per la regolarizzazione degli obblighi congruo pari nella

1. <b>TOTALITÀ a gg 180 dalla notifica della presente, per i punti 1 e 2.</b>
---

La logica che sottende alla verifica della progressione temporale degli adempimenti in tempi successivi trova giustificazione nelle considerazioni già esplicitate nelle note premesse, dalle quali, si evince come la valutazione del rischio si realizzi attraverso uno sviluppo di atti consequenziali progressivi che porteranno alla stesura definitiva del documento.

Poiché l'eventuale inadeguata soluzione di una delle fasi preliminari inficierebbe necessariamente il risultato finale della valutazione, si può facilmente comprendere l'esigenza di una verifica parziale nello sviluppo degli atti.

Pertanto alle **domande proprie dell'individuazione del rischio**, qualificazione e/o quantificazione dei rischi ( ciò che in precedenza è stato semplificato nelle domande quali rischi, di quale intensità, quali e quanti esposti) dovrà essere data

**a) risposta nei termini di 120 gg (sempre per entrambi i punti 1 e 2), a far data dalla notifica della presente.**

Per i successivi quesiti, temporalmente e proceduralmente, propri dell'area della gestione del rischio si considera ragionevole

**b) un termine di ulteriori 60 gg.**

2. Per il punto 3, si rammenta la necessità che anche la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori si articoli in tempi cadenzati, ciò allo scopo di renderla rappresentativa di un contributo professionale pregnante e non di un semplice e passivo atto di presa visione del documento nella sua stesura finale, quando qualsiasi intervento avrebbe conseguenze irrilevanti.

Poiché la consultazione è prevista anche per tutte le nomine, nel caso la S.V. intenda confermare le nomine già comunicate, la relativa operazione di consultazione con registrazione documentale del contenuto dei pareri espressi, dovrà avvenire

**a) entro un termine di 30 gg.**

Dovrà essere data comunicazione a questo ufficio della avvenuta regolarizzazione delle contravvenzioni sopra elencata.

Si rende noto che, in caso di particolare complessità od oggettiva difficoltà all'adempimento, **su richiesta scritta e motivata del contravventore entro i termini di**

## Documenti

**scadenza**, ai sensi dell'art. 20 comma 1 D.Lgs 758/94 questo organo di vigilanza potrà concedere proroga del termine fissato.

Si informa inoltre la S.V. che comunicazione di notizia di reato in relazione a tale contravvenzione viene trasmessa alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Genova.

Si informa altresì che il Procedimento Penale è temporaneamente sospeso fino al momento della comunicazione al Pubblico Ministero, da parte di questo organo di vigilanza, dell'adempimento o meno alle prescrizioni impartite.

A tale scopo questo ufficio (entro e non oltre 60 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione) verificherà se le violazioni sono state eliminate e, in caso affermativo, potrà ammettere la S.V. al pagamento in sede amministrativa, entro 30 gg, di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ogni singola contravvenzione.

In caso di mancato adempimento alle prescrizioni questo organo di vigilanza darà comunicazione al Pubblico Ministero per la prosecuzione dell'azione penale.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria  
della U.O. PSAL - Ambito 1

(Sig.ra C. Pellegrinelli)  
(Dott. A. Businelli)

Il Dirigente Sanitario  
Referente dell'Ambito 1  
della U.O. PSAL

(Dott. M. Bruzzone)



TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO

	<b>Punto 1 - Valutazione dei rischi</b>	<b>Punto 2 - Cancerogeni</b>	<b>Punto 3 - Consultazioni</b>
entro 30 gg			Consultazioni sulle nomine, <b>se confermate</b>
entro 120 gg	A. quali rischi B. di quale intensità C. per quanti e quali esposti, secondo classi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le attività</b> che comportano la presenza di cancerogeni</li> <li>• <b>i quantitativi di sostanze</b> presenti anche come impurità o sottoprodotti;</li> <li>• <b>il numero dei lavoratori</b> esposti ovvero potenzialmente esposti.</li> <li>• <b>L'esposizione dei suddetti lavoratori ed il grado della stessa:</b> comprensiva <b>sempre della misura dell'agente cancerogeno</b></li> </ul>	le consultazioni su quanto indicate nelle prime due colonne
entro 180 gg	D. quali misure adottate per le singole situazioni E. quali modi d'applicazione F. programma di verifica del risultato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le misure preventive e protettive</b> applicate ed <b>il tipo di dispositivi di protezione individuale</b> utilizzati.</li> <li>• <b>Programma di verifica del risultato</b></li> </ul>	consultazioni conclusive sui risultati e sulle misure e dispositivi adottati

La presente prescrizione è notificata al Sig.

doc. riconoscimento

n.

rilasciato da

in data

Luogo e data

(firma del ricevente)

ovvero notificata a mezzo A.R. Ufficio Postale di \_\_\_\_\_

(firma del notificatore)



## **LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 645 DEL 25 NOVEMBRE 1996**

Bologna, 18/04/1997

### **1. Il quadro normativo di tutela delle lavoratrici madri fino al Decreto Legislativo 645/1996: obblighi del datore di lavoro**

La tutela delle lavoratrici madri è regolamentata dalle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri.
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 - Regolamento di esecuzione della Legge 1204/71.
- Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
- Decreto Legislativo 9 settembre 1994, n. 566 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

La Legge 1204/71 si applica (articolo 1 Legge 1204/71):

- alle lavoratrici subordinate, comprese le apprendiste, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro,
- alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo),
- alle dipendenti dalle regioni,
- alle dipendenti dalle provincie,
- alle dipendenti dai comuni,
- alle dipendenti dagli altri enti pubblici,
- alle dipendenti dalle società cooperative (anche se socie di queste ultime).

La Legge prevede una serie di norme protettive tra cui:

**Divieto di adibire le lavoratrici (articolo 3 Legge 1204/71) durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto:**

- al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;
- a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (articolo 5 DPR 1026/76);
- ad attività lavorative in condizioni di lavoro o ambientali che siano, a giudizio dell'Organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute della donna, anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Nel periodo di divieto le lavoratrici saranno adibite ad altre mansioni.

I lavori pericolosi, faticosi e insalubri riportati all'articolo 5 del DPR 1026/76 sono:

- I lavori previsti dagli articoli 1 e 2 del DPR 20 gennaio 1976 n. 432 recante la determinazione dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (*divieto durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto*) (vedi Tabella 1).
- I lavori indicati nella tabella allegata al DPR 19 marzo 1956 n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (*divieto durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto*) (vedi Tabella 2).
- I lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi (*divieto durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto*).
- I lavori che espongono alle malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 modificati dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1994, n. 336 (*divieto durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto*) (vedi Tabella 3).
- I lavori su scale e impalcature mobili e fisse (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).
- I lavori di manovalanza pesante (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).
- I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).

## Documenti

- I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).
- I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).
- I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali (*divieto durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto*).
- I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame (*divieto durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto*).
- I lavori di monda e trapianto del riso (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).
- I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto (*divieto durante la gestazione fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria*).
- Per i lavori che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti si applica l'articolo 69 del Decreto Legislativo 230/95: le donne gestanti non possono svolgere attività che le esponano al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti; è inoltre vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio da contaminazione. Spetta alle lavoratrici l'obbligo di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.

### **Interdizione obbligatoria dal lavoro (articolo 4 Legge 1204/71)**

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. I lavori per i quali è consigliabile l'anticipo dell'astensione obbligatoria dal lavoro sono stati elencati in una Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro datata 5 novembre 1990 e vengono qui di seguito riportati:

## Documenti

- lavori del personale medico e paramedico a contatto diretto con i malati in USL, ospedali, case di cura, stabilimenti termali, servizi socio-sanitari per anziani e handicappati, anche domiciliari, con esclusione del personale adibito a lavori di ufficio; nel caso che la lavoratrice sia esposta a sostanze tossico-nocive per la madre e per il prodotto del concepimento, si applica l'articolo 5 lettere b - c fin dall'inizio della gravidanza;
- lavori di assistenza ed insegnamento in centri per handicappati;
- lavori a contatto con i bambini, di insegnamento, assistenza, puericultura e ausiliari negli asili nido e nelle scuole materne;
- insegnamento di educazione fisica o di danza in ogni tipo di struttura;
- lavori continuativi ai sistemi informativi automatizzati, ai centralini telefonici ed altri che obbligano a posizione assisa continuativa per almeno 2/3 dell'ora di lavoro; qualora queste attività richiedano un particolare impegno psicofisico che configuri uno stato di stress e per il ritmo lavorativo e per le condizioni ambientali sfavorevoli, in particolare luminosità e rumore, si applica l'articolo 5 lettere b - c;
- lavori che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, ad esclusione degli animali da cortile.

### **Interdizione anticipata dal lavoro (articolo 5 Legge 1204/71)**

Sulla base di accertamento medico (di competenza dell'Azienda USL) l'Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi per i seguenti motivi:

- gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (articolo 5 lettera a);
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia (articolo 5 lettera b);
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni in caso di svolgimento di lavori ai quali sia vietato adibire la donna durante il periodo di gestazione (articolo 5 lettera c).

Nel primo caso (lettera a) l'interdizione anticipata viene disposta su richiesta dalla lavoratrice e l'accertamento sanitario è di competenza dell'Azienda USL dove risiede la lavoratrice gestante. Nei rimanenti casi (lettere b e c) l'interdizione anticipata viene disposta sia su richiesta dalla lavoratrice sia per iniziativa dell'Azienda USL ove ha sede il luogo di lavoro della lavoratrice gestante.

### **Riposi giornalieri (articolo 10 Legge 1204/71)**

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata (della durata di un'ora ciascuno), che comportano il diritto ad uscire dall'azienda; il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice usufruisce della camera di allattamento o dell'asilo nido istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. Il padre ha diritto a usufruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre sia deceduta o gravemente inferma (Sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1987).

**Per le lavoratrici a domicilio** la Legge 1204/71 prevede l'applicazione delle norme relative all'interdizione obbligatoria dal lavoro, anche anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto (articolo 4), con le stesse modalità sopra riportate; non viene in questo caso applicato l'articolo 5 (interdizione anticipata dal lavoro).

**Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari** la Legge 1204/71 prevede l'applicazione delle norme relative all'interdizione obbligatoria dal lavoro, anche anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto (articolo 4) e all'interdizione anticipata dal lavoro (articolo 5) con le stesse modalità sopra riportate

## **2. I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL e le lavoratrici madri**

Sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 1993, la Regione Emilia Romagna, con la Circolare n. 29 del 3 giugno 1993, ha stabilito che è compito delle Aziende USL eseguire i controlli sanitari per la tutela delle lavoratrici madri (valutazioni per astensione anticipata dal lavoro, accertamenti per il cambio mansione) e trasmettere tali valutazioni all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per l'emanazione e la trasmissione dei relativi provvedimenti.

## Documenti

Successivamente, il Ministero del Lavoro, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 395/93, nella Circolare n. 90 del 27 giugno 1996 ha espresso quanto segue:

- in riferimento ai provvedimenti relativi all'articolo 5 lettera a della Legge 1204/71 l'Ispettorato del Lavoro emanerà il provvedimento amministrativo richiesto semplicemente prendendo atto della certificazione medica fornita dalla USL;
- per i provvedimenti relativi all'articolo 5, lettere b e c, l'Ispettorato dovrà effettuare la valutazione delle condizioni di lavoro e della possibilità di cambio mansione, ma potrà emanare i relativi provvedimenti solo previa richiesta alle USL e tenendo conto degli accertamenti sanitari che si siano resi eventualmente necessari.

Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni legislative per la tutela delle lavoratrici madri spettano pertanto ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL ove ha sede il luogo di lavoro della lavoratrice, una serie di valutazioni relative alle condizioni di lavoro ed ambientali in cui la lavoratrice opera nonché alle mansioni che ella svolge durante la gravidanza e nei sette mesi che seguono al parto. Tali valutazioni possono essere effettuate a seguito di domande inoltrate all'Ispettorato del Lavoro dalle lavoratrici o dai datori di lavoro, oppure per iniziativa del Servizio stesso. Gli esiti delle valutazioni saranno inviati all'Ispettorato del Lavoro che provvederà ad emanare i relativi provvedimenti.

Ai sensi dell'**articolo 3, terzo comma, della Legge 1204/71** il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di propria iniziativa o in seguito a domanda della lavoratrice inoltrata all'Ispettorato del Lavoro effettua la valutazione di condizioni di lavoro o ambientali che possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e che impongano un cambio di mansione durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto per un periodo che può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, tenendo conto dello stato di salute dell'interessata.

Nel periodo di divieto è previsto lo spostamento ad altre mansioni. In caso di impossibilità al cambio di mansione può essere anticipata l'astensione obbligatoria dal lavoro fin dall'inizio della gravidanza (vedi articolo 5 lettera c).

La lavoratrice dovrà presentare:

- il certificato medico di gravidanza;
- oppure il certificato di nascita del bambino qualora si trovi al termine del periodo di interdizione obbligatoria (avendo ottenuto, durante la gestazione, l'astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'articolo 5 lettera a).



Ai sensi dell'**articolo 4, secondo comma, della Legge 1204/71** il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di propria iniziativa o in seguito a domanda della lavoratrice inoltrata all'Ispettorato del Lavoro valuta i casi in cui anticipare l'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data presunta del parto a causa di attività lavorative che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli per la lavoratrice gestante.

Ai sensi dell'**articolo 5, lettera b e lettera c, della Legge 1204/71** il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di propria iniziativa, in seguito a domanda della lavoratrice inoltrata all'Ispettorato del Lavoro o in seguito a domanda del datore di lavoro valuta i casi in cui si può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi, a causa di condizioni di lavoro o ambientali che possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia), oppure quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni in caso di svolgimento di lavori ai quali sia vietato adibire la donna durante il periodo di gestazione.

### **3. Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 645/1996**

#### **Campo di applicazione**

Il Decreto 645/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato (Decreto Legislativo 645/96, articolo 1).

Con il termine di lavoratrici si intendono evidentemente le lavoratrici subordinate (alle quali si applica la precedente Legge 1204/71) in quanto viene espressa l'esistenza di un datore di lavoro che deve essere informato sullo stato di gravidanza. Si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro estenda la tutela alle lavoratrici che, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 626/94, risultino equiparate alle lavoratrici subordinate (socie lavoratrici di cooperative o di società, utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviate presso datori di lavoro, allieve degli istituti di istruzione e universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici).

### **Obblighi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che vengono elencati nell'Allegato I alla legge che è qui di seguito riportato:

#### AGENTI

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- rumore;
- radiazioni ionizzanti;
- radiazioni non ionizzanti;
- sollecitazioni termiche;
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'articolo 75 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

## Documenti

- sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili); R45 (può provocare il cancro); R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e R47 (può provocare malformazioni congenite) ai sensi della Direttiva n° 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- agenti chimici che figurino nell'allegato VIII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - produzione di auramina col metodo michler;
  - lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone;
  - lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
  - processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- mercurio e suoi derivati;
- medicinali antimitotici;
- monossido di carbonio;
- agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

## PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

## CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non esauriente. Da rilevare che per la prima volta vengono esplicitamente menzionati alcuni fattori di rischio quali le sostanze etichettate R40, R46, R47; e nell'ambito degli agenti fisici, la fatica mentale, concetto poco definito che si presta ad interpretazioni soggettive; si ritiene pertanto opportuno, al fine di una univoca definizione, fare riferimento alla norma ISO 10075.

Al termine della suddetta valutazione il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici (Decreto Legislativo 645/96, articolo 4 comma 1). Il datore di lavoro è quindi

## Documenti

chiamato a compiere, in relazione agli specifici rischi, un percorso che comprende l'individuazione delle fonti di rischio, la valutazione dell'entità del rischio e l'individuazione delle modalità mediante le quali tutelare la salute delle lavoratrici in questione.

È preferibile che il datore di lavoro soggetto all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 626/94) integri tale documento con le valutazioni in merito ai rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

Spetta inoltre al datore di lavoro l'obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le conseguenti misure adottate (Decreto Legislativo 645/96, articolo 4 comma 2).

Viene ribadito il divieto del datore di lavoro di esporre le lavoratrici di cui sopra ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri come previsto dall'articolo 3 della Legge 1204/71 e dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1026/76. Tale divieto viene inoltre allargato agli agenti e alle condizioni riportate nell'Allegato II (Decreto Legislativo 645/96, articolo 3):

### **Lavoratrici gestanti**

#### AGENTI

##### 1. Agenti fisici.

Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea.

##### 2. Agenti biologici.

- Toxoplasma,
- virus della rosolia,

a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.

##### 3. Agenti chimici.

Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Documenti

## CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

### **Lavoratrici in periodo di allattamento**

## AGENTI

### 1. Agenti chimici.

Piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

## CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Anche in questo caso il legislatore precisa che tale elenco è da intendersi come non esauriente. Si deve infatti tenere presente che il mutamento dei cicli produttivi e dei materiali impiegati comporta la necessità di un continuo aggiornamento della tipologia degli agenti e delle condizioni presenti sul luogo di lavoro. È qui evidenziata la responsabilità del datore di lavoro nell'operare una valutazione dei rischi il più possibile reale e attuale di ciascuna azienda, che non può essere basata esclusivamente su elenchi chiusi di agenti e condizioni lavorative.

Si ricorda inoltre che le donne non possono essere adibite al lavoro nei cassoni ad aria compressa ed al servizio di assistenza sanitaria nelle camere di ricompressione (articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321).

Se viene individuata un'esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti, quali la modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro, per evitare tale esposizione. L'inosservanza di tale disposizione è punita con l'arresto fino a sei mesi (Decreto Legislativo 9 settembre 1994, n. 566).

In caso di impossibilità ad eseguire tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro disporrà il cambio mansione dandone informazione scritta all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio, specificando la mansione alla quale la lavoratrice verrà adibita, anche ai fini di una eventuale

## Documenti

astensione anticipata dal lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni inferiori a quelle abituali, le lavoratrici conservano la qualifica e la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte; nel caso di assegnazione a mansioni equivalenti o superiori si applica l'articolo 13 della Legge 300/70 (Decreto Legislativo 645/96, articolo 5).

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per eseguire: esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. I permessi devono essere preventivamente richiesti e successivamente documentati da apposita giustificazione contenente data e orario di effettuazione degli esami. (Decreto Legislativo 645/96, articolo 7).

È vietato adibire al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino nelle aziende manifatturiere anche artigiane. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali (articolo 5 Legge 903/77).

**Tabella 1 - Lavori, di cui agli articoli 1 e 2 del DPR 432/1976, ai quali è vietato adibire le lavoratrici durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto.**

**Articolo 1**

**A. ATTIVITÀ INDUSTRIALI**

1. Produzione di piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, vanadio e selenio.
2. Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all'imbottigliamento del metallo.
3. produzione e impiego del berillio e del cadmio, loro leghe e composti.
4. Raffinamento dei metalli preziosi.
5. Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, selenio, vanadio e di amalgama con mercurio.
6. Lavorazione del piombo metallico; fabbricazione e demolizione di oggetti di piombo e contenenti piombo.
7. Operazioni di tempera e di cementazione con cianuri; operazioni di tempera al piombo.
8. Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghe, del ferro e dell'acciaio; lavoro ai laminatoi; demolizione e riparazione dei forni.
9. Saldatura con leghe piombifere, ad eccezione delle microsaldature su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche e di quelle relative ai lavori di meccanica di precisione; decappaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere; smaltatura su metalli.
10. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
11. Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.
12. Lavori nelle fonderie di ghisa e di altre leghe, ad eccezione dei lavori di modelliera, di attrezzeria e di formatura delle anime.
13. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
14. Operazioni di galvanoplastica, di galvanostegia, di galvanotipia e di ossidazione anodica con impiego di cianuri, di composti del cromo o di acidi forti.
15. Pulitura con limatura di piombo o con composti di piombo.
16. Produzione di polveri metalliche.
17. Produzione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.
18. Produzione di acido solforico, di anidride solforosa e di solfiti; di acido nitrico.
19. Produzione del cromo, delle sue leghe e dei suoi composti, impiego del cromo e dei suoi composti.
20. Produzione degli ossidi e dei sali di bario.
21. Produzione di acido formico, di acido acetico, di acido benzoico, di acido ossalico e ossalati, di acido acrilico, di acido metacrilico, di acido malenico e dei loro derivati alogenati.

## Documenti

22. Produzione dell'acetilene, dell'aldeide formica, dell'aldeide acetica, dell'acroleina e della anidride acetica; impiego dell'aldeide formica, dell'acroleina e dell'anidride acetica.
23. Produzione di ammoniaca, di potassio e di sali di ammonio e di potassio.
24. Produzione delle sode per via elettrolitica con celle a catodo di mercurio.
25. Produzione di idrato, solfato, carbonato e perossido di sodio.
26. Produzione di fosforo e composti di fosforo, fosfatazione dei metalli.
27. Produzione degli alogeni e composti.
28. Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi, produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo e antimonio.
29. Produzione di composti di mercurio.
30. Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.
31. Produzione e utilizzazione industriale di preparati e composti arsenicali.
32. Produzione dell'ossido di zinco e dei sali di zinco; degli ossidi di manganese; dell'ossido di vanadio.
33. Produzione di benzolo, solfuro di carbonio, alcool ed etere di cloroetilici, cicloesano, mono e diclorobenzolo, nitrobenzolo, nitropropano, piridina, ossido di mesitile, isoforone, metilcellosolve, butilcellosolve, dimetilformammide, dimetilacetammide; lavorazioni che comportano l'impiego o la manipolazione delle sostanze sopraelencate oppure l'impiego o la manipolazione del cloroformio, del tetracloruro di carbonio, del tetracloroetano.
34. Estrazione di oli, di grassi, di essenze e di resine mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloroetano ed altri solventi tossici.
35. Produzione dei coloranti organici e dei prodotti intermedi.
36. Produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.
37. Produzione e impiego di naftalina e omologhi nonché dei loro derivati amminici alogenati e solfonati.
38. Produzione delle ammine seguenti: metilammina, etilammina, propilarnmina, trietilammina, etilendiammina, anilina e nitroanilina, dietilanilina, dimetilanelina, toluidina, benzidina, fenilidrazina, amminofenolo, cloroanilina, difenilammina e fenilendiammina.
39. Produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile (fosgene) e della cloropicrina.
40. Produzione in impianti centralizzati e distribuzione di gas per riscaldamento.
41. Distillazione, raffinamento e tutte le altre lavorazioni del petrolio e derivati; del catrame e derivati; degli scisti bituminosi e derivati.
42. Produzione e impiego dei composti organo-metallici (piombotetraetile, nichelcarbonile, ecc.).
43. Produzione di eteri; di ossidi di etilene, di essenze o di oli essenziali, quali trementina e canfora; produzione e trattamento di resine naturali.
44. Produzione delle resine sintetiche con impiego dell'acrilonitrile e degli isocianati organici.



45. Fabbricazione di oggetti di plastica limitatamente alla preparazione delle mescole contenenti composti di piombo.
46. Produzione degli alcaloidi.
47. Produzione e impiego dell'acido cianidrico, del cianogeno e loro derivati.
48. Produzione di carburo di calcio e di calciocianamide.
49. Produzione, imbottigliamento e utilizzazione industriale di gas compressi e liquefatti.
50. Produzione di collodio e di cellulose e fabbricazione di oggetti di cellulose.
51. Produzione della gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica limitatamente alla confezione delle mescole, alla vulcanizzazione a freddo, alla preparazione e applicazione delle soluzioni di gomma, alla lavorazione della gomma piombifera.
52. Lavori di carico e scarico di forni industriali destinati alla cottura o al trattamento di materiali a temperatura superiore a 500 gradi; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni non compresi in altre voci.
53. Produzione dell'alluminio.
54. Macinazione e raffinazione dello zolfo.
55. Produzione dei fiammiferi, limitatamente alla preparazione della pasta fosforica e alle operazioni di immersione e di essiccamento dei fiammiferi.
56. Concia delle pelli, limitatamente alla preparazione e manipolazione delle materie concianti, al trattamento con la calce, ai lavori alle fosse e ai bottali di concia, alla scarnitura a mano delle pelli, alla raffinazione delle pelli con impiego di benzina, benzolo, eteri ed altri solventi.
57. Secretaggio del pelo per cappelli; produzione e lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.
58. Produzione del rayon fino all'essiccamento del filato incluso.
59. Lavori che comportano l'impiego di cloruro di vinile e polivinile.
60. Carbonissaggio delle lane e sgrassatura con solventi tossici.
61. Ingiallimento e maturazione artificiale della frutta; solforazione delle sostanze alimentari in genere.
62. Lavori di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici; di taglio dei massi; fermo restando per i lavori sotterranei il divieto di cui all'art. 5, lettera d), della legge.
63. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti pulverulenti.
64. Industria delle ceramiche, limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici (vetrine) alla macinazione a secco delle materie prime, all'applicazione delle vernici, ove queste contengono piombo; demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni.
65. Produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie, limitatamente alla polverizzazione e mescola delle materie prime, alla fabbricazione delle perle, alla soffiatura dei vetri, alla opacatura ed incisione dei vetri con acido fluoridrico o con getto di sabbia, alla fabbricazione del vetro piombifero, alla pulitura, demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni.

66. Produzione di mole a smeriglio e di abrasivi.
67. Lavori nelle aziende grafiche, limitatamente alla pulitura dei caratteri tipografici, alla composizione a mano o a macchina, alla stereotipia, alla fotoincisione.
68. Lavorazione dei tabacchi, limitatamente alle operazioni di apertura delle balle, di cernita delle foglie non preventivamente inumidite, di fermentazione e demolizione dei cumuli di fermentazione, di essiccamento nei locali chiusi, di macinazione e setacciatura, di produzione degli estratti e di trinciatura.
69. Operazioni di derattizzazione e di disinfestazione.
70. Manipolazione, cernita e lavorazione delle ossa e delle sostanze cornee; trattamento di altri residui animali.
71. Raccolta, scarico e cernita delle immondizie; vuotatura dei pozzi neri; lavori nelle fogne.
72. Lavori nei macelli.
73. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
74. Lavori nei porti, limitatamente alle operazioni di scarico e stivaggio delle merci e alle altre operazioni che si compiono nelle stive.
75. Lavori edilizi, limitatamente alle operazioni di demolizione, alle operazioni di allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni, alla preparazione degli impasti di cemento, fermo restando il divieto di adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori dei 18 anni, stabilito dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
76. Operazioni di tesatura di cavi e trespolti allestimento o smontaggio di armature, preparazione degli impasti di cemento e trasporto delle strutture edili.
77. Lavori di catramatura e di bitumatura.
78. Produzione di calce ventilata.
79. Lavori ai cementifici limitatamente alle mescole, alla macinazione e all'insaccamento.
80. Manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione degli ascensori e dei montacarichi.
81. Produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità, limitatamente alla manovra, pulizia, manutenzione e riparazione dei quadri di distribuzione, e a tutte le operazioni che si riferiscono alle macchine generatrici, agli inseritori e disgiuntori di corrente, agli apparecchi e alle linee serventi la corrente.
82. Lavori nei pozzi, cisterne e ambienti confinanti in genere.
83. Lavori con impiego di martelli pneumatici mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
84. Lavori nelle sale di prova industriale dei motori a combustione interna, a scoppio o a reazione.
85. Sbiancatura e tintura a base di prodotti tossici della carta, della paglia e delle fibre tessili.
86. Lavorazione dell'amianto; produzione dei conglomerati a base di amianto; manipolazione ed applicazioni industriali di prodotti a base di amianto.
87. Lavori nei magazzini frigoriferi.

## Documenti

88. Produzione di ormoni e loro derivati.
89. Produzione di grafite.

### B. ATTIVITÀ NON INDUSTRIALI

#### a) Agricoltura

1. Lavori comportanti la lavorazione la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.
2. Lavori in risaie.
3. Lavori nei magazzini frigoriferi.
4. Accesso ai locali delle cantine di fermentazione nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre, ai silos, cisterne, serbatoi, pozzi o fosse settiche ed altri ambienti confinanti.
5. Condotta e manutenzione di veicoli di trasporto e macchine operatrici con propulsione meccanica; agganciamento di rimorchi, di attrezzi o di utensili ai trattori agricoli.
6. Condotta e governo dei tori e degli stalloni.
7. Legaggio ed abbattimento degli alberi, maneggio e trasporto dei tronchi.

#### b) Altre attività

1. Lavori nei magazzini frigoriferi.
2. Imbottigliamento e distribuzione di gas compressi e liquefatti.
3. Commercio all'ingrosso di stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (compresi i rottami metallici).
4. Commercio all'ingrosso di pesticidi.
5. Lavori nelle macellerie che comportano lo uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
6. Lavori di carico e scarico nelle imprese di trasporto; lavori di facchinaggio.
7. Impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica della persona.
8. Operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
9. Lavori nelle imprese di pulizia con impiego di scale, ponti mobili e di ogni altro mezzo di elevazione di altezza superiore a un metro, di pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
10. Preparazione ed impiego dei fanghi negli stabilimenti idrotermali.

11. Lavori del personale ausiliario per l'assistenza ai malati negli istituti di cura pubblici e privati, compresi i gabinetti di analisi cliniche e microbiologiche e i gabinetti di radiologia.<sup>3</sup>
12. Rifornimento di carburanti ad autoveicoli e motoveicoli.

## Articolo 2

### A. ATTIVITÀ INDUSTRIALI

1. Lavori di levigatura, arrotatura e pulitura con mezzi meccanici; lavori alle macchine a stampo o a impronta; lavoro alle macchine trancianti, alle seghe circolari o a nastro.
2. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle fiame e dei peli; operazioni di sfilacciatura delle lane meccaniche.
3. Lavori di tintura, di fissaggio e di candeggio dei filati e dei tessuti, nei quali si preparano o si usano colori o bagni di sostanze tossiche.
4. Lavorazione del cappello, limitatamente alle operazioni di pomiciatura, spazzolatura e rasatura.
5. Lavorazione della madreperla e del corallo.
6. Produzione di concimi chimici, limitatamente alle operazioni in cui si sviluppano polveri, gas e vapori nocivi.
7. Operazioni inerenti alla dezuccherazione del melasso col processo alla barite.
8. Produzione di alcool e di sostanze alcoliche limitatamente alle operazioni di distillazione e di fermentazione.
9. Lavorazioni nelle quali si impiegano derivati amminici, alogenati, nitrati, solforati e fosforati degli idrocarburi aromatici e dei fenoli.
10. Produzione di solventi organici non contemplati nell'art. 1.
11. Lavorazioni comportanti la preparazione o l'impiego di prodotti o sostanze in soluzione con: toluolo, xilolo, trementina, cloro e nitrometano, dicloroetano, dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, chetoni (ad eccezione dell'acetone e del butanone), alcool metilico, formiato di metile, formiato di etile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di butile, acetato di isobutile, acetato di amile, acetato di esile secondario, metilcicloesano, diossano, nitroetano.
12. Produzione di saponi limitatamente alle operazioni di saponificazione e a quelle inerenti al trasferimento e all'impiego degli alcali concentrati; produzione dei detersivi sintetici limitatamente alla preparazione dei derivati solfonati, all'essiccazione ed insaccamento alla manipolazione di enzimi, alcali e sbiancanti ottici ad alta concentrazione.

---

<sup>3</sup> In base all'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale dei Rapporti del Lavoro, Divisione VI, Prot. n. 8454 del 2/2/1993) tale divieto va esteso a tutto il personale addetto ai lavori sopra menzionati (e non soltanto al personale ausiliario), quindi a tutte le lavoratrici che prestano la loro attività nei reparti di degenza, ambulatori, laboratori di analisi, reparti di radiologia, indipendentemente dalla loro qualificazione professionale.

## Documenti

13. Lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo.
14. Lavorazioni che si compiono nei locali dei forni delle vetrerie (non contemplate nella tabella A).
15. Seconda lavorazione del vetro mediante cannello o fiamma a gas per la produzione di lampade elettriche, ampole, impiego delle pompe a mercurio.
16. Fabbricazione degli specchi, limitatamente alle operazioni inerenti alla preparazione ed applicazione delle sostanze speculari ed all'essiccamento.
17. Lavori ai forni per laterizi, refrattari, gres, ceramiche, cemento e calce, fermo restando il divieto di cui al n. 52 - Tabella A dell'art. 1.
18. Lavori nei magazzini e depositi di materie tossiche, infiammabili od esplosivi o di materiali pulverulenti.
19. Lavori nei laboratori di riparazione e revisione delle pellicole cinematografiche.
20. Lavori nelle cabine di proiezione cinematografica.
21. Lavorazione meccanica di legni esotici.
22. Microsaldature con leghe piombifere su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche, nei lavori di meccanica di precisione, nelle industrie elettrotecnica, elettronica e metalmeccanica.
23. Lavori di modelleria, di attrezzeria e di formatura delle anime nelle fonderie di ghisa e di altre leghe ferrose.
24. Produzione dell'allumina.
25. Fabbricazione della lana di vetro e molatura dei vetri nell'industria vetraria.
26. Pulitura meccanica dei metalli.
27. Produzione di carta trasparente fino all'essiccamento del foglio incluso.
28. Lavori nelle aziende grafiche inerenti alla cromolitografia con colori o polveri piombiferi, alla rotocalcografia, alla scomposizione e manipolazione in genere di caratteri tipografici.
29. Macinazione del gesso e della calce.
30. Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata.

## B. ATTIVITÀ NON INDUSTRIALI

### a) Agricoltura

1. Lavori che comportano l'impiego di sostanze tossiche o altrimenti pericolose (maturazione artificiale della frutta o ortaggi).

### b) Altre attività

1. Manovra di montacarichi.
2. Lavori che comportano l'apprestamento di cure agli animali, o il contatto con essi, con i loro cadaveri o con ogni altra materia infetta o contaminata quando questi lavori implicano un rischio di infezione o di contaminazione grave.
3. Impiego di fanghi negli stabilimenti idrotermali.

**Tabella 2 - Lavori, di cui alla tabella allegata al DPR 303/1956, ai quali è vietato adibire le lavoratrici durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto**

1. Antimonio, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione dell'antimonio;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla produzione di colori, vernici e mastici;
  - alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri;
  - alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di essi;
  - all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica;
  - alla vulcanizzazione e colorazione della gomma;
  - alla tintura e stampaggio dei tessuti.
2. Arsenico, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione dell'arsenico;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - ai lavori di pulitura, verniciatura e smaltatura;
  - alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
  - alla tintura dei filati e dei tessuti;
  - alla concia delle pelli.
3. Bario e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del bario;
  - alla produzione degli ossidi e dei sali.
4. Berillio, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del berillio;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti;
  - alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari.
5. Cadmio, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del cadmio;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla cadmiatura;
  - alla fabbricazione degli accumulatori.
6. Cromo, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del cromo;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla cromatura;
  - alla concia delle pelli.
7. Fosforo e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del fosforo;
  - all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
  - all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo.

## Documenti

8. Manganese, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del manganese;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla fabbricazione di pile a secco;
  - alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
  - alla produzione dei fiammiferi;
  - alla saldatura con elettrodi al manganese.
9. Mercurio, amalgame e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del mercurio;
  - alla preparazione delle amalgame e dei composti;
  - alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono alla azione del mercurio);
  - alla lavorazione del pelo per capelli (secretaggio);
  - alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali;
  - alla lavorazione in nero del feltro secretato;
  - alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;
  - alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
  - alla fabbricazione di inneschi;
  - al trattamento dei minerali auriferi e argentiferi di recupero;
  - all'impiego di pompe e mercurio;
  - all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici di mercurio;
  - alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio e composti;
10. Nichel, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla raffinazione del nichel;
  - alla produzione e all'impiego del nichel-carbonile;
11. Piombo, leghe e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del piombo;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici;
  - alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; alla cernita e al ricupero dei materiali piombiferi;
  - alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;
  - alla composizione tipografica a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);
  - alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
  - alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori;
  - alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;
  - alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
  - alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero;

## Documenti

- alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
  - alle operazioni di tempera con bagno di piombo;
  - alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo;
  - alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;
  - all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere);
  - alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;
  - alla produzione della gomma, guttaperga ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
  - alla lavorazione della gomma piombifera.
12. Selenio, leghe e composti - Lavoratori addetti:
- alla produzione del selenio;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla preparazione di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma.
13. Vanadio, leghe e composti - Lavoratori addetti:
- alla produzione del vanadio;
  - alla pulitura degli impianti di combustione della nafta ed al ricupero delle ceneri relative;
  - alla preparazione delle leghe e dei composti;
  - all'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;
  - alla preparazione delle miscele per a fabbricazione del vetro.
14. Bromo e composti - Lavoratori addetti:
- alla produzione del bromo;
  - all'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.
15. Cloro e composti - Lavoratori addetti:
- alla produzione del cloro e dello acido cloridrico;
  - all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei processi chimici industriali;
  - al decapaggio dei metalli con acido cloridrico;
  - all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.
16. Fluoro e composti - Lavoratori addetti:
- alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
  - alla preparazione dei composti del fluoro;
  - alla incisione del vetro;
  - alla preparazione della criolite artificiale;
  - alla elettrolisi dell'allumina con impianto di criolite.



## Documenti

17. Iodio e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione dello iodio;
  - alla preparazione dei composti.
18. Acido cianidrico e composti - Lavoratori addetti:
  - alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
  - alla derattizzazione e disinfestazione;
  - alla distruzione di parassiti alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale);
  - alla depurazione chimica del gas illuminante;
  - alle operazioni di galvanoplastica;
  - alle operazioni di tempera e di cementazione;
  - alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei disocianati organici).
19. Acido nitrico e gas nitrosi - Lavoratori addetti:
  - alla produzione dell'acido nitrico;
  - alla produzione della nitrocellulosa;
  - alla produzione degli esplosivi con processi di nitratura;
  - alla produzione di coloranti azoici;
  - al decapaggio ed all'incisione dei metalli;
  - alle saldature ossiacetilenica e ad arco.
20. Cloropirina (nitrocloroformio) - Lavoratori addetti:
  - alla produzione della cloropirina;
  - alla distribuzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale).
21. Anidride solforosa - Lavoratori addetti:
  - alla produzione dello zolfo;
  - alla produzione dell'anidride solforosa;
  - alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
  - alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in generale;
  - alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale;
  - alla fusione dell'elektron.
22. Acido solforico - Lavoratori addetti:
  - al carbonissaggio delle lane;
  - al decapaggio dei metalli;
  - alla produzione dello zinco elettrolitico;
  - alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli oli;
  - all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.
23. Idrogeno solforato - Lavoratori addetti:
  - alla raffinazione degli oli minerali;
  - alla filatura della viscosa;
  - alla vuotatura dei pozzi neri.

## Documenti

24. Cloruro di zolfo - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del cloruro di zolfo;
  - alla vulcanizzazione della gomma.
25. Ossido di carbonio - Lavoratori addetti:
  - alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
  - alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
  - alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
  - alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
  - alla prova di motori a combustione interna o a scoppio.
26. Cloruro di carbonile (fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato) - Lavoratori addetti:
  - alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato.
27. Tetracloruro di carbonio - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del tetracloruro di carbonio;
  - all'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
  - alla carica degli estintori;
  - alla produzione delle miscele frigorifere (freon).
28. Solfuro di carbonio - Lavoratori addetti:
  - alla produzione di solfuro di carbonio;
  - all'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
  - al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto;
  - alla vulcanizzazione della gomma;
  - alla disinfezione e derattizzazione in quanto assuma carattere professionale.
29. Aldeide formica e acido formico - Lavoratori addetti:
  - alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
  - alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
  - alla fabbricazione dei compensati di legno;
  - al trattamento antipiega dei tessuti.
30. Etere di petrolio e benzina - Lavoratori addetti:
  - alla distillazione e raffinazione del petrolio;
  - alla preparazione delle miscele di benzina;
  - alla preparazione e all'impiego di solventi a base di benzina.
31. Piombo tetraetile - Lavoratori addetti:
  - alla produzione del piombo tetraetile;
  - alla etilazione della benzina;
  - alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.

## Documenti

32. Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati - Lavoratori addetti:
- alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati;
  - all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;
  - all'impiego di solventi contenenti glicoli.
33. Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi) - Lavoratori addetti:
- alla produzione degli idrocarburi benzeici ed omologhi;
  - alla rettificazione del benzolo e degli omologhi;
  - all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;
  - alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
  - alla rotocalcografia.
34. Fenoli, tiofenoli e cresoli - Lavoratori addetti:
- alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
  - all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;
  - alla distribuzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma carattere professionale o di lavorazione industriale).
35. Derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli - Lavoratori addetti:
- alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.
36. Derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli - Lavoratori addetti:
- alla produzione dei derivati alogenati nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.
37. Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi - Lavoratori addetti:
- alla produzione della naftalina ed omologhi, dei naftoli e naftilamine; dei derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.
38. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di metile, ioduro di metile) - Lavoratori addetti:
- alla produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
  - all'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.

## Documenti

39. Acetone e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetilene e acetilacetone - Lavoratori addetti:
- alla produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
  - all'impiego di solventi contenenti acetone.
40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, alcool isopropilico e alcool metilico - Lavoratori addetti:
- alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
  - all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
41. Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile) - Lavoratori addetti:
- alla produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
  - all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
42. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico) - Lavoratori addetti:
- alla produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
  - all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
  - all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
43. Acridina - Lavoratori addetti:
- alla produzione dell'acridina;
  - all'impiego dell'acridina nell'industria farmaceutica e dei coloranti.
44. Piridina - Lavoratori addetti:
- alla produzione della piridina;
  - all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
  - all'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;
  - all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
  - all'impiego di solventi contenenti piridina.
45. Radio, raggi X e sostanze radioattive - Lavoratori addetti:
- alla produzione di sostanze radioattive;
  - alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e sostanze radioattive.
46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse - Lavoratori addetti:
- alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi;
  - alla saldatura ad arco.

## Documenti

47. Sostanze cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui) - Lavoratori addetti a operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui.
48. Vibrazioni e scuotimenti - Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.
49. Rumori - Lavoratori addetti:
  - lavoro dei calderai;
  - ribaditura dei bulloni;
  - battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
  - prove dei motori a scoppio e a reazione;
  - produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli;
  - fabbricazione di chiodi;
  - lavoro ai telai meccanici per tessitura.
50. Ferro (ossido) - Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla inalazione di polvere di ossido di ferro.
51. Polveri di zolfo - Lavoratori addetti alla macinazione e alla raffinazione dello zolfo.
52. Polveri di talco - Lavoratori addetti:
  - alla produzione e alla lavorazione del talco;
  - alla talcatatura nella lavorazione della gomma.
53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta - Lavoratori addetti:
  - alla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa e juta;
  - alla filatura e tessitura della canapa e della juta.
54. Anchilostomiasi - Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.
55. Carbonchio e morva - Lavoratori addetti:
  - alle infermerie per animali;
  - ai macelli;
  - alle sardigne;
  - alla concia delle pelli;
  - alla lavorazione del crine;
  - alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali.
56. Leptosirosi
  - lavori nelle fogne e nei canali;
  - lavori di bonifica in terreni paludosi.
56. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili - Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promiscue).

**Tabella 3 - Lavori, che espongono alle malattie professionali indicate nel DPR 336/1994, ai quali è vietato adibire le lavoratrici durante la gestazione fino a 7 mesi dopo il parto.**

MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA

1. Malattie causate da:
  - piombo, leghe e suoi composti inorganici,
  - composti organici del piombo, con le loro conseguenze dirette.
2. Malattie causate da:
  - mercurio, amalgame e composti inorganici,
  - composti organici del mercurio, con le loro conseguenze dirette.
3. Malattie causate da:
  - fosforo e suoi composti inorganici,
  - composti organici del fosforo, con le loro conseguenze dirette.
4. Malattie causate da:
  - arsenico, leghe e composti inorganici,
  - composti organici dell'arsenico, con le loro conseguenze dirette.
5. Malattie causate da:
  - cromo, leghe e composti del cromo trivalente,
  - composti del cromo esavalente, con le loro conseguenze dirette.
6. Malattie causate da: berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
7. Malattie causate da cadmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
8. Malattie causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
9. Malattie causate da:
  - nichel, leghe e composti inorganici,
  - nichel tetracarbonile,con le loro conseguenze dirette.
10. Malattie causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
11. Malattie causate da alogeni e loro composti inorganici:
  - fluoro,
  - cloro,
  - bromo,
  - iodio,con le loro conseguenze dirette.
12. Malattie causate da:
  - acido nitrico,
  - ossidi di azoto,
  - ammoniaca,con le loro conseguenze dirette.

## Documenti

13. Malattie causate da:
  - anidride solforosa e acido solforico,
  - idrogeno solforato,con le loro conseguenze dirette.
14. Malattie causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
15. Malattie causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
16. Malattie causate da osmio leghe e composti con le loro conseguenze dirette.
17. Malattie causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
18. Malattie causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
19. Malattie causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
20. Malattie causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette.
21. Malattie causate da acido carbammico, tiocarbammico, carbammati e tiocarbammati, con le loro conseguenze dirette.
22. Malattie causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette.
23. Malattie causate da:
  - ozono,
  - ozonuri e perossidi,con le loro conseguenze dirette.
24. Malattie causate da:
  - acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno,
  - acido isocianico ed isocianati,con le loro conseguenze dirette.
25. Malattie causate da:
  - alcoli e derivati,
  - glicoli e derivati,con le loro conseguenze dirette.
26. Malattie causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette.
27. Malattie causate da cloruro di carbonile, con le loro conseguenze dirette.
28. Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.
29. Malattie causate da:
  - idrocarburi alifatici saturi,
  - idrocarburi alifatici non saturi,
  - idrocarburi aliciclici,con le loro conseguenze dirette.
30. Malattie causate da idrocarburi aromatici, mononucleari e polinucleari, con le loro conseguenze dirette.
31. Malattie causate da:
  - nitroderivati degli idrocarburi alifatici,
  - esteri nitrici,con le loro conseguenze dirette.

## Documenti

32. Malattie causate da chinoni e derivati, con le loro conseguenze dirette.
33. Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette.
34. Malattie causate da:
  - amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati,
  - amine aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati,
  - idrazine aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati,con le loro conseguenze dirette.
35. Malattie causate da:
  - derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici mononucleari e polinucleari,
  - derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi,con le loro conseguenze dirette.
36. Malattie causate da:
  - cloruro di vinile,
  - altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici,con le loro conseguenze dirette.
37. Malattie causate da chetoni e derivati alogenati, con le loro conseguenze dirette.
38. Malattie causate da:
  - eteri ed epossidi e loro derivati alogenati,
  - esteri organici e derivati,con le loro conseguenze dirette.
39. Malattie causate da:
  - aldeidi e loro derivati,
  - acidi organici, tioacidi e anidridi, e loro derivati,con le loro conseguenze dirette.
40. Asma bronchiale primario estrinseco con le sue conseguenze dirette causato dai seguenti asmogeni professionali non considerati in altre voci:
  - sali di platino, palladio, cobalto,
  - prepolimeri, oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche,
  - colofonia, gomma arabica,
  - enzimi proteolitici e glicolitici (amilasi, lisozima),
  - derivati di animali, compresi gli acari ed altri artropodi,
  - pellicce e piume,
  - polveri e/o farine di cereali, caffè verde, cacao, carrube e soia,
  - miceti e *B. Subtilis*,
  - farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi),
  - residui di estrazione dell'olio di ricino,



## Documenti

- polveri di legno,
  - persolfati.
41. Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate causate da miceti, altre sostanze vegetali o animali o sostanze chimiche, con le loro conseguenze dirette.
  42. Malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze e materiali:
    - catrame, bitume, pece, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati,
    - paraffine grezze, oli minerali, fluidi lubrorefrigeranti, cere, loro miscele e formulati,
    - resine naturali, artificiali e sintetiche oligomeri, elastomeri, gomma arabica, caprolattame,
    - oli di lino, trementina, suoi distillati e residui, lacche, vernici, smalti e pitture,
    - cemento e calce,
    - alcali caustici, cloruro di sodio, persolfato di ammonio e acido tannico,
    - detersivi,
    - conchiglie, coralli e madreperla,
    - antibiotici, disinfettanti e sulfamidici,
    - legni ed altre sostanze vegetali.
  43. Pneumoconiosi da polveri di silicati con le loro conseguenze dirette.
  44. Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie, con le loro conseguenze dirette.
  45. Pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio, con le loro conseguenze dirette.
  46. Pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone conseguenti ad alveoliti da polveri di "metalli duri" (carburi metallici sintetizzati), con le loro conseguenze dirette.
  47. Siderosi.
  48. Bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali ed animali, con le loro conseguenze dirette.
  49. Bronchite cronica ostruttiva.
  50. Ipoacusia e sordità da rumori
  51. Malattie causate da:
    - radiazioni ionizzanti,
    - laser e onde elettromagnetiche,con le loro conseguenze dirette.
  52. Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e trasmesse al sistema mano - braccio, con le loro conseguenze dirette.
  53. Malattie causate da lavori subacquei ed in camere iperbariche.
  54. Cataratta da energie raggianti.
  55. Anchilostomiasi, con le loro conseguenze dirette.
  56. Malattie neoplastiche causate dall'asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone.
  57. Malattie neoplastiche causate da polvere di legno: carcinoma delle cavità nasali e paranasali.

## Documenti

58. Malattie neoplastiche causate da polvere di cuoio: carcinoma delle cavità nasali e paranasali.

### MALATTIE PROFESSIONALI DELL'AGRICOLTURA

1. Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette.
2. Malattie causate da:
  - composti inorganici dell'arsenico,
  - composti organici dell'arsenico,con le loro conseguenze dirette.
3. Malattie causate da:
  - composti inorganici del mercurio,
  - composti organici del mercurio,con le loro conseguenze dirette.
4. Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette.
5. Malattie causate da:
  - composti inorganici del fosforo,
  - composti organici del fosforo,con le loro conseguenze dirette.
6. Malattie causate da:
  - derivati clorurati degli idrocarburi alifatici,
  - derivati bromurati degli idrocarburi alifatici,con le loro conseguenze dirette.
7. Malattie causate da:
  - derivati del benzolo ed omologhi,
  - derivati dei fenoli ed omologhi,
  - derivati dei cresoli ed omologhi,con le loro conseguenze dirette.
8. Malattie causate dai composti del rame, con le loro conseguenze dirette.
9. Malattie causate da derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico, con le loro conseguenze dirette.
10. Malattie causate da:
  - polisolfuri di bario,
  - polisolfuri di calcio,
  - polisolfuri di sodio,con le loro conseguenze dirette.
11. Malattie causate da composti organici dello stagno, con le loro conseguenze dirette.
12. Malattie causate da derivati degli arilsolfoni, con le loro conseguenze dirette.
13. Malattie causate dai fenossiderivati, con le loro conseguenze dirette.
14. Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette.

## Documenti

15. Malattie causate dai derivati delle diazine e delle triazine, con le loro conseguenze dirette.
16. Malattie causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette.
17. Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico, con le loro conseguenze dirette.
18. Malattie causate da:
  - ammoniaca,
  - altri concimi azotati,con le loro conseguenze dirette.
19. Malattie causate da cianocomposti, con le loro conseguenze dirette.
20. Malattie causate da chinoni, con le loro conseguenze dirette.
21. Malattie causate da:
  - zolfo,
  - anidride solforosa,con le loro conseguenze dirette.
22. Malattie causate da:
  - composti amminici,
  - composti ammidici,con le loro conseguenze dirette.
23. Malattie cutanee causate da oli minerali.
24. Asma bronchiale primario estrinseco causato da sostanze vegetali e derivati animali, con le sue conseguenze dirette.
25. Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate, causate da miceti e da altre sostanze vegetali o animali, con le loro conseguenze dirette.
26. Ipoacusia e sordità da rumori.
27. Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano - braccio, con le loro conseguenze dirette.



## INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE O TEMPORANEO

Bologna, 18/04/1997

### Premessa

Come stabilito dal Decreto Legislativo 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, si intende per sorveglianza sanitaria l'insieme degli accertamenti preventivi e periodici svolti al fine di valutare l'idoneità del lavoratore ad una specifica mansione. La sorveglianza sanitaria è effettuata da un Medico Competente, cioè da un medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o altre discipline equipollenti, oppure di docenza o libera docenza in medicina del lavoro o altre discipline equipollenti, oppure di autorizzazione di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo 277/1991.

**La sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora sussistano le condizioni** indicate da specifiche leggi (ad esempio: DPR 303/1956, DPR 1124/1965, D.Lgs 277/1991, D.Lgs 626/1994): **in tali situazioni l'obbligo si applica a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.** Pertanto, nel caso in cui al termine della valutazione dei rischi sia emersa un'esposizione dei lavoratori a fattori di rischio per la salute per i quali la legge impone la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre a visite preventive e periodiche i lavoratori, siano essi assunti a tempo indeterminato oppure stagionali o con contratto di lavoro temporaneo.

L'applicazione delle norme sulla sorveglianza sanitaria può determinare alcuni problemi legati alla natura del contratto di lavoro stagionale o temporaneo. Può accadere infatti che un'azienda, previo accertamento preventivo, abbia assunto un lavoratore per adibirlo ad una determinata mansione e lo impieghi per un tempo inferiore all'intervallo stabilito dal Medico Competente per eseguire le successive visite periodiche (a cui il lavoratore evidentemente non verrà sottoposto); in caso di nuova assunzione dello stesso lavoratore per la medesima mansione, anche nell'ipotesi in cui sia trascorso un tempo inferiore alla periodicità delle visite, il datore di lavoro dovrà necessariamente sottoporlo ad una nuova visita preventiva.

Parimenti il lavoratore che svolga una specifica mansione a tempo determinato, anche per brevi periodi e in aziende diverse, verrà sottoposto a numerosi accertamenti preventivi per valutare l' idoneità alla stessa mansione.

Poiché nello spirito della legge, la sorveglianza sanitaria va considerata a pieno titolo come una delle attività di prevenzione dei rischi da lavoro e non come mero adempimento burocratico, la Task Force della Regione Emilia-Romagna per l'applicazione del Decreto Legislativo 626/1994 suggerisce le seguenti indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con contratto temporaneo o stagionale.

### **Adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria in caso di lavoro stagionale o temporaneo**

1. Fermo restando (se ricorre) l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica il personale assunto a tempo indeterminato, anche il personale temporaneo o stagionale deve possedere l' idoneità specifica alla mansione (qualora venga impiegato in attività per le quali la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria); tale obbligo è valido anche per quelle aziende che non hanno nominato il Medico Competente, in quanto non hanno personale dipendente o a questo equiparato (ad esempio aziende familiari o ditte individuali), qualora assumano lavoratori stagionali o con contratto di lavoro temporaneo.
2. Le aziende che impiegano personale stagionale o con contratto di lavoro temporaneo potranno avvalersi della collaborazione di uno o più Medici Competenti, che ciascuna azienda dovrà formalmente nominare.
3. Il personale assunto con contratto di lavoro temporaneo o stagionale dovrà essere in possesso di una idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal Medico Competente.
4. Il certificato di idoneità ad una mansione specifica dovrà indicare chiaramente il **fattore di rischio** preso in considerazione (ad esempio, rumore, pesticidi, movimentazione manuale di carichi, ecc.) e la **durata** dell' idoneità stessa (intesa come il periodo che intercorrerebbe, a norma di legge, tra la visita preventiva e la successiva visita periodica).
5. L' idoneità alla mansione specifica potrà essere considerata valida fino alla scadenza da ogni altra azienda che abbia nominato lo stesso Medico Competente, a condizione che il lavoratore non venga esposto a fattori di rischio diversi da quelli

espressamente indicati nell' idoneità stessa. Qualora ciò si verifichi, sarà necessario sottoporre la persona ad una nuova visita per il rilascio dell' idoneità specifica.

6. All'atto dell'assunzione di personale con contratto di lavoro temporaneo o stagionale le aziende non potranno avvalersi di certificati di idoneità redatti da Medici Competenti non nominati dall'azienda. Ne deriva l'opportunità che aziende incidenti sullo stesso bacino territoriale designino lo stesso Medico competente, in modo da poter usufruire delle opportunità qui indicate. Tra l'altro, in questo modo, il Medico Competente potrà assolvere a tutti i vari obblighi nei confronti dell'azienda (ad esempio sopralluoghi periodici).
7. Il Medico Competente effettuerà altresì le visite richieste dal lavoratore ai sensi dalla lettera i), comma 1, articolo 17, D.Lgs 626/94, a carico del datore di lavoro presso cui in quel momento opera il lavoratore.

### **Disposizioni particolari per i minori**

Nel settore agricolo e in quello turistico è frequente l'impiego di minori in lavori di tipo stagionale; si ritiene pertanto opportuno precisare che il lavoro dei minori è tutelato, oltre che dalla normativa generale, anche da disposizioni legislative specifiche.

Fatte salve le attività svolte dal Medico Competente aziendale nei casi previsti, i minori possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei alla mansione cui saranno adibiti mediante visita medica; tale disposizione vale per qualsiasi tipo di mansione (articolo 8, Legge 977/1967). Le visite mediche preventive e periodiche dei **minori** devono essere eseguite presso l'Azienda USL (articolo 11, Legge 977/1967) secondo le periodicità qui di seguito riportate:

- di norma le visite mediche periodiche dei minori devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno (articolo 9, Legge 977/1967);
- in attività lavorative industriali che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al DPR 303/1956, le visite mediche periodiche devono essere eseguite ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa (articolo 9, Legge 977/1967);
- in attività lavorative non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al DPR 303/1956, le visite mediche periodiche devono essere eseguite ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa (articolo 1 DPR 479/1975);

## Documenti

- per tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata, la visita è immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di infezione (articolo 1 DPR 479/1975);
- i minori, nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attività: lavori in risaia, diserbo dei canali, lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi, lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi (articolo 2 DPR 479/1975).



**Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome**



**LINEE GUIDA E MODALITÀ OPERATIVE PER  
L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94 IN  
RELAZIONE ALLA EMANAZIONE DEL DPR 459/96  
(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
"MACCHINE")**

*A cura del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano*

*Approvato il 9 ottobre 1997 dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome e Trento e  
Bolzano*

## **Sommario**

1. Premessa
2. Immissione sul mercato e messa in servizio
3. Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 (macchine usate)
4. Attività di vigilanza: modalità operative
5. Norme armonizzate e norme di buona tecnica
6. Macchine rientranti nella disciplina di cui al D.M. 12/9/59
7. Allegati

Hanno partecipato al gruppo di lavoro coordinato dalla Regione Lombardia:

- Norberto Canciani, Marco Canesi, Pierluigi Pieri, Crescenzo Ruggiero (Lombardia)
- Fausto Calzolari, Avio Ferraresi (Emilia Romagna)
- Carlo Formici, Nazareno Previato (Veneto)
- Giovanni Delia, Andrea Dotti (Piemonte)
- Paola Pasquinelli (Toscana)
- Mario Roberti (Liguria)
- Roberto Ravaglia (in rappresentanza dell'UNI)

*Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome*



**LINEE GUIDA E MODALITÀ OPERATIVE PER  
L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/96**

**(RECEPIMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 92/57  
CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI  
SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI)**

*A cura del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle  
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano*

*Approvato il 9 ottobre 1997 dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e  
Bolzano*

## **Sommario**

1. Premessa
2. Entrata in vigore
3. Campo di applicazione
4. Obblighi del committente e del responsabile dei lavori
5. Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori
6. Lavoratore autonomo
7. Obblighi dei datori di lavoro
8. Notifica preliminare
9. Modalità di attuazione della valutazione del rumore
10. Applicabilità del D.Lgs 758/94
11. Allegato II del D.Lgs 494/96 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 11, comma 1
12. Allegati



## **DECRETO LEGISLATIVO 14 Agosto 1996 n. 494**

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

### **LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/96**

**INTEGRAZIONI OPERATIVE PREDISPOSTE DALLA TASK  
FORCE DELL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA AL DOCUMENTO "*LINEE GUIDA PER  
L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 494/96*" PRODOTTO DAL  
COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME ED APPROVATO IN DATA 09/10/97**

## **Indice**

### **Interazione fra i disposti del D.Lgs 494/96 e del D.Lgs 626/94**

- 1.1. Campo di applicazione
- 1.2. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla progettazione esecutiva delle misure di prevenzione
- 1.3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi
- 1.4. Obblighi del datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera in merito alla effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs 626/94
- 1.5. Applicazione del D.Lgs 494/96 nell'ambito dell'art. 7 del D.Lgs 626/94
- 1.6. Consultazione e partecipazione

### **Il lavoratore autonomo**

### **Il piano di sicurezza e di coordinamento**

- 3.1. Proposta di articolazione del piano di sicurezza e di coordinamento
- 3.2. Facsimile di un piano di sicurezza e di coordinamento

### **Puntualizzazioni sugli Allegati I e II del D.Lgs 494/96**

- 4.1. Allegato I: le attività di manutenzione
- 4.2. Allegato II, punti 1, 2, 4 e 10

### **Art. 16: modalità di attuazione della valutazione del rumore**

### **Applicabilità del D.Lgs 758/94 al quadro sanzionatorio del D.Lgs 494/96**

## **Annessi**

- A. Schede illustrative del Decreto
- B. Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli interventi formativi
- C. Glossario

## **Interazione fra i disposti del D.Lgs 494/96 e del D.Lgs 626/94**

### 1.1. Campo di applicazione

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs 494/96 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs 626/94 ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti dall'art. 2, comma 1 lettera a), del D.Lgs 494/96, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel decreto medesimo.

Pertanto il D.Lgs 494/96 deve essere considerato una norma specifica integrata nel più ampio contesto della norma quadro della prevenzione rappresentata dal D.Lgs 626/94.

I disposti del D.Lgs 626/94 vanno applicati "fatte salve" le specificità del D.Lgs 494/96 fra le quali emergono:

- le modalità attuative di particolari obblighi espresse all'art. 17 (attuazione dell'obbligo di "riunione" ex art. 11 del D.Lgs 626/94, visita ai luoghi di lavoro del medico competente, definizione dei criteri di formazione dei lavoratori ed esonero del datore di lavoro appaltatore dall'obbligo dell'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio, evacuazione lavoratori, quando sono svolti dal committente);
- gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 7);
- le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 16).

### 1.2. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla progettazione esecutiva delle misure di prevenzione

L'art. 3 del D.Lgs 494/96 pone a carico del committente o responsabile dei lavori, al momento della progettazione esecutiva, nelle scelte tecniche e nella organizzazione delle operazioni di cantiere, l'obbligo di attenersi ai principi generali di tutela contenuti nell'art. 3 del D.Lgs 626/94 e di prevedere anche la durata dei singoli lavori al fine di permettere la pianificazione delle misure di sicurezza per quelle lavorazioni che si devono svolgere simultaneamente o in successione fra loro.

Tali principi generali di tutela che debbono essere previsti in fase di progettazione comprendono fra l'altro:

- l'effettuazione di una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

## Documenti

- la programmazione della prevenzione integrando la tecnologia produttiva con l'organizzazione del lavoro ed i fattori ambientali;
- la priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali;
- l'adozione di misure di prevenzione e gestione delle emergenze;
- la manutenzione di macchine ed impianti;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

Tali obblighi acquistano particolare rilevanza per quelle lavorazioni che verranno poi effettuate simultaneamente o in successione da ditte diverse.

È evidente come l'applicazione dei principi dell'art. 3 del D.Lgs 626/94 nella progettazione "edile", come già impostato per la progettazione "meccanica" (vedi norma UNI-EN 292/91) costituisca un salto di qualità irrinunciabile per l'igiene e la sicurezza sia nella fase costruttiva (nel caso di esistenza del *piano di sicurezza e di coordinamento*, ma anche e soprattutto nel caso di sua assenza) che nella fase di utilizzo dell'opera (anche per questa fase, a maggior ragione quando non esiste il fascicolo ex art. 4).

È necessario pertanto un impegno progettuale maggiore, tenendo anche presente che per l'art. 6 del D.Lgs 626/94 il progettista risponde della conformità alla legislazione vigente delle scelte di progetto effettuate, con sanzione per i casi di inadempienza.

### 1.3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi

Tra i principi di prevenzione contenuti all'art. 3 del D.Lgs 626/94 a cui il committente o il responsabile dei lavori all'atto della progettazione deve attenersi, vi è la valutazione dei rischi lavorativi e la conseguente programmazione delle misure di prevenzione integrate con quelle tecniche ed organizzative.

L'obbligo vige per qualsiasi cantiere temporaneo o mobile come definito dal D.Lgs 494/96, indipendentemente dall'entità, pertanto la valutazione dei rischi dovrà considerare in particolare la tipologia delle lavorazioni, dei pericoli presenti, del rischio associato a ciascun pericolo.

Di tale valutazione (pur se a volte condizionata in questa fase dalla non completa disponibilità delle necessarie informazioni e conoscenze - che devono comunque essere



## Documenti


esplicitate ed evidenziate - e che dovrà quindi subire ulteriori aggiornamenti e revisioni) si terrà conto nelle scelte tecniche ed organizzative del progetto esecutivo dell'opera.

Per quanto riguarda tutti i cantieri, anche quelli non soggetti all'obbligo di formalizzazione del *piano di sicurezza e di coordinamento*, si riporta in **Figura 1** uno schema sintetico (tratto dalla procedura CEE) del percorso operativo (anche non formalizzato in specifico piano) di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e di identificazione delle misure preventive.

In conclusione, quanto prescritto per il committente (o responsabile dei lavori) all'art. 3 comma 1 (1° periodo), non sanzionato quale contravvenzione ma in ogni caso dovere di sicurezza, va valutato tenendo presente che l'art. 3 del D.Lgs 626/94 (misure generali di tutela) detta una serie di doverose misure in sequenza logica e concatenata tese al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Di tali misure ogni figura professionale (ad es. il medico competente, il progettista) dovrà attivare le specifiche misure generali di tutela che rientrano nella propria attività professionale, ed il committente (o responsabile dei lavori) nelle scelte che farà (nelle fasi di progettazione, organizzazione del cantiere, ecc.) dovrà procedere alla valutazione dei rischi e, rispetto a prospettate situazioni alternative, dovrà adottare le soluzioni più sicure secondo le stesse misure generali di tutela.

Figura 1 - Mappa della procedura di valutazione del rischio (metodologia CEE)



## Documenti

### 1.4. Obblighi del datore di lavoro delle imprese esecutrici dell'opera in merito alla effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs 626/94

L'obbligo per il datore di lavoro delle imprese esecutrici di effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 626/94 rimane vigente anche dopo l'emanazione del D.Lgs 494/96. Come noto, in generale, il datore di lavoro deve aggiornare tale valutazione (ed il relativo "documento", se previsto) ogni volta si presentano modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.

Per le lavorazioni dei cantieri temporanei o mobili e limitatamente ai casi in cui l'entità del cantiere comporti la redazione del *piano di sicurezza e di coordinamento*, per quanto disposto all'art. 9 del D.Lgs 494/96, il datore di lavoro può ritenere di aver adempiuto all'obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi del cantiere o al suo aggiornamento (art. 4, commi 1, 2 e 7, D.Lgs 626/94) accettando e attenendosi ai piani medesimi.

Sarà comunque obbligo del datore di lavoro aggiornare il proprio "documento" tenendo conto delle eventuali modifiche significative indotte dal processo produttivo del cantiere.

Qualora il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della stesura formale del documento dovrà comunque aggiornare la propria valutazione dei rischi.

### 1.5. Applicazione del D.Lgs 494/96 nell'ambito dell'art. 7 del D.Lgs 626/94

Le disposizioni del D.Lgs 626/94 vanno applicate ai cantieri temporanei o mobili "fatte salve" le specifiche disposizioni del D.Lgs 494/96 fra le quali va inserito anche il rapporto committente/appaltatore che è stato impostato in modo specifico per i cantieri di più grosse dimensioni ove è richiesta la presenza di coordinatori e di un *piano di sicurezza e di coordinamento*, riformulato rispetto all'analogo dell'art. 18 comma 8 della L. 55/90, "da ritenersi non più applicabile" come ha precisato la C.M. 41/97.

Per i cantieri di più modeste dimensioni non rientranti in questo obbligo, vale comunque l'art. 7 del D.Lgs 626/94 quando il datore di lavoro è committente di opera all'interno dell'unità produttiva.

## Documenti

Tale è il caso di un datore di lavoro (quale è definito all'art. 2, comma 1 lettera b), del D.Lgs 626/94) che all'interno della propria azienda o unità produttiva sia anche committente o responsabile dei lavori per imprese appaltatrici o lavoratori autonomi di opere che comportino l'attivazione di un cantiere temporaneo o mobile. In particolare il datore di lavoro committente, indipendentemente dalle dimensioni del cantiere, in base al menzionato art. 7 del D.Lgs 626/94, deve:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi per l'attività delle imprese appaltatrici;
- coordinare gli interventi di protezione informandosi ed informando i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sui rischi esistenti nell'ambiente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese;
- promuovere la cooperazione e coordinamento fra le imprese presenti.

Inoltre, avendo aperto un cantiere ed applicandosi di conseguenza il D.Lgs 494/96, tale committente o responsabile dei lavori deve, sulla base dell'art. 3 del D.Lgs 494/96, rispettare, sia nella fase di progettazione esecutiva che nell'organizzazione del cantiere, gli obblighi di cui all'art. 3 del D.Lgs 626/94 consistenti nelle misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi.

D'altra parte si evidenzia che il termine "promuove" dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs 626/94 non implica la "sostituzione" della figura del datore di lavoro della ditta esecutrice quale responsabile dell'effettuazione della valutazione e del controllo dei rischi relativi alle attività specifiche svolte dai propri dipendenti.

### 1.6. Consultazione e partecipazione

L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e conseguente accettazione dell'incarico.

Il datore di lavoro è in possesso del *piano generale di sicurezza* (quando previsto) e, come precisato dalla C.M. n. 73/97, anche del *piano di sicurezza e di coordinamento* (necessario per fare l'offerta comprensiva della "stima dei costi" dei contenuti di sicurezza) entrambi ricevuti dal committente prima dell'offerta (art. 13, comma 3).

## Documenti

Il datore di lavoro, sulla base di tali piani, deve consultare i rappresentanti per la sicurezza preventivamente, ovvero prima dell'inizio dei lavori e dell'applicazione dei contenuti dei piani stessi. In particolare entrambi i piani devono essere messi a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 12, comma 4).

I singoli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art. 19 del D.Lgs 626/94, possono formulare proposte riguardo ai piani, valutandone anche la congruità con il rapporto di valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs 626/94 della propria impresa.

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che, se lo riterrà opportuno, proporrà al coordinatore per l'esecuzione eventuali integrazioni o modifiche (art. 14, comma 2) al *piano di sicurezza e di coordinamento* come previsto al comma 5 dell'art. 12.

La consultazione dei RLS assume particolare rilevanza qualora il datore di lavoro intenda avvalersi della possibilità prevista al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs 494/96 nel quale si precisa che l'accettazione e la gestione dei piani costituiscono adempimento delle norme previste all'art. 4, commi 1, 2 e 7, del D.Lgs 626/94.

Secondo l'art. 15 del D.Lgs 494/96, il coordinatore per l'esecuzione, in presenza di più imprese e limitatamente ai lavori previsti all'art. 13, comma 1 (cantieri di entità superiore a 30.000 uomini/giorni), verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali relativamente alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previste all'art. 19 comma 3 del D.Lgs 626/94. Ad esempio, la nomina dei RLS, gli eventuali accordi in merito alle modalità ed i contenuti di esplicazione delle loro attività ecc.

Pertanto compito del coordinatore per l'esecuzione è di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie imprese presenti affinché ognuno di essi possa assolvere in modo coordinato i propri compiti.

### **Il lavoratore autonomo**

Nel quadro legislativo precedente il D.Lgs 626/94 esisteva una fondamentale differenza tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo: nel primo caso il datore di lavoro aveva l'obbligo di vigilare ed imporre il rispetto delle norme

## Documenti

antinfortunistiche, mentre il lavoratore autonomo, che cooperava senza vincolo di subordinazione, non era sottoposto ad alcun potere di vigilanza altrui.

La giurisprudenza aveva comunque elaborato il principio secondo cui l'imprenditore che si rivolgeva a lavoratori autonomi aveva comunque l'obbligo di garantirne la sicurezza e l'igiene del lavoro, posto che inseriva i lavoratori autonomi nell'organizzazione del cantiere, anche se non li sottoponeva a vincolo di subordinazione (Cass. Sez. IV 11/2/1982, Cass. Pen. 1983-982-661)

Con il D.Lgs 626/94 e D.Lgs 494/96 il legislatore ha inteso disciplinare espressamente la materia.

Il D.Lgs 626/94 all'art. 7 definisce il rapporto che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore autonomo allorché attività svolte nello stesso luogo determinino interferenze nei lavori delle diverse imprese o dei singoli lavoratori autonomi coinvolti nella esecuzione dell'opera complessiva.

Il D.Lgs 494/96 all'art. 2, lettera d), definisce il lavoratore autonomo come "... persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". L'art. 7 del medesimo D.Lgs 494/96 definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri prevedendo per ognuno degli obblighi la relativa sanzione.

Va da sé che ove il lavoratore autonomo svolga la propria attività non in forma diretta, ma sotto la dirigenza, con attrezzature e materiali dell'appaltatore, l'onere del rispetto della norma di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.

La ragione del coinvolgimento del lavoratore autonomo nel rispetto della norma antinfortunistica va ricercato nell'attuale modello di organizzazione del lavoro che prevede sempre più spesso il ricorso a piccole imprese o artigiani singoli specializzati. In forza della norma citata, il lavoratore autonomo è chiamato a rispettare la norma di sicurezza allo scopo di tutelare le legittime aspettative del lavoratore subordinato e degli altri lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera. Viceversa il lavoratore autonomo resta escluso dagli obblighi nei casi in cui l'opera è eseguita senza il concorso di altri lavoratori oppure eseguita in forma non diretta (ad es. quando, pur come lavoratori autonomi, si configura un rapporto di subordinazione).

È opportuno sottolineare che il concetto di "concorso" del lavoratore autonomo alla realizzazione dell'opera è indipendente dalla eventuale consequenzialità o

## Documenti

sovrapposizione dei lavori in quanto l'unico parametro di riferimento è l'intera opera "indipendentemente da eventuali frazionamenti".

Il lavoratore autonomo potrà essere coinvolto nell'applicazione delle norme di sicurezza nelle seguenti tipologie di cantieri:

- a) cantieri nei quali l'obbligo del coordinamento è esclusivamente in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 626/94;
- b) cantieri in cui l'obbligo del coordinamento è in capo al committente tramite i coordinatori;
- c) cantieri di piccole dimensioni con sola presenza di lavoratori autonomi.

Allo scopo di evitare errori interpretativi, occorre ora chiarire alcuni passaggi in cui la figura del lavoratore autonomo assume notevole importanza.

Il primo riguarda la categoria di cantieri in cui "la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi ed in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori". In questo contesto, la parola "lavoratori" deve intendersi riferita non esclusivamente al lavoratore subordinato bensì anche al lavoratore autonomo.

Il secondo riguarda la categoria di cantieri in cui "è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni". A determinare questa categoria di cantieri concorrono anche le imprese formate dal solo lavoratore autonomo.

Il terzo riguarda l'obbligo per il lavoratore autonomo, di cui all'art. 7, lettera c, D.Lgs 494/96, di adeguarsi alle "... indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza". La norma potrebbe apparire incongrua in quanto trasferisce l'onere di dare indicazioni in merito alla sicurezza in capo al committente e per lui al coordinatore anziché all'appaltatore.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che la possibilità di frazionare l'appalto tra più imprese e/o lavoratori autonomi è una scelta operata dal committente, che in sede contrattuale e/o di programmazione dei lavori (piani di sicurezza e coordinamento) dovrà tenere in considerazione. Pertanto il coordinatore, nella programmazione dei lavori, dovrà considerare anche la figura del lavoratore autonomo ove questa possibilità sia data dal committente in sede contrattuale.

### 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento

#### 3.1. Proposta di articolazione del piano di sicurezza e coordinamento

1	Anagrafe del cantiere	
2	Descrizione sintetica dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione delle varie fasi di lavoro</li> <li>• Pianificazione temporale delle fasi operative</li> </ul>
3	Descrizione della organizzazione del lavoro in termini di assegnazione degli appalti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione delle opere ripartite per tipologia di appalto e subappalto (allegare i contratti di lavoro)</li> </ul>
4	Descrizione dell'organizzazione del cantiere riferita alla ubicazione planimetrica dell'area	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area di lavoro, cantieri limitrofi, vincoli operativi, tipologia del suolo</li> <li>• Servizi (bagni, docce, refettorio, dormitorio, spogliatoi, pronto soccorso, cassetta di medicazione, sala riunioni, uffici, deposito materiali infiammabili, deposito attrezzi, ecc.)</li> <li>• Organizzazione degli spazi</li> <li>• Documenti di cantiere</li> </ul>
5	Sicurezza di macchine e impianti e valutazione dei rischi infortunistici connessi a ciascuna fase di lavoro ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione delle lavorazioni inerenti ciascuna fase di lavoro di cui al punto 2.</li> <li>• Descrizione delle interferenze fra le varie lavorazioni.</li> <li>• Descrizione delle macchine utilizzate per ciascuna lavorazione.</li> </ul> <p><i>Vedi schema valutazione del rischio secondo schema CEE</i></p>
6	Descrizione delle sostanze utilizzate e dei materiali e valutazione dei rischi igienico-ambientali connessi a ciascuna fase di lavoro ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostanze utilizzate</li> <li>• Materiali oggetto di demolizione</li> <li>• Materiali oggetto di costruzione</li> <li>• Materiali oggetto di manutenzione</li> </ul> <p><i>Vedi schema valutazione del rischio secondo schema CEE</i></p>
7	Sicurezza e igiene del lavoro connesse con le lavorazioni nocive per gli aspetti non considerati al Capitolo VI	
8	Coordinamento in fase di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilazione modello di verifica periodica</li> <li>• Compilazione di un dettagliato programma periodico di aggiornamento al <b>piano di sicurezza e di coordinamento</b></li> <li>• Attuazione dei vari obblighi di legge previsti a suo carico</li> </ul>



3. 2. Facsimile di un piano di sicurezza e di coordinamento

<b>Cap. I</b>
---------------

**1.0 - Anagrafe del cantiere**

OGGETTO DELL'APPALTO \_\_\_\_\_

UBICAZIONE DEI LAVORI \_\_\_\_\_

DURATA DEI LAVORI \_\_\_\_\_

COMMITTENTE \_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEI LAVORI \_\_\_\_\_

PROGETTISTA \_\_\_\_\_

DIRETTORE DEI LAVORI \_\_\_\_\_

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE \_\_\_\_\_

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE \_\_\_\_\_

<b>Cap. II</b>
----------------

**2.0 - Descrizione dei lavori**

2.0.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE E AI MATERIALI IMPIEGATI PER LA SUA REALIZZAZIONE.

*(tavole di progetto esecutivo allegate)*

2.0.2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CATEGORIE DI LAVORI SUDDIVISE PER FASI

*(programma dei lavori allegato)*

*fase 1* \_\_\_\_\_

*fase 2* \_\_\_\_\_

*fase.3* \_\_\_\_\_

*fase.4* \_\_\_\_\_

*fase 5* \_\_\_\_\_

*fase 6* \_\_\_\_\_

<b>Cap. III</b>
-----------------

**3.0 - Organizzazione del lavoro**

*(contratti dei lavori allegati)*

3.0.1. OPERE CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI APPALTO SCORPORATO

*fase* \_\_\_\_\_

3.0.2. OPERE CHE COSTITUISCONO OGGETTO DI APPALTO PROMISCUO

*fase* \_\_\_\_\_

3.0.3. OPERE CHE POTRANNO ESSERE AFFIDATE IN SUBAPPALTO A IMPRESE

*fase* \_\_\_\_\_

3.0.4. OPERE CHE POTRANNO ESSERE AFFIDATE IN SUBAPPALTO A LAVORATORI AUTONOMI

*fase* \_\_\_\_\_

3.0.5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SUBAPPALTO DA PARTE DEL COMMITTENTE (ART 1656 cc): .....

3.0.6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE O MODIFICHE AL PRESENTE PIANO

**Cap. IV**

**4.0 - Organizzazione del cantiere**

*(allegata planimetria in scala adeguata dell'area interessata)*

**4.0.1. CONFORMAZIONE, CARATTERISTICHE DEL TERRENO E CONSEGUENTI IMPLICAZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

*(con riferimento a studi e sondaggi geologici)*

**4.0.2. DESCRIZIONE DELL'AREA E DEL CONTESTO MICROURBANISTICO IN CUI È INSERITO IL CANTIERE: CONSEGUENTI VINCOLI E IMPLICAZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

*(allegati foto e/o disegni esplicativi)*

**4.0.3. DESCRIZIONE DELLE OPERE AEREE O DI SOTTOSUOLO CHE INSISTONO SULL'AREA DI CANTIERE O IN ZONE LIMITROFE**

*(allegati foto e/o disegni esplicativi)*

**4.0.4. INTERFERENZE CON CANTIERI LIMITROFI**

*(allegati foto e/o disegni esplicativi)*

**4.0.5. DOTAZIONE DI SERVIZI**

*(dimensionati sul periodo di massima presenza in cantiere, in riferimento al programma dei lavori allegato ed alle imprese che ne usufruiranno. Descrizione delle loro caratteristiche strutturali e impiantistiche; eventualmente documentare con foto allegate)*

<p><b>Bagni</b> dotati di lavello, acqua calda, carta igienica, sapone liquido , asciugamani a perdere, .....</p> <p><b>Refettorio</b> Riscaldato, dotato di lavello con acqua potabile e acqua calda, scaldavivande, .....</p> <p><b>Dormitorio</b> Riscaldato, dotato di armadietti a doppio scomparto , bagni, estintori di primo intervento, .....</p>	<p><b>docce</b> riscaldato, .....</p> <p><b>spogliatoio</b> riscaldato, dotato di armadietti a doppio scomparto e bagni, .....</p> <p><b>pronto soccorso</b></p> <p><b>cassetta di medicazione</b></p> <p><b>sala riunioni</b></p> <p><b>uffici</b></p> <p><b>deposito materiali infiammabili</b></p> <p><b>deposito attrezzi</b></p>
--	---

#### 4.0.6. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL'AREA DI CANTIERE

*(piano particolareggiato in scala ADEGUATA per ogni singola fase prevista dal programma dei lavori e comunque per ogni fase dei lavori in cui sarà necessario modificare l'assetto organizzativo del cantiere)*

*disposizione in pianta con note esplicative su:*

- recinzione (tipo, altezza, ....)
- servizi
- area/e stoccaggio materiali
- postazioni fisse (gru, betoniera, .....)
- opere provvisorie a tutela delle persone esterne anche portatrici di handicap (caratteristiche, schizzi esplicativi)
- impianto elettrico di cantiere (caratteristiche principali: punto di fornitura, quadri, percorso delle condutture, .....)
- opere provvisorie interne
- viabilità
- segnaletica di sicurezza.

4.0.7. DOCUMENTI DI CANTIERE \*

*(elenco non esaustivo)*

<p>registro degli infortuni</p> <p>verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da persona specializzata</p> <p>scheda di denuncia degli impianti di messa a terra vidimata I.S.P.E.S.L.</p> <p>scheda di denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vidimata I.S.P.E.S.L.</p> <p>dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico</p> <p>copia della segnalazione inoltrata all' esercente (ENEL, Azienda Trasporti Comunali, Ferrovie) per esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 m da linee elettriche aeree</p> <p>libretto apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg</p> <p>copia della comunicazione di trasferimento, inoltrata al SE.I.A., degli apparecchi di sollevamento al fine di consentire la verifica periodica annuale</p> <p>verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento</p>	<p>libretti dei ponteggi</p> <p>disegno esecutivo e/o progetto dei ponteggi</p> <p>rapporto di valutazione del rumore</p> <p>documento di valutazione del rischio o autocertificazione aziendale</p> <p>libretti dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 litri</p> <p>certificati di iscrizione alla Camera di Commercio</p> <p>copia dei contratti di appalto</p> <p>libro matricola</p> <p>tesserini di vaccinazione antitetanica</p> <p>protocollo degli accertamenti sanitari periodici</p> <p>registro delle visite mediche con giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni</p> <p>notifica preliminare</p> <hr/> <hr/>
---	--

<b>Cap. V</b>
---------------

**5.0 - Sicurezza macchine, impianti e attrezzature**

*(questo capitolo deve essere ripetuto per ogni fase indicata al cap II )*

5.0.1. DESCRIZIONE DELLA FASE N° \_\_\_\_\_

5.0.2. LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

5.0.3. ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE E UTENSILI NECESSARI

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Obblighi per le imprese: prima che le macchine, le attrezzature o gli utensili vengano introdotte in cantiere devono essere allegate al presente piano le schede di valutazione dei rischi. Nel caso di artigiano autonomo o impresa esentata dall'obbligo di cui all'art. 4 D.Lgs 626/94 la stesura e la presentazione delle schede al coordinatore per l'esecuzione è condizione indispensabile per l'autorizzazione al subappalto.**

**A titolo esemplificativo si propone un modello guida per la valutazione delle attrezzature Allegato 1.**

#### 5.0.4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI NECESSARIE AD ESEGUIRE I LAVORI

*(con schizzi e disegni esplicativi)*

- **la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione**

*(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3. "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi")*

- **i mezzi di protezione individuali e/o collettivi**

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

#### 5.0.5. LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI ED USO IN COMUNE DI IMPIANTI

*(tenere in considerazione oltre alla fase in esame anche le eventuali lavorazioni svolte dalle imprese e dai lavoratori autonomi in subcontrattazione secondo quanto previsto al cap III)*

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

- **la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione**

*(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3. "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi")*

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

- **i mezzi di protezione individuali e/o collettivi**

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

#### 5.0.6. DESCRIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

- **i mezzi di protezione individuali e/o collettivi**

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

5.0.7. LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITÀ DI CANTIERE

- **la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione**

*(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3. "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi")*

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

- **i mezzi di protezione individuali e/o collettivi**

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	

**Cap. VI**

**6.0 - Sicurezza e igiene del lavoro connessa all'uso dei materiali e delle sostanze chimiche**

*(questo capitolo deve essere ripetuto per ogni fase indicata al cap II )*

6.0.1. DESCRIZIONE DELLA FASE N° \_\_\_\_\_

6.0.2. ELENCO DEI MATERIALI E DELLE SOSTANZE

*(allegate, in fase di esecuzione, le schede di sicurezza fornite dai produttori in base ai prodotti effettivamente scelti e utilizzati dai datori di lavoro)*



6.0.3. I RISCHI CONNESSI E LE MODALITÀ D'USO IN OPERA

- **per i cancerogeni vedi note in Allegato 2**
- **la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione**

*(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3. "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi")*

- **mezzi di protezione individuali e/o collettivi**
- **n° operai esposti**
- **accertamenti sanitari periodici**

6.0.4. I RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

- **i mezzi di protezione individuali e/o collettivi**

6.0.5. LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITÀ DI CANTIERE

- **i rischi connessi alla singola operazione**
- **i mezzi di protezione**

<b><i>COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA</i></b>	

<b>Cap. VII</b>
-----------------

**7.0 - Sicurezza e igiene del lavoro connessa con le lavorazioni nocive per gli aspetti non considerati al Capitolo VI**

*(questo capitolo deve essere ripetuto per ogni fase indicata al cap II )*

7.0.1. DESCRIZIONE DELLA FASE N° \_\_\_\_\_

7.0.2. I FATTORI DI NOCIVITÀ

- **la valutazione dei rischi connessi alla singola operazione**

*(per questo paragrafo si fa riferimento alla procedura CEE esposta nel paragrafo 1.3. "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori in ordine alla effettuazione della valutazione dei rischi")*

- **mezzi di protezione individuali e/o collettivi**
- **altre precauzioni**
- **n° operai esposti**
- **accertamenti sanitari periodici**

7.0.3. I RISCHI DERIVANTI DAI LUOGHI SPECIFICI IN CUI OPERA IL CANTIERE

- **i mezzi di protezione individuali e/o collettivi**

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

7.0.4. LA TUTELA DEI TERZI ESPOSTI ALL'ATTIVITÀ DI CANTIERE

- **i mezzi di protezione**

*(con disegni e schizzi esplicativi)*

<b>COSTI NECESSARI PER GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA</b>	

<b>Cap. VIII</b>
------------------

**8.0.0 - Coordinamento in fase di esecuzione**

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEVE PROVVEDERE A:

1. compilare il modello di verifica periodica sull'applicazione del *piano di sicurezza e di coordinamento* e conseguenti prescrizioni (**Allegato 3**);
2. coordinare le fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del *piano di sicurezza e di coordinamento*) (**Allegato 4**);
3. assicurarsi che le disposizioni vengano eseguite dalle ditte;
4. proporre al committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (**Allegato 5**);
5. sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente (**Allegato 6**);
6. organizzare riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
  - concordare le successive fasi dei lavori;
  - assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS) sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza (art 14 comma 2);
  - verificare l'attuazione del coordinamento dei RLS (art. 15);
  - assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori.

LE IMPRESE APPALTATRICI E I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO:

1. partecipare alle riunioni convocate dal coordinatore;
2. prendere atto dei rilievi del coordinatore eseguendo le prescrizioni contenute nel modello di verifica periodica sull'applicazione del *piano di sicurezza e di coordinamento*;
3. proporre integrazioni al *piano di sicurezza e di coordinamento*;
4. adeguare la loro attività al programma di aggiornamento del *piano di sicurezza e di coordinamento*;
5. sottoporre ai R.L.S. le varianti di maggiore significato apportate al *piano di sicurezza e di coordinamento*;
6. inviare la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti in caso di sospensione di singole lavorazioni da parte del coordinatore.

## **Allegato 1 - Modello guida per la valutazione delle attrezzature**

### **DESCRIZIONE ATTREZZATURA**

n° di identificazione  
denominazione  
ditta produttrice  
proprietario  
uso a cui è destinata  
i tipi in commercio e le prestazioni offerte

### **CRITERI PER ACQUISTO O NOLEGGIO**

obblighi normativi

### **DOCUMENTAZIONE**

documenti di accompagnamento  
targa identificativa  
documenti di verifica

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

cosa verificare prima di collocare in cantiere  
come collocare in cantiere  
quali le condizioni al contorno  
cosa verificare durante e dopo l'uso in cantiere  
periodicità di verifiche e manutenzione

### **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

addetti alla manutenzione  
addetti alle manovre  
lavoratori

## **Allegato 2 - Criteri per la pianificazione della sicurezza nell'utilizzo di sostanze cancerogene**

### **Agenti cancerogeni**

Per la definizione di agente cancerogeno bisogna rifarsi all'art. 41 del D.Lgs 626/94 che indica:

- a) una sostanza alla quale, nell'Allegato I della Direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
- b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3 paragrafo 5 lettera j) della Direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
- c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato VIII nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un processo previsto all'Allegato VIII.

Gli agenti cancerogeni, secondo la definizione riportata sopra, cui più comunemente possono essere esposti i lavoratori dell'edilizia, sono: l'amianto (per il quale esiste una legislazione specifica), il catrame, il bitume, gli oli disarmanti minerali.

Per quanto riguarda i procedimenti dell'Allegato VIII del D.Lgs 626/94 il solo che interessa l'edilizia è: "lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone".

Accanto a tali sostanze, al fine di affrontare il problema dei cancerogeni nella sua completezza, non possiamo non considerare le sostanze elencate dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione e della Commissione Tossicologica Nazionale (CCTN) tra le quali di particolare rilevanza per il comparto dell'edilizia sono la polvere di legno e gli oli di creosoto.

Si segnala che per alcuni agenti cancerogeni è prevista esplicitamente l'esclusione dall'applicazione del Titolo VII del D.Lgs 626/94 in quanto per essi esiste una legislazione specifica:

- cloruro di vinile monomero (CVM), DPR 962/82;
- ammine aromatiche, D.Lgs 77/92 e Circolari del Ministero del Lavoro n. 46/79 e n. 61/81;
- amianto, D.Lgs 277/91 capo III;
- radiazioni, D.Lgs 230/95.

## Documenti

Nell'ipotesi di uso ed esposizione ad agenti cancerogeni devono essere previste ed applicate nella predisposizione dei piani di sicurezza le modalità preventive e protettive dettate dal Titolo VII del D.Lgs 626/94; in particolare l'art. 62 indica prioritariamente l'obbligo di sostituire tali sostanze con altre sostanze o preparati o procedimenti che nelle condizioni di utilizzo non siano o siano meno nocive alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.

Tale sostituzione sarebbe auspicabile avvenisse anche per le sostanze classificate cancerogene dalla IARC e dalla CCTN e non previste nell'elenco di cui al Titolo VII del D.Lgs 626/94.

Qualora non sia possibile la sostituzione o l'impiego di un sistema chiuso, l'art. 62 indica di prevedere l'adozione di misure preventive e protettive per ridurre al minimo il livello di esposizione dei lavoratori.

Anche per gli agenti cancerogeni, nell'ambito della fase di progettazione dell'opera durante la predisposizione del *piano di sicurezza e di coordinamento*, va effettuata quella parte fattibile della valutazione del rischio secondo quanto contenuto nell'art. 63 ed in particolare occorre considerare:

- le fasi delle lavorazioni e la loro durata;
- i quantitativi presunti di agenti cancerogeni utilizzati;
- la loro capacità di penetrazione nell'organismo per le diverse vie di assorbimento anche in relazione al loro stato fisico.

Inoltre in analogia con quanto previsto al comma 4 dell'art. 63 deve essere precisato nel *piano di sicurezza e di coordinamento* almeno:

- il numero presunto di lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
- le misure preventive e protettive da applicare ed il tipo dei dispositivi;
- le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze ed i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

**NOTA:** Per le stime semiquantitative da utilizzare nella valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni nella predisposizione del *piano di sicurezza e di coordinamento* è possibile utilizzare gli schemi valutativi contenuti nel documento XI/775/93 REV.1 "Risk assessment of new existing substances future policy", Discussion Document Commission of the European Communities, ed illustrati nel rapporto ISTISAN 94/18 dell'Istituto Superiore di Sanità "Gli agenti cancerogeni negli

## Documenti

ambienti di lavoro: classificazione e valutazioni nazionali ed internazionali" a cura di R. Binetti, I Marcello, G.A. Zapponi.

L'art. 64 del D.Lgs 626/94 indica quali possono essere le misure di prevenzione di natura tecnica, nonché inerenti l'organizzazione e le procedure di lavoro, da considerare per la stesura del *piano di sicurezza e di coordinamento* in previsione dell'utilizzo di sostanze cancerogene e soprattutto durante l'esecuzione dei lavori:

- limitazione dei quantitativi;
- limitazione del numero degli esposti;
- isolamento delle aree indicate con apposita segnaletica, con divieto di accesso di estranei;
- evitare le emissioni; se non tecnicamente possibile aspirare il più vicino possibile alla fonte;
- utilizzare tali sostanze, comunque, in ambiente ben ventilato;
- pulire regolarmente i locali e le attrezzature da eventuali contaminazioni;
- assicurare la sicurezza nel trasporto e conservazione di tali sostanze e nello smaltimento dei rifiuti.

Accanto a tali misure preventive e protettive si possono individuare misure igieniche da applicare nell'esecuzione dei lavori e previste dall'art. 65 del D.Lgs 626/94;

- assicurare ai lavoratori servizi igienici appropriati ed adeguati;
- assicurare idonei indumenti protettivi;
- provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi adeguatamente, controllati, puliti e sostituiti quando difettosi;
- vietare di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro a rischio.

Infine per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni dovranno essere previsti gli accertamenti sanitari come contenuto nel Capo III del Titolo VII del D.Lgs 626/94.



Documenti

**Allegato 3 - A cura del COORDINATORE PER L'ESECUZIONE** (Art.5, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs 494/96)

**VERIFICA APPLICAZIONE PIANO DI SICUREZZA:** giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

DITTA: n° operai	Zona di lavoro	Prescrizioni	eseguita	
			sì	no

Documenti

**Allegato 4 - A cura del COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**

Cantiere \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ variante al PS/Programma lavori (Art.5, c. 1 lett. b) e c), D.Lgs 494/96)  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

<b>Data</b>	<b>Zona del cantiere</b>	<b>Impresa interessata</b>	<b>N° addetti</b>	<b>Mezzi impiegati</b>	<b>Descrizione lavori</b>	<b>Interferenze con altre imprese</b>	<b>Misure di sicurezza da attuare</b>

**Allegato 5 - Facsimile per proposta di provvedimento di assumere ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. e), del D.Lgs 14/8/1996 n. 494**

**RACCOMANDATA R.R.**

Egr. Sig. (*committente*) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Oggetto: Cantiere sito in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. e), del D.Lgs 14/8/1996 n. 494

Con riferimento al cantiere in oggetto, di cui Lei è committente, il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la presente in data \_\_\_\_\_ Le propone di adottare il seguente provvedimento:

- Sospensione dei seguenti lavori \_\_\_\_\_
- Allontanamento della/e impresa/e \_\_\_\_\_
- Allontanamento del/i lavoratore/i autonomo/i \_\_\_\_\_
- Risoluzione del contratto con l'impresa/il lavoratore autonomo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

in quanto ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze delle norme del D.Lgs 494/96:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Distinti saluti

Il coordinatore per l'esecuzione

\_\_\_\_\_

**Allegato 6 - Facsimile per la notifica di provvedimento assunto ai sensi dell'art.5, comma 1 lett. f), del D.Lgs 14/8/1996 n. 494**

**RACCOMANDATA R.R.**

Spett.le Ditta \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

e p.c. Egr. Sig. (*committente*) \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Oggetto: Cantiere sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Notifica di provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. f), del D.Lgs 14/8/1996 n. 494

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la presente in data \_\_\_\_\_

SOSPENDE

la/e seguente/i lavorazione/i:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

in quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_

Solo previa comunicazione scritta da parte Vostra di avvenuto adeguamento il sottoscritto, verificato che siano cessate le condizioni di pericolo, permetterà la ripresa dei suddetti lavori.

Distinti saluti

Il coordinatore per l'esecuzione

\_\_\_\_\_

#### **4. Puntualizzazioni sugli Allegati I e II del D.Lgs 494/96**

##### 4.1. Allegato I: le attività di manutenzione

Il Campo di applicazione del Decreto (art. 1) fa riferimento al "cantiere temporaneo o mobile" definito all'art. 2 comma 1 come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile ...", concretamente consistenti in almeno uno degli specifici lavori previsti nell'Allegato I.

La precisa identificazione degli obblighi del decreto dipende poi dalla dimensione in uomini/giorni e dalla presenza, in tali lavori, dei rischi dell'Allegato II.

La C.M. 41/97 ha precisato che l'elenco dell'Allegato I è tassativo e non esemplificativo e che i relativi lavori devono svolgersi in un "cantiere edile o di genio civile", ovvero essere "lavori edili o di genio civile" (il cui luogo di esecuzione è comunque un "cantiere").

Questo quadro di riferimento permette di verificare nei singoli casi la applicabilità o meno del decreto; nel caso degli appalti di manutenzione straordinaria emerge che tale lavoro è presente nell'Allegato I comma 1, con riferimento ad "opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro".

Il comma 1 rimanda quindi alla manutenzione di "opere" e la estensione agli impianti è direttamente espressa nel solo caso di "linee elettriche ed impianti elettrici".

In base al successivo comma 2 dell'Allegato I, nel caso in cui il lavoro complessivo di manutenzione, ordinaria o straordinaria, comporti "la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti" (qualunque tipo di impianto), rientra nel campo di applicazione del decreto in quanto costituisce "lavoro edile o di genio civile" ed il luogo ove è effettuata è "cantiere temporaneo o mobile".

Saranno quindi vigenti i vari obblighi ognuno dei quali, come previsto dal Decreto caso per caso, dipenderà dalla dimensione in uomini/giorni del cantiere o varrà indipendentemente da questa.

**NOTA** - Ai fini del rapporto committente/appaltatore, quando il cantiere non ha le dimensioni in uomini/giorni per l'obbligo di presenza dei coordinatori, se il

## Documenti

committente è datore di lavoro, vigono gli obblighi dell'art. 7 del D.Lgs 626/94; se il committente non è datore di lavoro vale comunque l'art. 3 del D.Lgs 494/96 (vedi capitolo 1).

In merito al calcolo delle dimensioni del cantiere va precisato che gli appalti "aperti" di manutenzione si presentano con la caratteristica di prevedere in un unico contratto di appalto attività da svolgersi in diverse sedi o unità operative del committente.

Avendo il decreto identificato come elemento discriminante degli obblighi non le caratteristiche del contratto di appalto ma esclusivamente le caratteristiche del "cantiere" nei termini di uomini/giorni, ne discende che nei casi in cui un unico contratto di appalto aperto sia relativo a lavori da svolgersi in più sedi o unità operative del committente, il decreto si applica ad ognuna delle singole sedi o "cantiere", ed i singoli obblighi, come di consueto, potranno sussistere o meno in dipendenza delle sue dimensioni

**NOTA** - In merito si ritiene che se lavori rientranti nello stesso contratto d'appalto siano da svolgersi in edifici separati aventi numero civico anche contiguo, siano da considerarsi come due cantieri separati a meno che la contiguità degli edifici, la tipologia dei lavori ed il periodo di esecuzione non portino a considerare un cantiere unico.

Per ogni "cantiere" andrà quindi stimata la dimensione del relativo intervento in uomini/giorni, considerando il singolo intervento e non la somma dei singoli interventi ripetuti nell'arco di tempo relativo al contratto d'appalto; ciò in quanto, al termine del singolo intervento, il "cantiere" cessa la sua attività ed il "luogo" viene riconsegnato al committente per il suo utilizzo.

Relativamente alla "Notifica preliminare" l'obbligo di comunicazione all'Organo di vigilanza sussiste nei casi precisati all'art. 11; in particolare, per il caso del comma 1 lett. c), (lavori con i rischi dell'Allegato II) è necessario fare riferimento a quanto previsto nel successivo **paragrafo 4.2.**

Relativamente alla nomina dei coordinatori deve essere considerato il fatto che le attività di manutenzione, anche straordinaria, generalmente non necessitano di un progetto dell'intervento.

È però normalmente presente, per la stesura del contratto d'appalto, una disamina degli interventi da effettuarsi predisposta dal committente (spesso ben dettagliata per la esigenza sua ed dell'appaltatore di evitare contenziosi a posteriori).

Gli elementi di tale disamina, oltre ai dati dell'impianto, i riferimenti del Libro di manutenzione, il Fascicolo (art. 4), il documento ex art. 4, D.Lgs 626/94, andranno valutati dal coordinatore della progettazione, anche nominato nel seguito della gara di appalto "aperto" quando il "cantiere" da aprire abbia le dimensioni d'obbligo, per la predisposizione del *piano di sicurezza e coordinamento*.

Prima dell'inizio dei lavori, come di consueto, seguirà la nomina del coordinatore della esecuzione.

Pertanto, al fine della corretta gestione di questi obblighi di coordinamento, che in generale non sono noti in sede di gara in quanto dipendono dalle caratteristiche del singolo "cantiere", è necessario che il contratto d'appalto preveda specifiche indicazioni di riferimento per le incombenze di entrambe le parti.

#### 4.2. Allegato II, punti 1, 2, 4 e 10

L'importanza di una corretta interpretazione dell'Allegato II risiede nel fatto che i cantieri previsti dall'elenco sono soggetti all'obbligo di notifica, indipendentemente dalla dimensione del cantiere, e all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza quando le dimensioni del cantiere superano i 300 uomini-giorni.

##### 4.2.1. Punto 1

Alcuni chiarimenti sono necessari relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati" riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2".

Nel rilevare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati" si ritiene comunque di poter dare alcune prime indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.

Un primo elemento di comprensione è senz'altro da ricercare in una corretta lettura dell'obbligo di notifica preliminare che, per sua natura, si presta ad essere utilizzata soprattutto per la programmazione di interventi di prevenzione e di vigilanza.

Pertanto, quando per la brevissima durata dei lavori, la notifica non sia utilizzabile in senso programmatico, perde in massima parte il suo valore. In questi casi perciò non appare utile aprire contenziosi sul significato della frase "particolarmente aggravati".

**A. *Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50***

Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a m. 1,50, ai sensi dell'Allegato II punto 1, pare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti condizioni di lavoro:

- escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso di singola escavazione in posizione unica;
- escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 1 comma 3;
- escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche, ed altre opere;
- presenza di traffico pesante;
- escavazione di cunicoli
- escavazioni con presenza di acqua o gas.

**B. *Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2***

Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m. 2 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta, rinforzo del piano di lavoro antisprofondamento, ecc. o, nel caso non sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'Allegato II punto 1 appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;



## Documenti

- lavori sui tetti;
- lavori in altezza su strutture non portanti;
- lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
- lavori effettuati di notte;
- lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, considerando almeno la facciata completa di un edificio;
- lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
- lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.

### 4.2.2. Punto 2

Nel punto 2 dell'Allegato II vengono identificati lavori che presentano due condizioni distinte, ciascuna delle quali impone al Committente o Responsabile dei lavori gli obblighi di cui agli articoli 3 e 11 di cui si è detto sopra.

Tali condizioni sono:

- i) lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute;
- ii) lavori che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Richiamiamo innanzitutto, nella **Tabella 4.2.1**, quali sono i lavori che impongono l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai lavori cui si applica il D.Lgs 494/96.

**Tabella 4.2.1. - Lavori che comportano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria**

**DPR 303/56** - L'art. 33 stabilisce l'obbligatorietà degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive indicate nella tabella allegata al decreto. Sono abrogate le voci 11 (Pb) e 49 (rumore) di detta tabella. L'obbligo ricorre inoltre anche nel caso di prescrizione specifica dell'organo ispettivo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 34.

**DPR 1124/65** - Il Capo VII Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi impone l'obbligo degli accertamenti sanitari per lavorazioni specificate nell'Allegato 8 al Decreto.

**D.Lgs 277/91** - Impone l'obbligo delle visite mediche sulla base della valutazione del rischio per Pb, rumore ed amianto (per l'amianto restano salve le prescrizioni del DPR 1124/65 e del DM 21/01/87).

**D.Lgs 77/92** - Impone l'obbligo delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi da 2-naftilamina e suoi sali, 4-aminodifenile e suoi sali, benzidina e suoi sali, 4-nitrodifenile.

**D.Lgs 626/94 e succ. modificazioni** - Stabilisce l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria per lavorazioni che comportino:

- movimentazione manuale di carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;
- utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;
- esposizione ad agenti cancerogeni;
- esposizione ad agenti biologici.

**D.Lgs 230/95** - Obbligo di accertamenti sanitari per esposti a radiazioni ionizzanti.

I Decreti Legislativi 277/91 e 626/94 impongono al Datore di lavoro la valutazione del rischio per stabilire l'obbligo legale di sorveglianza sanitaria.

In ambito legislativo sono stati identificati dei limiti di esposizione (che si possono correlare a definite probabilità di effetti) per rumore, piombo, uso dei VDT, oltre i quali scattano obblighi di sorveglianza sanitaria.

Per quanto attiene invece alla movimentazione manuale di carichi, ai cancerogeni ed agli agenti biologici l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria discende dalla valutazione del rischio; più precisamente la valutazione deve stabilire se vi sia una qualsiasi possibile esposizione e non sono fissati limiti al di sopra dei quali scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Lo stesso si può dire per tutti gli agenti nocivi considerati nella tabella annessa al DPR 303/56 e per l'amianto e la silice per i quali l'obbligo della sorveglianza discende dalla presenza di una qualsiasi causa di rischio in una delle lavorazioni tabellate.

L'art. 35 del DPR 303/56 permette comunque al Datore di lavoro di richiedere l'esonero all'organo di vigilanza dall'obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di rischio irrilevante. Con l'entrata in vigore del D.Lgs 626/94 tale richiesta da parte del datore di lavoro andrà supportata dalla valutazione del rischio ex art. 4 comma 1.

L'altra condizione espressa al punto 2 dell'Allegato II (*lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori*) scaturisce dal fatto che il legislatore prevede che l'esigenza legale di sorveglianza sanitaria non esaurisce tutti i casi di esposizione a fattori chimici o biologici.

Pertanto le sostanze chimiche o biologiche che possono presentare rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori non contemplate dalla normativa vigente saranno quelle individuate dalla valutazione del rischio ex art. 4 comma 1 del D.Lgs.626/94 o in sede preventiva dal *piano di sicurezza e di coordinamento*.

Si ritiene che il significato da attribuire a "rischi particolari", citati nel punto 2 dell'Allegato II, sia quello dovuto alla rilevanza sanitaria, tanto per la natura del fattore di rischio quanto per il livello di esposizione dello stesso.

L'impiego sempre più vasto di sostanze chimiche e l'evoluzione delle tecnologie lavorative rendono difficile una elencazione esaustiva dei lavori che comportano rischi particolari e pertanto, a titolo di esempio, si rimanda ai seguenti fattori di rischio:

**Polveri e fibre minerali non silicotigene** (silicati vari, cemento, gesso, MMMF, calce, ecc.) e **Polveri di legno**: la legge non prevede visite mediche obbligatorie; esse potranno essere prescritte dall'organo ispettivo ai sensi dell'art. 34 del DPR 303/56 in quanto incluse nella nuova tabella delle malattie professionali (DPR 336/94).

Per i fattori di rischio sopra citati a titolo di esempio è indubbio che vi possano essere, per alcune lavorazioni in edilizia, delle condizioni espositive rilevanti sotto il profilo sanitario; la rilevanza della esposizione e, pertanto, la particolarità del rischio sarà desumibile dal documento di valutazione ex art. 4 del D.Lgs 626/94 e/o dal *piano di sicurezza e di coordinamento*.

**NOTA** - Nei cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs 494/96 possono essere presenti lavori che espongono a rischi di tipo fisico per i quali non sono previsti obblighi legali di sorveglianza medica nonostante la loro rilevanza sanitaria (ad esempio esposizione a **vibrazioni a tutto il corpo**).

Tale evenienza non viene presa in considerazione dal punto 2 dell'Allegato II che tuttavia evidenzia altri fattori di rischio fisico quali l'esposizione a radiazioni ionizzanti (punto 3).

#### 4.2.3. *Punto 4*

Poiché esiste già una regolamentazione di questa tipologia di rischio, in particolare attraverso l'art. 11 del DPR 164/66 che fissa in 5 m la distanza minima dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non siano messe in atto adeguate protezioni, non può essere ritenuto un "rischio particolare" il lavoro a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche in tensione, mentre lo può essere quello che, pur usando precauzioni particolari, avviene a distanza inferiore.

#### 4.2.4. *Punto 10*

Per elementi prefabbricati "pesanti" appare ragionevole intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici lavorativi, abitativi o di opere di genio civile che, per le loro dimensioni e peso, comportino necessità d'uso di mezzi di sollevamento per i movimenti di installazione.

Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.

## 5. Art. 16: modalità di attuazione della valutazione del rumore

L'articolo 16 del D.Lgs 494/96 è impostato in modo tale da innovare, in modo parziale e limitatamente ai cantieri temporanei o mobili come definiti dal D.Lgs 494/96 stesso, la metodologia della valutazione del rischio rumore rispetto a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs 277/91.

Infatti, mentre nel D.Lgs 277/91 si afferma che, di pari all'obbligo delle imprese di ripetere la valutazione del rumore quando si modifichino le condizioni di rischio, ogni qualvolta si ritenga che possa essere superato il valore di 80 dBA di LEP, occorre procedere alla misurazione del rumore, il D.Lgs 494/96 a fronte di imprese che operano sempre su nuovi cantieri permette di limitare l'obbligo di aggiornamento della valutazione con misurazioni ai soli casi previsti nel "nuovo" (futuro) cantiere temporaneo o mobile e non già contemplati dalla valutazione aziendale del rischio ex art. 40 del D.Lgs 277/91.

L'art. 16 del D.Lgs 494/96 ha inteso in questo modo privilegiare la possibilità per il committente e l'impresa di programmare la prevenzione del rischio, accettando quel certo qual grado di approssimazione insito nelle valutazioni basate su valori desunti da studi e misurazioni, pur se di validità riconosciuta dalla Commissione Prevenzione Infortuni di cui all'art. 393 del DPR 547/55 (leggi: **Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro**), realizzati altrove in condizioni, per così dire, standard.

**NOTA** - Poiché ad oggi non risultano ancora definiti i criteri di riconoscimento della Commissione di cui all'art. 393 del DPR 547/55, si ritiene che per l'immediato sia possibile fare riferimento alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel parere tecnico-legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale dei rapporti di Lavoro - Div. VII, prot. 21939-pr 14 del 14/05/93, nel quale si afferma:

*"... Dati del genere possono essere tratti, per esempio, dalle tabelle emanate dall'istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dalle risultanze della recente ricerca svolta nell'ambito delle iniziative per l'anno europeo della sicurezza dal comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni di Torino o da altre fonti per le quali sia accertabile che lo svolgimento delle operazioni di misurazione sia stato condotto secondo i criteri tecnici e le modalità prescritte dall'Allegato VI del D.Lgs .277/91; in tale ambito, per esempio, vanno senz'altro ricompresi i dati esplicitati negli allegati alla nota a cui si fa riferimento (dati del Settore Fisico-Ambientale - PMIP - USL n.6 - Matera). ..."*

Inoltre, poiché è fondamentale che in ogni SPSAL siano disponibili gli studi ex art. 16, riconosciuti dalla Commissione Prevenzione Infortuni, si propone di dar mandato al CDS, in collaborazione col Gruppo Regionale Rumore, di raccogliere e mantenere aggiornato l'archivio di tali studi e misurazioni.

Nel merito dell'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs 494/96 si sviluppano di seguito una serie di considerazioni di ordine metodologico e tecnico tese ad orientare verso un proficuo uso preventivo e di protezione della valutazione del rischio.

### **Per i Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione**

Per individuare le priorità di rischio e le relative esigenze di prevenzione di un cantiere che ancora non esiste e nel quale lavoreranno imprese non necessariamente ancora identificate, il **Coordinatore per la progettazione** si avvarrà dei livelli di rumore individuati dagli studi riconosciuti validi dalla Commissione infortuni per le macchine/attività che è ragionevole ritenere saranno utilizzate. Suo compito essenziale sarà quello di effettuare un approfondimento finalizzato ad indicare nel *piano di sicurezza e di coordinamento*:

- l'esigenza per i datori di lavoro di considerare "componenti ambientali" (vicinanze a vie di comunicazione stradali o ferroviarie, ad aeroporti, a stabilimenti/attività o, comunque, a sorgenti di rumore esterne al cantiere) o "componenti antropiche" (dovute alla sequenza temporale delle lavorazioni; ad es. concomitanze con lavorazioni rumorose svolte da altre imprese o da lavoratori autonomi) normalmente non presenti e quindi non strettamente prevedibili dalle valutazioni ex art. 40, D.Lgs 277/91;
- la migliore disposizione spaziale del cantiere;
- la corretta sequenza temporale delle lavorazioni;
- le procedure informative necessarie tra i diversi soggetti che saranno presenti in cantiere;

il tutto, ovviamente, per individuare prescrizioni operative tese a minimizzare le esposizioni indebite e, in generale, per garantire il minor rischio per i lavoratori.

In tema di prevenzione del rischio rumore, il compito essenziale del **Coordinatore per l'esecuzione** sarà quello di:

- sorvegliare circa l'attuazione di quanto previsto nel *piano di sicurezza e di coordinamento* a suo tempo predisposto dal coordinatore per la progettazione;
- verificare la fondatezza delle integrazioni proposte dalle imprese (in relazione ad eventuali migliori misure preventive previste nei loro rapporti di valutazione ex art. 40, D.Lgs 277/91) al *piano di sicurezza e di coordinamento* esistente;

- attuare le procedure di consultazione e coordinamento di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs 494/96;
- adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento (ex art. 12, D.Lgs 494/96) per recuperare alla sicurezza ovvero per segnalare alle imprese le situazioni peggiorative venutesi a determinare per contingenti esigenze operative.

### **Per i Datori di lavoro**

Si noti innanzitutto che, per quanto concerne la singola impresa, l'obbligo alla valutazione del rischio ex art. 40 del D.Lgs 277/91 non è modificato. Essa dovrà cioè disporre di un rapporto di valutazione che, nell'ipotesi del superamento degli 80 dBA, abbia LEP calcolati a partire dai valori di LAeq misurati sulle proprie fonti di rumore (macchine, attrezzature, utensili ...) e dai propri tempi di esposizione.

**NOTA** - Circa la determinazione del LEP in lavorazioni con esposizioni molto variabili l'Assessorato Sanità della Regione Emilia Romagna ha già diramato indirizzi applicativi con le Circolari n. 23/93 (paragrafo 3) e n. 3/95 (paragrafo 5).

In definitiva, ciò che cambia per le imprese è la possibilità, da attuarsi prima dell'inizio dell'attività in un nuovo cantiere, di avvalersi degli LAeq desunti dagli studi riconosciuti dalla Commissione Prevenzione Infortuni ed utilizzati dal Coordinatore per la progettazione, per ricalcolare i LEP (utilizzando i propri tempi di esposizione, frutto della propria organizzazione del lavoro) e verificare se il programma di prevenzione del rischio rumore già in essere sarà sufficiente anche in quel "nuovo" cantiere.

Risulta evidente che il ricorso a questa modalità di previsione del LEP per parte del **datore di lavoro** (poiché ovviamente meno precisa) è subordinato alla indisponibilità di propri dati sperimentali più attendibili (desunti dalla Valutazione dei rischi ex D.Lgs 277/91) o perché una o più tipologie di attività non erano state allora previste (macchine/lavorazioni/tempi di esposizioni diverse dalla Valutazione ex D.Lgs 277/91), ovvero perché nel cantiere sono rilevanti i contributi del rumore indotto da attività che, nello stesso cantiere, saranno svolte contemporaneamente da altre imprese o lavoratori autonomi oppure perché sono rilevanti i contributi del rumore ambientale (vicinanza a vie di comunicazioni stradali o ferroviarie, ad aeroporti, a stabilimenti/attività o, comunque, a sorgenti di rumore esterne al cantiere).

L'indisponibilità di dati causata dalla "novità" del tipo di attività o delle macchine utilizzate (e non, invece, quelle determinate da contingenti situazioni dovute

all'ubicazione o all'organizzazione del cantiere) andrà prontamente superata con un aggiornamento della valutazione effettuato mediante misurazioni, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.Lgs 277/91.

La disponibilità di propri dati sperimentali (LAeq) più attendibili andrà segnalata al Coordinatore per l'esecuzione che, se le riceverà, provvederà ad apportare le relative correzioni di merito al *piano di sicurezza e di coordinamento* esistente.

L'aggiornamento della valutazione ex art. 16, D.Lgs 494/96, deve essere sottoposto alla consultazione del RLS, di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 277/91.

Da notare inoltre che se a seguito dell'aggiornamento della valutazione del rumore derivano all'impresa obblighi di tutela diversi (certamente se superiori ai precedenti) nei riguardi dei lavoratori occorrerà provvedere anche al formale aggiornamento del rapporto di valutazione. In tutti gli altri casi, la singola impresa, verificata la compatibilità dei presumibili livelli di rischio calcolati a partire dai LAeq ipotizzati dal Coordinatore per la progettazione (eventualmente suggerendo al Coordinatore per l'esecuzione di apportare le correzioni ex art. 12, c. 5, del D.Lgs 494/96) con quelli presenti nella propria valutazione del rischio ex art. 40 del D.Lgs 277/91, non sarà tenuta ad alcun adempimento formale.

In fase di vigilanza, nel caso in cui si ritenga di contestare i LEP assegnati a singoli lavoratori, gli SPSAL provvederanno a confrontare i LEP reali dei lavoratori in cantiere con quelli indicati dalla valutazione ex art. 40, D.Lgs 277/91 e detenuta dal singolo datore di lavoro.

## **6. Applicabilità del D.Lgs 758/94 al quadro sanzionatorio del D.Lgs 494/96**

Il D.Lgs 494/96 costituisce norma speciale presidiata da sanzioni di carattere penale.

È di tutta evidenza che tale decreto (come del resto il D.Lgs 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro) non rientrando nell'elenco delle norme di cui all'Allegato I del D.Lgs 758/94 e non essendo stato nulla disposto nel Decreto stesso, non può ritenersi, in prima istanza, norma sanzionata ex D.Lgs 758/94.

Con Legge n. 135/97, il legislatore è intervenuto inserendo il quadro sanzionatorio del D.Lgs 494/96 nelle procedure del D.Lgs 758/94, prevedendo, per le contravvenzioni contestate fino al 31/12/97, il raddoppio (da sei mesi ad un anno) del tempo massimo tecnicamente necessario per l'adeguamento alle prescrizioni e prevedendo altresì



l'estinzione della contravvenzione a seguito dell'adeguamento e versamento di una somma in via amministrativa pari alla metà di quanto previsto all'art. 21 comma 2 del D.Lgs 758/94.

Di seguito si riportano schematicamente i tempi:

**1. Regolarizzazione secondo il D.Lgs 758/94 per le contravvenzioni contestate fino al 31/12/1997:**

- UN ANNO massimo di tempo (tecnicamente necessario) per adempiere, comprensivo di eventuali proroghe "per la particolare complessità o per l'oggettiva complessità dell'adempimento";
- SEI ULTERIORI MESI di proroga (comunque in unica soluzione) "quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione" (la concessione di proroga deve essere motivata e comunicata immediatamente al P.M.).

**2. Regolarizzazione secondo il D.Lgs 758/94 per le contravvenzioni contestate successivamente al 31/12/1997:**

- SEI MESI massimi di tempo (tecnicamente necessario) per adempiere, comprensivo di eventuali proroghe "per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento",
- SEI ULTERIORI MESI di proroga (comunque in unica soluzione) "quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione" (la concessione di proroga deve essere motivata e comunicata immediatamente al P.M.).

Le violazioni della norma di sicurezza, costituendo normalmente "reati di pericolo commessi mediante omissione", determinano una situazione antigiuridica che comporta la "messa in pericolo" o "lesione potenziale" del bene giuridico assunto ad oggetto della tutela penale (la vita o l'integrità psicofisica degli addetti alle attività lavorative).

In presenza pertanto di reati che si qualificano come "**permanenti**", in quanto la violazione e la relativa condizione di pericolo, rimane in essere fino a quando viene eliminata mediante adeguamento alla normativa, come precisato dalla C.M. 25/96, appare doveroso il ricorso alla prescrizione ed agli altri aspetti procedurali precisati dal D.Lgs 758/94.

In presenza, invece, di reati "**istantanei**" (per i quali l'obbligato, passato il momento d'obbligo, non ha più la possibilità di far cessare lo stato antigiuridico, determinato dalla condotta omissiva o commissiva, che la leso in modo definitivo il bene tutelato) non più suscettibili di regolarizzazione e pertanto non sanabili con la prescrizione, per l'organo di vigilanza sussiste essenzialmente l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi di quanto dispone l'art. 374 c.p.p.

### **Le responsabilità dei datori di lavoro e lavoratori autonomi**

La verifica degli obblighi del D.Lgs 494/96 per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, secondo la C.M. 25/96 porta a confermare la caratteristica di "permanente" dei reati in quanto il rischio è eliminabile a seguito dell'intervento; pertanto tali inadempienze andranno gestite dall'organo di vigilanza sulla base del D.Lgs 758/94 con le specifiche indicazioni previste dalla L. 135/97.

### **La responsabilità dei committenti e responsabili dei lavori**

Relativamente alle responsabilità del committente e responsabile dei lavori sancite all'art. 6 del D.Lgs 494/96, tenuto conto delle direttive per l'applicazione fornite dalla Circolare n. 41/97, si può osservare come il committente rimanga gravato di responsabilità contravvenzionali, legate all'adempimento dell'art. 3, seppure si sia avvalso della facoltà di designare un responsabile dei lavori, qualora siano a lui ascrivibili "*culpa in eligendo*" (obbligo di designare soggetti dotati dei titoli e capacità per ricoprire efficacemente il ruolo assegnato dalla norma) e "*culpa in vigilando*" (obbligo di vigilare sull'operato dei soggetti incaricati).

Il comma 2 dell'art. 6 richiama esplicitamente il committente ed il responsabile dei lavori a vigilare affinché i coordinatori adempiano a quanto loro assegnato dagli artt. 4 e 5.

Un aspetto molto particolare delle responsabilità del committente e responsabile dei lavori è previsto all'art. 5 comma 1 lettera e) che crea un vero e proprio obbligo giuridico di intervento: il committente infatti, vista la proposta del coordinatore per la esecuzione di sospendere i lavori ovvero di allontanare dal cantiere le imprese ed i lavoratori autonomi o di risolvere il contratto (in caso di gravi inosservanze della medesima norma) non potrà rimanere inerte poiché, se dal protrarsi di esse dovesse derivarne un danno, egli ne dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 40 comma 2 del

Codice Penale che prevede infatti che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Nello spirito della C.M. 25/96 alcuni reati del committente e responsabile dei lavori hanno caratteristiche di reato istantaneo in quanto il fatto di non assolvere all'obbligo nel momento precisato determina una situazione antigiuridica alla quale non può più essere posto rimedio.

Un chiaro esempio di reato istantaneo è costituito dal mancato inoltro della **Notifica preliminare** prima dell'inizio dei lavori; ciò costituisce reato istantaneo in quanto con un invio successivo si perde in parte o in toto la valenza preventiva tutelata dall'obbligo.

Anche la mancata nomina del **coordinatore della progettazione** prima della stesura esecutiva del progetto crea una situazione a cui non può essere posto rimedio per tutto quello che del progetto esecutivo è già stato realizzato. Tuttavia, questa situazione si presta anche alla considerazione che è possibile progettare (e sorvegliare) la sicurezza dei rimanenti lavori nonché andare alla predisposizione del fascicolo. Pertanto, nell'eventualità di assenza del *piano di sicurezza e di coordinamento* l'UPG in ispezione sul cantiere sarà chiamato a contestare la mancata pianificazione della sicurezza per la parte di lavori già eseguita (reato istantaneo) e valuterà le necessità di richiedere con apposita prescrizione la nomina dei coordinatori (reato permanente, da gestire con le modalità del D.Lgs 758/94).

La mancata nomina del **coordinatore della esecuzione**, pur in assenza di nomina del coordinatore della progettazione e di *piano di sicurezza e di coordinamento*, potrà essere sanata con prescrizione ex art. 20 D.Lgs 758/94.

### **Responsabilità dei coordinatori**

Il **coordinatore della progettazione** risponde dell'art. 4 comma 1 che gli impone la predisposizione del *piano di sicurezza e di coordinamento* e del fascicolo durante la progettazione esecutiva. La stesura dei due documenti successivamente al momento dell'obbligo comporta per l'appaltatore l'impossibilità di fare una offerta comprensiva degli aspetti di sicurezza e così, la ritardata stesura del piano, pur necessaria, non elimina il reato. Esso è pertanto del tipo "istantaneo" e non può rientrare nelle procedure di cui al D.Lgs 758/94.

In questa situazione, l'UPG in ispezione sul cantiere contesterà al coordinatore per la progettazione il reato di tipo istantaneo ed avanzerà la richiesta del *piano di sicurezza e di coordinamento* al committente con apposita prescrizione.

Il **coordinatore della esecuzione** risponde degli obblighi di cui all'art. 5, tutti sanzionati tranne il caso della lettera f). Tali obblighi sono riferiti a tutta la vita del cantiere e, anche se il coordinatore non li ha assolti, in qualunque momento l'adempimento ripristina le condizioni di conformità previste dal Decreto.

Questa situazione è relativa sia ai compiti delle lettere a), b) e c) che prevedono un ruolo attivo di coordinamento delle lavorazioni e delle imprese, sia i rimanenti compiti d), e) ed f) più incentrati sul ruolo di controllo dell'operato delle imprese nel rispetto dei contenuti del *piano di sicurezza e coordinamento*. Tali reati sono quindi di tipo "permanente" e pertanto gestibili nell'ambito delle procedure di cui al D.Lgs 758/94.

Per gli stessi motivi paiono gestibili nello stesso modo i reati degli stessi art. 4 e 5 commessi dal committente e responsabile dei lavori.

## OBBLIGHI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE OPERE

TIPOLOGIA DI OPERE		NOMINE			DOCUMENTI			
		R.L	CP	CE	N	PS	F	PG
art. 11 c. 1	a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori							
	b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni							
	c) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'elenco (allegato II)							
art. 3 c. 3	d) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni							
	e) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni							
art. 13 c. 1	f) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni							
	g) <b>altre opere</b>							
		<b>RL</b>	<b>CP</b>	<b>CE</b>	<b>N</b>	<b>PS</b>	<b>F</b>	<b>PG</b>

SÌ
NO

FACOLTATIVO



RL Responsabile dei lavori

CP Coordinatore per la progettazione

CE Coordinatore per l'esecuzione

N Notifica

PS Piano di sicurezza e di coordinamento

PG Piano generale di sicurezza

F Fascicolo

## COMMITTENTE

TAV. 2

(Art 2)

<b>CHI È</b>	SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'INTERA OPERA VIENE REALIZZATA INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI FRAZIONAMENTI DELLA SUA REALIZZAZIONE		
<b>COMPITI PROPRI</b>	nomina del responsabile dei lavori	art. 2 c. 1 c	SANZIONE nessuna <sup>*2</sup>
⇒	SU RICHIESTA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE A. EVENTUALE SOSPENSIONE DEI LAVORI B. ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI C. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	art. 5 c. 1 e	SANZIONE nessuna
	VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI COMPITI DELEGATI AL RESPONSABILE DEI LAVORI	art. 6 c. 1	SANZIONE nessuna <sup>*5</sup>
	VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI COMPITI DELEGATI AI COORDINATORI	art. 6 c. 2	SANZIONE nessuna <sup>*5</sup>
	TRASMETTERE IL PIANO GENERALE DI SICUREZZA A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	art. 13 c. 3	SANZIONE a carico del COMMITT. Resp. Lav.
<b>COMPITI DELEGABILI</b>	TUTTI QUELLI PREVISTI PER IL RESP. LAV.		SANZIONE <sup>*5</sup>

<sup>\*2</sup> non essendo prevista alcuna sanzione si deve presumere che tutte le funzioni possono, e in caso di mancata nomina devono, essere esercitate direttamente dal committente

<sup>\*5</sup> si applicano anche a carico del committente le sanzioni previste per la specifica inadempienza dei coordinatori e del responsabile dei lavori

## RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 2)

**TAV. 3/1**

<b>CHI É</b>	<b>Soggetto incaricato dal committente e scelto tra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incaricato per la progettazione *1</li> <li>• incaricato per il controllo dell'esecuzione *2</li> <li>• incaricato per l'esecuzione *3</li> </ul>	(art 2 ,c. 1, c)	SANZIONI nessuna
<p>*1 ES. il progettista dell'opera o, in caso di enti pubblici, il responsabile dell'ufficio preposto alla progettazione</p> <p>*2 ES. il direttore dei lavori o, in caso di società o impresa committente, il direttore tecnico</p> <p>*3 ES. il titolare dell'impresa incaricata per l'esecuzione o, in caso di società o impresa committente, il direttore tecnico incaricato per l'esecuzione o anche, in caso di opera minore , il capo cantiere .</p>			
<b>CHI LO NOMINA</b>	<b>il committente</b>	(art. 2 ,c. 1, c)	SANZIONI nessuna *1
*1 non essendo prevista alcuna sanzione si deve presumere che tutte le funzioni possono, e in caso di mancata nomina devono, essere esercitate direttamente dal committente			
<b>QUANDO</b>	<b>prima dell'affidamento del progetto esecutivo</b>		
<b>IN QUALI CASI</b>	<b>facoltativo in tutti i cantieri</b>		
<b>REQUISITI DEL RESP. LAV.</b>	<p style="text-align: center;"><b>Non sono previsti requisiti particolari.</b></p> <p><i>Di norma devono intendersi quelli professionali richiesti per la specifica opera (ingegnere-architetto - geometra-perito se progettista o direttore lavori) Nessuno in particolare se si tratta del titolare dell'impresa. Vanno comunque tenuti in considerazione casi particolari in cui l'organizzazione del committente (es. enti pubblici, società immobiliari ecc.) è particolarmente articolata.</i></p>		
<b>POTERI</b>	<b>può svolgere direttamente i compiti di coordinatore se in possesso dei requisiti</b>	(art. 3, c. 5)	
	<b>può sostituire personalmente in qualsiasi momento i coordinatori se in possesso dei requisiti</b>	(art. 3, c. 7)	
	<b>vigila sull'esecuzione dei compiti delegati ai coordinatori</b>	(art. 6, c. 2)	SANZIONI nessuna *1
*1 si applicano anche a carico del committente e del responsabile dei lavori le sanzioni previste per la specifica inadempienza dei coordinatori			

## COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 3)

TAV. 3/2

A. FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
<b>1</b>	<b>Si attiene ai principi generali *1 di cui all'art. 3 D. Lgs 626/94</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle scelte tecniche esecutive (opere provvisoriale e materiali)</li> <li>• nell'organizzazione delle operazioni di cantiere</li> </ul>	<i>art. 3 c. 1 1° periodo</i>	SANZIONE nessuna
*1 <i>la norma ha recepito il principio che al momento della progettazione si debbano scegliere tecnologie e materiali che siano il più possibile sicuri in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori.</i>			
<b>2</b>	<b>Determina i lavori e le fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro nonché la durata di tali lavori o fasi di lavoro</b>	<i>art 3 c. 1 2° periodo</i>	SANZIONE da 3 a 8 milioni da 3 a 6 mesi a carico del committente e del responsabile dei lavori
<b>3</b>	<b>Designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva *2 nei seguenti casi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni *3;</li> <li>b) cantieri la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;</li> <li>c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;</li> <li>d) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni; *4</li> <li>e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni</li> </ul>	<i>art. 3 c. 3</i>	
<b>4</b>	<b>Accerta i requisiti del coordinatore per la progettazione (previsti dall'art. 10)</b>	<i>art. 3 c. 3</i>	
*2 <i>la norma non prevede che il coordinatore venga designato all'affidamento dell'incarico di progettazione in quanto siamo in una fase non operativa (progettazione di massima) bensì al momento in cui si passa al progetto esecutivo.</i>			
*3 <i>sembra questo il caso più comune (presenza di più imprese)</i>			
*4 <i>per la nomina del coordinatore (a differenza dell'obbligo di notifica) viene superato il concetto di lavoro "particolarmente gravoso" o "comunque soggetto a sorveglianza sanitaria" introducendo un parametro definito (300 uomini/giorni)</i>			



## COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. .3)

TAV. 3/3

A. FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
<b>5</b>	<b>Invia o si accerta che siano stati inviati all'organo di vigilanza competente per territorio gli attestati comprovanti i requisiti dei COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE che hanno assunto le funzioni in regime transitorio (art. 19)</b>	art. 19 c. 3	SANZIONE nessuna <sup>*5</sup>
<sup>*5</sup> non sono previste sanzioni in quanto bisogna supporre che avendo nominato un coordinatore senza i necessari requisiti si incorre nella sanzione prevista per l'art. 3, c. 3 e 4			
<b>6</b>	<b>Verifica <sup>*6</sup> che il Coordinatore per la progettazione abbia:</b> 1. predisposto o fatto predisporre il Piano di Sicurezza e di coordinamento 2. predisposto o fatto predisporre il Piano generale 3. predisposto il Fascicolo	art. 6 c. 2	SANZIONE da 3 a 8 milioni da 3 a 6 mesi; a carico del Comm., R.L, Coord. prog. (per mancata predisposizione)
<sup>*6</sup> appare evidente che il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO, IL PIANO GENERALE e il FASCICOLO essendo compiti in capo al COORDINATORE devono essere predisposti soltanto nei casi in cui è prevista la sua designazione - ponendosi a capo del Committente e del Responsabile dei Lavori unicamente l'onere di verifica previsto all'art. 6 comma 2			
<b>7</b>	<b>Valuta:</b> 1. il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 2. il PIANO GENERALE 3. il FASCICOLO <sup>*6</sup> contenente le informazioni utili	art. 3 c. 2	SANZIONE nessuna
<sup>*6</sup> a differenza dei PIANI DI SICUREZZA sia GENERALE che di COORDINAMENTO, il FASCICOLO è uno strumento operativo utile per i lavori successivi. Di conseguenza, tale fascicolo deve essere conservato per essere usato, indipendentemente dall'entità, nei lavori successivi. Il Responsabile dei Lavori dovrà informarsi presso il Committente in merito all'eventuale possesso del fascicolo e se del caso utilizzarne i contenuti. Dal canto suo il Committente è tenuto a conservarlo e farlo utilizzare.			
<b>8</b>	<b>trasmette il PIANO GENERALE di SICUREZZA a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori</b>	art. 13 c. 3	SANZIONE <sup>*7</sup> a carico Comm. Resp. Lavori
<sup>*7</sup> il compito è affidato al Comm., tuttavia la sanzione riguarda anche il Resp. Lav.			

## COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 3)

**TAV. 3/4**

<b>B. FASE DI AFFIDAMENTO LAVORI</b>			
<b>1</b>	<b>Prima di affidare i lavori:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DESIGNA IL CORDINATORE PER L'ESECUZIONE</li> <li>• ACCERTA CHE IL COORDINATORE ABBA I REQUISITI</li> </ul>	<i>art. 3 c. 4</i>	SANZIONE da 3 a 8 milioni da 3 a 6 mesi a carico del Committ. e del Resp. Lav.
<b>2</b>	<b>Invia o si accerta che siano stati inviati all'Organo di Vigilanza competente per territorio gli attestati comprovanti i requisiti</b>	<i>art. 19 c. 3</i>	SANZIONE nessuna
<b>3</b>	<b>Chiede alle imprese esecutrici <u>SOLO NEI CASI DI CANTIERI SOGGETTI A NOTIFICA PRELIMINARE</u> *<sup>1</sup></b> <p>A. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO</p> <p>B. INDICAZIONI SUI CONTRATTI COLLETTIVI</p> <p>C. DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI</p>	<i>art. 3 c. 8</i>	SANZIONE da 1 a 5 milioni da 2 a 4 mesi a carico del Comm. e del Resp. Lav.
* <sup>1</sup> cantieri che, in assenza dell'allegato II sono di entità presunta inferiore a 500 uomini/giorni oppure a 30 giorni per 20 uomini			
<b>4</b>	<b>Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori</b>	<i>art. 3 c. 6</i>	SANZIONE nessuna

## COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 3)

**TAV. 3/5**

C. FASE DI ESECUZIONE LAVORI			
<b>1</b>	<b>Affigge la notifica in cantiere</b>	<i>art. 11 c. 2</i>	SANZIONE nessuna
<b>2</b>	<b>Indica nel cartello di cantiere i nomi del/dei Coordinatori</b>	<i>art. 3 c. 6</i>	SANZIONE nessuna
<b>3</b>	<b>Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del/dei Coordinatori</b>		
<b>4</b>	<b>Chiede alle imprese esecutrici <u>SOLO NEI CASI DI CANTIERI SOGGETTI A NOTIFICA PRELIMINARE</u> *<sup>1</sup></b>  A. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO  B. INDICAZIONI SUI CONTRATTI COLLETTIVI  C. DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	<i>art. 3 c. 8</i>	SANZIONE da 1 a 5 milioni da 2 a 4 mesi a carico del Committente e del Resp. Lav.
<b>5</b>	<b>Sostituisce in qualsiasi momento il/i Coordinatori anche personalmente se in possesso dei requisiti (art. 10 o art. 19)</b>	<i>art. 3 c. 5</i>	SANZIONE nessuna

## COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

&amp;

TAV. 4

## COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

<b>CHI É</b>	<b>Soggetto incaricato dal committente o dal Resp. Lavori</b>	<i>art. 2, e, f</i>
<b>REQUISITI DEI COORDINATORI</b>	<b>LAUREA</b> (Ing. Arch.) + un anno nel settore delle costruzioni + attestato corso* <sup>1</sup> di 120 ore* <sup>2</sup>	
↓	<b>DIPLOMA UNIVERSITARIO</b> (Ing. Arch.) + due anni nel settore delle costruzioni + attestato corso * <sup>1</sup> di 120 ore* <sup>2</sup>	
	<b>DIPLOMA</b> (Geom. Perito Ind.) + tre anni nel settore delle costruzioni + attestato corso* <sup>1</sup> di 120 ore* <sup>2</sup>	
<b>REGIME TRANSITORIO</b>		
TUTTI COLORO CHE DALLA DATA DEL 24/03/97:		
A. SONO IN POSSESSO DI ATTESTATO * <sup>3</sup> DEL DATORE DI LAVORO * <sup>4</sup> IN CUI RISULTI:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che svolgono attività cantieristica da almeno quattro anni, con qualifiche idonee a sovrintendere altri lavoratori (es. Capo Cantiere; Direttore Tecnico)</li> </ul>	
	inoltre	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che svolgono da almeno quattro anni attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni</li> </ul>	
	inoltre	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attestato di frequenza corso di 60 ore entro tre anni</li> </ul>	
B. SONO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI COMMITTENTI PUBBLICI O PRIVATI* <sup>5</sup> IN CUI RISULTI		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di aver svolto da almeno quattro anni funzioni di Direttore Tecnico di cantiere *<sup>6</sup> o Direttore lavori (vedi C.M. 73/97)</li> </ul>	
	inoltre	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attestato di frequenza corso di 60 ore entro tre anni</li> </ul>	
<p>*<sup>1</sup> il corso può essere sostituito da CERTIFICATO UNIVERSITARIO oppure da attestato di partecipazione a CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO</p> <p>*<sup>2</sup> secondo il programma definito dall'Allegato V organizzato da Regione - ISPESL - Ordini professionali - Collegi - Università - Associazioni sindacali - Organismi paritetici</p> <p>*<sup>3</sup> l'attestato deve essere accompagnato da documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi - copia dell'attestato e relativa documentazione deve essere inviato all'organo di vigilanza competente per territorio</p> <p>*<sup>4</sup> pare evidente che i datori di lavoro rientrano tra coloro che possono assumere le funzioni di Coordinatori con AUTOATTESTAZIONE</p> <p>*<sup>5</sup> in caso che la certificazione venga rilasciata da privati dovrà essere vidimata dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.</p>		

## COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

&amp;

## COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**TAV. 5**

	<b>Tutti i Committenti o Resp. Lav. che possiedono i requisiti possono svolgere direttamente i compiti dei Coordinatori</b>	<i>art. 3, c. 5</i>	
	<b>Tutti i Committenti o Resp. Lav. che possiedono i requisiti possono sostituire anche personalmente in qualsiasi momento i Coordinatori</b>	<i>art. 3, c. 7</i>	
<b>CHI NOMINA I COORDINATORI</b>	<b>Il Committente o il Resp. Lav.</b>	<i>art 3, c. 3 e 4</i>	<b>SANZIONE</b> in caso di mancata nomina a carico di committente e Resp. Lav.
<b>IN QUALI CASI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni <sup>*3</sup></li> <li>b) cantieri la cui durata presunta è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori</li> <li>c) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini /giorni</li> <li>d) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (Allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni <sup>*4</sup></li> <li>e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni)</li> </ul>		

<sup>\*3</sup> sembra questo il caso più comune (presenza di più imprese)

<sup>\*4</sup> per la nomina del Coordinatore (a differenza dell'obbligo di notifica) viene superato il concetto di lavoro "particolarmente gravoso" o "comunque soggetto a sorveglianza sanitaria" introducendo un parametro definito (300 uomini/giorni)

## COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

TAV. 6

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO	Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione	art. 3, c. 3	SANZIONE sì
COMPITI DEL COORDINATORE	<b>Prima della richiesta di presentazione delle offerte</b>  A. REDIGE O FA REDIGERE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  B. REDIGE O FA REDIGERE IL PIANO GENERALE DI SICUREZZA  C. PREDISPONE** IL "FASCICOLO"		
<i>** a differenza dei piani di sicurezza, il FASCICOLO deve essere predisposto dal Coordinatore</i>			

## COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

TAV. 7

<b>QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO</b>	<b>Prima di affidare i lavori</b>	<i>art. 3, c. 3</i>	SANZIONE Comm. Resp. Lav.
<b>COMPITI DEL COORDINATORE</b>	A. Assicura il coordinamento applicando le disposizioni contenute nei piani di sicurezza	<i>art. 5, c. 1</i>	SANZIONE a carico di Committente Resp. Lav. Coord.
	B. Adegua i piani di sicurezza e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera		SANZIONE a carico di Committ. Resp. Lav. Coord.
	C. Organizza tra i datori di lavoro la cooperazione e il coordinamento		SANZIONE a carico di Committ. Resp. Lav. Coord.
	D. Nei lavori la cui entità è superiore a 30.000 uomini/giorni verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali		SANZIONE a carico di Committ. Resp. Lav. Coord.
	E. Propone al committente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sospensione dei lavori</li> <li>• l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi</li> <li>• la risoluzione del contratto</li> </ul>		SANZIONE a carico di Coord.
	F. Sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti		SANZIONE nessuna

## LAVORATORE AUTONOMO

(Art. 7)

TAV. 8

<b>CHI È</b>	<b>Persona fisica la cui attività <u>concorre</u> <sup>*1</sup> alla realizzazione dell'opera senza alcuna subordinazione</b>	<i>art. 2 c.1 d</i>	
<b>OBBLIGHI</b>	A. UTILIZZA LE ATTREZZATURE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO II, D.Lgs 626/94  B. UTILIZZA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  C. SI ADEGUA ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL COORDINATORE	<i>art. 7</i>	SANZIONE a carico del lavoratore autonomo
	<b>È tenuto ad attuare quanto previsto nei piani generali e nei piani di sicurezza e coordinamento</b>	<i>art. 12 c. 3</i>	SANZIONE a carico del lavoratore autonomo

<sup>\*1</sup> Viene parzialmente superato il concetto di esclusione del lavoratore autonomo dall'applicazione della norma di sicurezza.  
 Il lavoratore autonomo può essere chiamato a rispondere in merito alla mancata applicazione delle norme di sicurezza esclusivamente nei casi in cui si prefigurano la partecipazione di altri (concorra) alla realizzazione dell'opera.  
 In definitiva il lavoratore autonomo resta escluso dall'applicazione delle norme di sicurezza solo nei casi in cui l'opera è a totale esecuzione del lavoratore autonomo.



## DATORE DI LAVORO

(Art. 9)

TAV. 9

<b>O B B L I G H I</b>	A. Adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV	<i>art. 9 c. 1 a</i>	SANZIONE sì
	B. Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente * <sup>1</sup>	<i>art. 9 c. 1 b</i>	SANZIONE no
	C. Cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente	<i>art. 9 c. 1 c</i>	SANZIONE no
	D. La redazione o l'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento costituisce adempimento delle norme previste * <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'art. 4 commi 1, 2, 7 (D.Lgs 626/94)</li> <li>• dall'art. 7 commi 1 b, 2 (D.Lgs 626/94)</li> </ul>	<i>art. 9 c. 2</i>	SANZIONE no
	E. Attua quanto previsto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei piani di sicurezza e coordinamento</li> <li>• nei piani generali</li> </ul>	<i>art. 12 c. 3</i>	SANZIONE sì
	F. Mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale	<i>art. 12 c. 4</i>	SANZIONE sì
	G. Può presentare integrazioni ai piani ove ritenga di garantire maggiormente la sicurezza senza adeguare i prezzi pattuiti	<i>art. 12 c. 5</i>	
	H. Consulta i rappresentanti per la sicurezza sui piani. I rappresentanti hanno diritto a ricevere chiarimenti e formulare proposte	<i>art. 14 c. 1</i>	SANZIONE sì
	I. Prima di apportare modifiche ai piani deve consultare i rappresentanti per la sicurezza	<i>art. 14 c. 2</i>	SANZIONE sì

\*<sup>1</sup> si presume che il Committente debba intervenire solo in caso di materiali che lo riguardano in modo diretto

\*<sup>2</sup> valutazione del rischio, documento di valutazione, rielaborazione del documento, informazioni sui rischi specifici, cooperazione in merito all'attuazione delle misure di prevenzione

## NOTIFICA PRELIMINARE

TAV. 10

(Art.11)

<b>DEFINIZIONE</b>	<b>Comunicazione da inviare all'organo di vigilanza competente per territorio</b>	<i>art. 11 c. 1</i>	SANZIONI da 1 a 5 milioni da 2 a 4 mesi, a carico del Committente e del Responsabile dei lavori
<b>CHI FA LA NOTIFICA</b>	<b>Il Committente o il Responsabile dei lavori</b>	<i>art. 11 c. 1</i>	
<b>QUANDO</b>	<b>Prima dell'inizio dei lavori e successivamente in caso di aggiornamenti</b>	<i>art. 11 c. 1</i>	
<b>IN QUALI CASI</b>	a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori * <sup>1</sup> b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni * <sup>2</sup> c) cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'elenco (allegato II) * <sup>3</sup>	<i>art. 11 c. 1</i>	
<p>*<sup>1</sup> il numero dei lavoratori è riferito agli addetti alle attività produttive comprensivo di tutti i presenti</p> <p>*<sup>2</sup> esempio limite inferiore - 1 lavoratore X 500 giornate esempio limite superiore - 20 lavoratori X 25 giornate</p> <p>*<sup>3</sup> indipendentemente da parametri temporali e/o del numero di lavoratori addetti il limite inferiore per decidere in quali casi è indispensabile notificare i lavori è rappresentato dal caso c). Ad esempio: 2 lavoratori che eseguono un lavoro in facciata/scavo (altezza più di 2 metri/profondità superiore a 1,5 m se particolarmente aggravata dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera) Il legislatore non ha meglio definito i casi "particolarmente gravosi" o "quelli che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria". Per evitare "contenziosi" rispetto ad eventuali sanzioni è necessario "NOTIFICARE I LAVORI" tutte le volte che non è possibile escludere in modo categorico i casi previsti dall'allegato II. In tal caso potrà fare riferimento al caso a) o b) e al capitolo 4.1 e 4.2 delle presenti linee guida.</p>			
<b>ADEMPIMENTI IN CANTIERE</b>	<b>Affissione in cantiere della notifica</b>	<i>art. 11 c. 2</i>	SANZIONI nessuna

## PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(Art.12)

**TAV. 11**

<b>CHI LO REDIGE</b>	<b>Il coordinatore per la progettazione</b>	<i>art 4 c.1 a</i>	SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>IN QUALI CASI</b>	a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori	<i>art. 3 c. 3</i>	
	b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni		
	c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni		
	d) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni		
	e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni		
<b>QUANDO</b>	<b>Durante la progettazione esecutiva e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte</b>	<i>art. 4 c. 1 a</i>	SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>CHI LO ESEGUE</b>	<b>Coordinatore per l'esecuzione Datore di lavoro Lavoratore autonomo</b>	<i>art. 5 c. 1 a</i> <i>art. 12 c. 3</i> <i>art. 12 c. 3</i>	SANZIONE sì
<b>CHI LO MODIFICA</b>	<b>Coordinatore per l'esecuzione (anche su proposta del datore di lavoro)</b>	<i>art. 5 c. 1 b</i>	SANZIONE a carico del Coordin.
<b>CHI VIGILA</b>	<b>Committente Responsabile dei lavori Coordinatore per l'esecuzione</b>		SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>COSA CONTIENE</b>	<b>Quanto previsto all'art. 12, D.Lgs 494/96, come discusso nel Capitolo 3 delle presenti linee guida</b>	<i>art. 11 c. 1</i>	SANZIONE no

## PIANO GENERALE DI SICUREZZA

**TAV. 12**

(Art. 13)

<b>CHI LO REDIGE</b>	<b>Coordinatore per la progettazione</b>	<i>art. 4 c. 1 a</i>	SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>IN QUALI CASI</b>	<b>Cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni</b>	<i>art. 3 c. 3 a</i>	
<b>QUANDO</b>	<b>Durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte</b>	<i>art. 4 c. 1 a</i>	SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>CHI LO ESEGUE</b>	<b>Coordinatore per l'esecuzione Datore di lavoro Lavoratore autonomo</b>	<i>art. 5 c. 1 a</i> <i>art. 12 c. 3</i> <i>art. 12 c. 3</i>	SANZIONE sì
<b>CHI LO MODIFICA</b>	<b>Coordinatore per l'esecuzione</b>	<i>art. 5 c. 1 b</i>	SANZIONE a carico del Coordin.
<b>CHI VIGILA</b>	<b>Committente e Responsabile dei lavori</b>		SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>COSA CONTIENE</b>	<b>Quanto previsto all'art. 13, D.Lgs 494/96</b>	<i>art. 13 c. 1</i>	SANZIONE no

## FASCICOLO

## TAV. 13

<b>CHI LO REDIGE</b>	<b>Coordinatore per la progettazione</b>	<i>art. 4 c. 1 b</i>	SANZIONE
<b>IN QUALI CASI</b>	a) cantiere la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori	<i>art. 4 c. 1</i>	
	b) cantiere la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni		
	c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari (Allegato II) se l'entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni		
	d) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea, se pari a 100 uomini/giorni		
	e) cantieri la cui entità sia superiore a 30.000 uomini/giorni		
<b>QUANDO</b>	<b>Durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte</b>	<i>art. 4 c. 1 b</i>	SANZIONE a carico di Commit. Resp. Lav. Coordin.
<b>CHI LO MODIFICA</b>	<b>Coordinatore per l'esecuzione</b>	<i>art. 5 c. 1 b</i>	SANZIONE a carico di Commit. Resp. Lav. Coord.
	<b>Coordinatore per la progettazione-committente e responsabile dei lavori in occasione di lavori futuri</b>	<i>art. 3 c. 2</i> <i>art. 4 c. 2</i>	SANZIONE no
<b>CHI VIGILA</b>	<b>Committente e responsabile dei lavori</b>		SANZIONE a carico Comm. Resp. Lav. Coord.
<b>COSA CONTIENE</b>	<b>Informazioni utili ai fini della prevenzione tenendo conto delle specifiche normative di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93</b>	<i>art. 4 c. 1 b</i>	SANZIONE *1 a carico Commit. Resp. Lav. Coordin.
*1 a differenza dei piani di sicurezza e piani generali il cui contenuto non è sanzionato il fascicolo se non rispondente ai requisiti richiesti è sanzionato			

## **Annesso B - Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli interventi formativi**

Si riporta a seguito il testo esteso delle raccomandazioni della Regione Emilia-Romagna, prot. 5932 del 18/04/97, inerenti la realizzazione dei corsi formativi in applicazione del D.Lgs 494/96.

### **Premessa**

In data 24 marzo 1997 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 con il quale si recepisce la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

In analogia con il lavoro svolto sul D.Lgs 626/94 e tenuto conto dell'importanza di attuare iniziative qualificate di formazione per accompagnare l'attuazione di tale legge, gli Assessorati alla Sanità e alla Formazione hanno congiuntamente predisposto il presente fascicolo informativo, che intende costituire un importante punto di riferimento per tutti gli organismi di formazione e per le Aziende USL che realizzeranno iniziative di formazione al riguardo.

Al fine di omogeneizzare il più possibile le condizioni di realizzazione delle iniziative su tutto il territorio regionale, si raccomanda ai soggetti interessati l'adozione dei seguenti criteri:

- quota individuale di partecipazione finanziaria non superiore a L. 1.500.000 per i corsi di 120 ore e non superiore a L. 800.000 per i corsi di 60 ore (in riferimento ai costi ora/partecipante in uso nell'ambito dei corsi a cofinanziamento pubblico);
- iniziative formative rivolte mediamente a 30 partecipanti (anche con l'ausilio della formazione a distanza);
- gli organismi che in alternativa alle strutture tecniche regionali organizzino corsi di formazione a seguito dei quali rilasciare ai partecipanti un attestato di frequenza, potranno richiedere alla Regione, Servizio Programmazione delle Politiche Formative il rilascio di un attestato di conformità del loro corso rispetto agli standard formativi contenuti nella presente raccomandazione.
- Tale attestato di conformità potrà essere rilasciato ai soggetti gestori in base alle "Direttive 97/99 per la formazione professionale e per l'orientamento" Cap. II, punto 2, direttive attualmente all'attenzione della Giunta regionale.

## **Indicazioni e raccomandazioni per la realizzazione degli interventi formativi**

Poiché la questione riveste un'urgenza notevole, in considerazione dell'entrata in vigore della norma e del fatto che molti Organismi hanno già predisposto i programmi ed in qualche caso hanno già dato avvio ai primi corsi, in premessa alle indicazioni sugli standard formativi e in sintonia con quanto sottolineato nel documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome del 20 marzo 1997, seguono alcune note di chiarimento in relazione ai corsi di cui agli artt. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 (Allegato 1).

Per i corsi cui si riferisce l'art. 10 si prevede che:

**Comma 2** - Devono essere organizzati dalle "Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa" da altri Enti od Associazioni che vengono elencati in maniera esplicita.

**Comma 3** - Devono rispettare "almeno" i contenuti dell'allegato V, sia come durata che come contenuti minimi. Ai partecipanti verrà rilasciato un "attestato di frequenza".

**Comma 7** - Le Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati, che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.

Sempre all'art. 10 (commi 1 e 2) si stabilisce quali siano i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono di partecipare ai corsi e quali soggetti (comma 4) sono invece esonerati dall'obbligo di frequentarli.

All'art. 19 (comma 2) si fissa in 60 ore da frequentare entro 3 anni la durata dei corsi di cui all'art. 10 per i soggetti che in sede di prima applicazione del Decreto possono svolgere il compito di coordinatore senza avere frequentato il corso.

Anche per questi corsi valgono le indicazioni formulate. Si tratterà, a fronte di una riduzione del monte ore, di ricercare un'ottimizzazione dei contenuti previsti attraverso una valorizzazione dell'esperienza professionale e delle conoscenze possedute dai partecipanti in modo da consentire comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.

**Relativamente al comma 2:**

- le strutture tecniche attraverso le quali la Regione può organizzare i corsi sono da intendersi gli Organismi di formazione regionali ed i Servizi di prevenzione delle AUSL; attività corsuali progettate secondo le indicazioni regionali, indicate nell'**Allegato 1** al presente documento;
- il ruolo della Regione, per i corsi non organizzati direttamente, consiste nell'indicare gli obiettivi e la metodologia formativa, sotto forma di indicazioni e raccomandazione, per contribuire ad elevare il livello qualitativo della progettazione. Gli Enti o le Associazioni abilitate a organizzare i corsi "in alternativa", espressamente elencati al comma 2 dell'art. 10, che intendano ottenere un riconoscimento di conformità alle indicazioni regionali, devono farne richiesta scritta alla regione Emilia Romagna - Assessorato al Lavoro, Formazione e Immigrazione - Servizio Programmazione delle Politiche Formative. A seguito di tale richiesta il progetto verrà valutato sulla base dei requisiti minimi individuati e contenuti nel presente documento e, se ritenuto analogo, ne verrà certificata la conformità su modello predisposto (vedi **Allegato 2**).

**Relativamente al comma 3:**

- posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che il Decreto citato si limita ad indicare, all'**Allegato V**, i sei argomenti che devono essere trattati, la formazione che deve essere assicurata ai partecipanti è relativa alla creazione di una reale professionalità, adeguata alle responsabilità che dovranno possedere i coordinatori per la sicurezza, chiamati a rispondere in prima persona, anche penalmente, del loro operato;
- in questa ottica risulta particolarmente importante il ricorso a modalità formative di *action learning* e l'ampio utilizzo di sussidi didattici e materiali di supporto innovativi e personalizzabili.

**Relativamente al comma 7:**

- la quota di partecipazione individuale ai corsi organizzati dalle strutture tecniche regionali operanti nel settore della formazione e prevenzione, deve rientrare nei parametri indicati in premessa, potrà variare in base al numero dei partecipanti e dovrà essere stabilita in sede di iscrizione.



**Allegato 1 - Standard formativi per la realizzazione dei corsi di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs 494/96**

**1. Obiettivi formativi**

- Sviluppare le proprie conoscenze rispetto gli obblighi e ai diritti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Sviluppare le conoscenze relativamente alle tipologie e genesi delle più frequenti malattie professionali
- Conoscere gli adempimenti procedurali relativi al controllo sanitario dei lavoratori e nei casi di infortunio
- Saper analizzare le statistiche sulle violazioni più diffuse nei cantieri
- Saper individuare le principali fonti di rischio in relazione ai pericoli e ai danni che possono generare su cose e persone
- Individuare le strategie per eliminare e/o ridurre i danni dei rischi prevedibili
- Conoscere l'organizzazione di un cantiere in un'ottica di qualità e sicurezza
- Conoscere le norme e le misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori
- Saper redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
- Motivare i collaboratori alla sicurezza con le tecniche e gli strumenti più appropriati

### 1.1. Articolazione modulare orientativa

<i>TEMA</i>	<i>CONTENUTI INDICATIVI</i>
1. Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normative nazionali</li> <li>• Normative comunitarie</li> </ul>
2. Le malattie professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologie e geni</li> <li>• Controllo sanitario dei lavoratori</li> <li>• Pronto Soccorso</li> <li>• Adempimenti procedurali</li> </ul>
3. Le statistiche sulle violazioni delle norme sui cantieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistiche per area</li> <li>• Norme disattese</li> </ul>
4. Analisi dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali fonti di pericolo nei cantieri</li> <li>• Rischi potenziali</li> <li>• Individuazione e sistema dei rischi</li> <li>• Interventi per l'eliminazione e/o riduzione</li> <li>• .....</li> </ul>
5. Norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e per l'effettuazione de lavori in sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali tipologie dei cantieri</li> <li>• Organizzazione del cantiere</li> <li>• Qualità e ambiente di lavoro</li> <li>• Servizi igienico-assistenziali</li> <li>• Segnaletica e corretto uso delle macchine</li> <li>• Dispositivi di protezione individuale (DIP) e misure di sicurezza nell'esecuzione delle più frequenti tipologie di lavori</li> </ul>
6. Metodologie per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolazione del piano di sicurezza e coordinamento</li> <li>• Articolazione del piano generale di sicurezza</li> <li>• Predisposizione del fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)</li> </ul>
7. Comunicazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teoria e tecnica della comunicazione</li> <li>• Processi psico-dinamici e sociologici in ambito lavorativo</li> <li>• Processo di apprendimento nella formazione agli adulti</li> </ul>

## 2. Indicazioni metodologiche

Sono da privilegiarsi metodologie di apprendimento attivo basate su esercitazioni pratiche, analisi di casi reali, simulazioni, esercitazioni pratiche, studio individuale autogestito e in F.A.D.

A titolo esemplificativo proponiamo la seguente articolazione oraria:

30 ore - Studio individuale supportato da materiale didattico predisposto *ad hoc*, ad es. strutturato con prove di verifica dell'apprendimento. Si possono prevedere in particolare:

- visione di filmati supportate da griglie per l'osservazione critica
- ipertesti predisposti
- moduli in F.A.D.

50 ore - Esercitazioni su casi reali (relativamente a: piani della sicurezza, contratti di appalto, capitolati, macchine e DPI). Si possono prevedere in particolare:

- filmati
- *role playing*
- simulazioni

fino a 10 ore - Visita ad un cantiere assistita dal *tutor* d'aula e da un docente del corso

30 ore - Lezioni teoriche da effettuarsi con:

- docenza diretta
- videoconferenza assistita dal *tutor* d'aula

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei partecipanti, è utile predisporre prove di verifica dell'apprendimento, mirate agli obiettivi, intermedie e finali. Tali verifiche fanno parte integrante del progetto formativo, pur non essendo legate al rilascio dell'attestato di frequenza.

### 3. Attestato rilasciato

L'attestato di frequenza al corso, previsto al comma 2 dell'art. 10, viene rilasciato al partecipante che avrà frequentato le 120 ore o le 60 ore. Le eventuali assenze non devono essere superiori al 10% delle ore totali, debitamente motivate e riconosciute ammissibili dal Responsabile del corso medesimo.

### 4. Modalità organizzative

- Per ogni corso deve essere individuato un **coordinatore responsabile**, con il compito di gestione del progetto e di coordinamento dell'attività didattica. Tale soggetto deve possedere documentata esperienza e capacità formativa.
- I **docenti** devono possedere qualificato e comprovata competenza nel settore della sicurezza nei cantieri maturata nell'ambito di attività consulenziali specifiche.
- È cura dell'Ente gestore la tenuta di un registro con le firme di presenza dei partecipanti durante tutta la durata del corso e il mantenimento di un Repertorio con i nominativi e i dati anagrafici di coloro ai quali è stato rilasciato l'attestato di frequenza.

**Allegato 2 - Fac-simile di attestato di conformità per enti, associazioni o strutture formative**

*REGIONE EMILIA ROMAGNA*

o

*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI \_\_\_\_\_*

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

RILASCIATO A

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

---

Sede \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Dirigente responsabile

---

Documenti

Vista la richiesta di \_\_\_\_\_

pervenuta a questa Amministrazione in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_

verificato che il progetto dichiarato risponde a tutti i requisiti minimi indicati dalla Regione per la realizzazione dei corsi di cui all'art.10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 494/96, stabiliti con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali 1994/97,

SI ATTESTA

che l'iniziativa (*titolo*) \_\_\_\_\_

realizzata nei mesi di \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_

è conforme alle disposizioni regionali e si autorizza di conseguenza l'organismo richiedente a rilasciare ATTESTATO DI FREQUENZA ai singoli partecipanti, secondo il modello allegato.

## Modello di attestato di frequenza per i singoli partecipanti

---

*(denominazione organismo di formazione)*

ATTESTATO DI FREQUENZA  
RILASCIATO AL PARTECIPANTE

---

Nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA O ASSOCIAZIONE

---

Sede \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore

---

Documenti

**Denominazione del corso**

---

---

conforme alle disposizioni regionali relative ai requisiti minimi cui devono corrispondere i corsi da realizzare in ottemperanza all'art. 10 comma 2 del D.Lgs 494/94

secondo l'attestato di conformità rilasciato (\*)

*( \* da compilare esclusivamente a cura degli organismi che abbiano, su richiesta, ottenuto l'attestato di conformità)*

dall'Amministrazione \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Durata del corso**

mesi \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

**Contenuti del percorso formativo**

Moduli

- ) \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_
- ) \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_
- ) \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_
- ) \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_
- ) \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_
- ) \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_



3.1. Contenuti dei moduli:

---

---

---

---

---

---

---

---

**4. Prove di valutazione per l'accertamento dell'apprendimento:**

- simulazione
- prova scritta
- *role playing*
- *case history*
- altro \_\_\_\_\_

**5. Annotazioni integrative**

---

---

---

---

---

## **Annesso C - Glossario**

### **Appaltante**

Colui che richiede un lavoro o una prestazione; può non coincidere con il committente.

### **Appaltatore**

È il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

### **Appalto promiscuo**

Appalto che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali i lavoratori del committente partecipano all'esecuzione dell'opera.

### **Appalto scorporato**

Appalto di lavori effettuati da due o più imprese che, con contratti separati, eseguono l'opera (senza la partecipazione di lavoratori dipendenti dal committente). Questo contratto si realizza, generalmente, quando l'opera richiede lavori specializzati o di diversa natura.

### **Cantiere temporaneo o mobile**

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all'Allegato I (art. 2, D.Lgs 494/96).

### **Committente**

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2, D.Lgs 494/96)

### **Contratto d'appalto**

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655, c.c.).

### **Contratto d'opera**

Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un'altra "persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222, c.c.).

**Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione ovvero Coordinatore per la progettazione**

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4 (art. 2, D.Lgs 494/96).

**Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ovvero Coordinatore per la esecuzione dei lavori**

Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, della esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 (art. 2, D.Lgs 494/96)

***Culpa in eligendo***

Identifica la responsabilità oggettiva del datore di lavoro e del committente nei confronti dell'attività svolta dai dipendenti o dagli incaricati (art. 2049, c.c.).

***Culpa in vigilando***

Identifica la responsabilità oggettiva del datore di lavoro o del committente relativamente a mancata vigilanza e/o controllo sulla attività svolta dai dipendenti o dagli incaricati.

**Direttore dei lavori**

Figura nominata dal committente che opera il controllo sulla esecuzione dei lavori, sui materiali impiegati e sulla rispondenza dell'opera a quanto progettato o stabilito nel capitolato e nel contratto d'appalto. Di fatto è colui che vigila e garantisce l'applicazione del capitolato d'appalto.

**Direttore tecnico di cantiere**

Figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere compresa la sicurezza. È nominato dall'appaltatore e risponde degli obblighi di quest'ultimo relativi al cantiere quando siano delegabili. Può essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

**Fascicolo (di sicurezza e prevenzione)**

Documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, conservato dal committente, da prendere in considerazione all'atto dei successivi lavori da effettuarsi sull'opera (riferimento documento U.E. 26/5/93). È predisposto dal coordinatore per la progettazione e viene

## Documenti

eventualmente aggiornato durante l'effettuazione dell'opera dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera**

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. È colui che mette a disposizione, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro.

### **Lavoratore dipendente**

Persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

### **Lavoratore subordinato**

Colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3, DPR 547/55 ed art. 3, DPR 303/56 entrambi con casi di equiparazione).

### **Notifica preliminare**

Documento contenente le informazioni previste all'Allegato III del D.Lgs 494/96, da predisporre nei cantieri di cui all'art. 11 e da inviare, prima dell'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza competente per territorio del cantiere, nel quale va affisso in maniera visibile.

### **Piano di sicurezza e di coordinamento**

Documento di pianificazione preventiva degli aspetti di sicurezza dei processi costruttivi dell'opera, con diretto riferimento ai rischi specifici delle lavorazioni da eseguire ed alle relative misure di sicurezza da adottare per la salvaguardia dei lavoratori addetti; deve contenere le informazioni riportate all'art. 12 del D.Lgs 494/96.

### **Piano generale di sicurezza**

Documento di pianificazione preventiva degli aspetti specifici riportati all'art. 13 del D.Lgs 494/96 da predisporre in aggiunta al *piano di sicurezza e di coordinamento* nei cantieri di dimensione superiore a 30.000 uomini/giorni.

**Progetto esecutivo** (vedi comma 4, art. 16, L. 109/94)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi delle reti dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi.

Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

**Responsabile dei lavori**

Soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per la esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera.

**Subappaltatore**

Soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**Subappalto**

Contratto fra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione data all'appaltatore.

**Valutazione dei rischi**

Processo di identificazione dei pericoli per la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro con successiva stima delle relative probabilità e gravità di danno alla salute al fine della scelta delle misure preventive.



*Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome*

**Monitoraggio e controllo  
sull'applicazione del  
D.Lgs 626/94**

**A cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome**

## **Sommario**

1. Premessa
2. Piano triennale di monitoraggio e controllo dell'applicazione del D.Lgs 626/94
3. Le schede per la rilevazione nel monitoraggio - controllo sull'applicazione del D.Lgs 626/94
4. Guida alla compilazione delle schede di monitoraggio sull'applicazione del D.Lgs 626/94
5. Linee guida per la costruzione del campione di aziende oggetto dell'intervento

Allegato 1 - Unità locali da esaminare nel periodo 1988-2001 per il piano di monitoraggio e controllo sull'applicazione del D.Lgs 626/94 in Emilia Romagna.  
Fornito come indicazione per l'elaborazione del campione

Allegato 2 - Indicazioni materiale da consultare e strumenti necessari per la costruzione delle tabelle



## 1. Premessa

L'attenzione e l'interesse delle Regioni per la tutela della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro ha trovato espressione concreta in diverse iniziative assunte a livello interregionale subito dopo l'emanazione del Decreto Legislativo 19/09/94 n. 626, e successive, relative modifiche: dall'adozione delle "Prime linee di indirizzo" contenute nel documento della Conferenza dei Presidenti del 2 febbraio 1995 alla pubblicazione delle "Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 626/94", approvate dalla Conferenza dei Presidenti il 16/07/96.

Tali interventi sono stati finalizzati a fornire materiale coordinato ed omogeneo di riferimento oltre che criteri di lettura e di applicazione uniformi, sul territorio nazionale, di una normativa dagli aspetti fortemente innovativi ma anche di evidente complessità per tutti i soggetti chiamati in causa, dai destinatari diretti dell'attuazione della legge ai titolari delle funzioni di supporto, coordinamento, vigilanza e controllo.

A distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 626/94, è stata avvertita con sempre maggiore urgenza la necessità di procedere ad una verifica dell'impatto della legge e del nuovo modello di prevenzione aziendale messo in atto, attraverso un sistema che permettesse di rilevare modalità e dinamiche di applicazione della legge, cogliendo, oltre al livello di rispetto formale della norma e degli indirizzi forniti, il grado di reale consapevolezza raggiunto sulle novità e sul nuovo approccio alla prevenzione introdotto con il recepimento delle direttive europee.

Il monitoraggio e controllo sull'applicazione del D.Lgs 626/94 costituisce quindi l'ulteriore, conseguente iniziativa che le Regioni intendono avviare e realizzare tramite le strutture di prevenzione del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con l'impegno assunto con gli organismi Centrali, dai Ministeri competenti alla Commissione di indagine parlamentare sulla specifica materia e alla Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni, e con le stesse parti sociali.

A tal fine è stato predisposto da un apposito gruppo di lavoro interregionale uno specifico piano di intervento le cui finalità, caratteristiche di dettaglio e modalità operative sono di seguito descritte.

L'obiettivo che le Regioni perseguono è quello di monitorare, nell'arco di un triennio, mediante un progetto unitario, l'applicazione del D.Lgs 626/94 su tutto il territorio nazionale, e quindi nelle singole Regioni e Province autonome, pur con le necessarie gradualità e calibrature sulle specifiche e diverse realtà lavorative regionali ed armonizzazioni con iniziative analoghe già presenti.

La realizzazione del piano si inserisce nella programmazione delle attività dei Servizi pubblici di prevenzione e costituisce, oltre che l'esercizio delle funzioni di controllo e sorveglianza attuate con procedure e modelli uniformi, un momento di riflessione culturale per gli stessi operatori della prevenzione e di incontro e confronto con i datori di lavoro e con i lavoratori.

Il piano costituisce inoltre un obiettivo da raggiungere per riqualificare l'attività dei Servizi e per rilevare e verificare, oltre l'applicazione della legge, le modalità operative dei Servizi stessi.

Sotto il profilo delle risorse da destinare per la attuazione del piano, si ritiene che la realizzazione dello stesso sia praticabile senza difficoltà anche in contesti regionali di modesta disponibilità.

Va semmai ribadita ed acquisita la consapevolezza che l'attività proposta rappresenta una iniziativa di qualificazione del ruolo degli operatori che partecipano con ciò alla realizzazione di un progetto di valenza nazionale utilizzando uno strumento di lavoro che costituisce, tra l'altro, una importante linea guida per una corretta applicazione della nuova normativa sulla sicurezza.

L'obiettivo di questo piano, che deve inserirsi nei programmi di lavoro dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nel prossimo triennio, è quello di garantire la piena applicazione del D.Lgs 626/94 nelle aziende.

In questa ottica, deve essere anzitutto presente che l'azione di monitoraggio e controllo si articola su due fasi distinte concettualmente ma tra loro fortemente integrate e per meglio dire inscindibili:

- una fase "conoscitiva" in cui si verifica "come" il 626 è applicato concretamente nelle aziende;
- una fase "trasformativa" in cui si interviene per correggere le situazioni in cui ciò non avviene, con l'obiettivo di garantire la migliore applicazione.

Le due fasi si congiungono strettamente nello stesso intervento, che non deve essere letto come un intervento meramente conoscitivo, ma come un intervento che deve anche produrre una modifica delle situazioni non soddisfacenti, sia a livello delle singole imprese oggetto dell'intervento che a livello più ampio (ad es. associazioni datoriali).

Quindi non si tratta di una "ricerca pura", isolata dalle funzioni di controllo e vigilanza sull'applicazione del 626, ma al contrario di una ricerca totalmente inserita in tali funzioni.

Garanzia dell'efficacia di tale progetto di monitoraggio e controllo è che si sappia verificare l'applicazione del 626 non solo nei suoi aspetti formali, burocratici, superficiali, ma anche, e soprattutto nei suoi aspetti di merito e di sostanza.

Il controllo pertanto non si deve fermare al riscontro della mera adesione formale agli obblighi di legge, che può e spesso è inadeguata a mettere in moto le importanti dinamiche di trasformazione previste dal 626; il nuovo modo di approcciare la prevenzione, le ricadute sul piano organizzativo e partecipativo, ecc. In questo senso gli interventi nelle aziende per garantire la migliore applicazione del 626/94 non possono limitarsi ai soli interventi impositivi e sanzionatori (prescrizioni, disposizioni) ma devono estendersi all'uso di altri strumenti "educativi" quali informazione, assistenza, formazione.

Questo progetto di monitoraggio-controllo vuole quindi configurare un approccio nuovo, ricco e complesso, all'applicazione del 626/94. Tra gli scopi di questo progetto vi è anche quello di fornire agli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro uno strumento pratico-applicativo per controllare la corretta e sostanziale applicazione delle norme e per facilitare l'acquisizione di competenze e abilità necessarie per attuare tale controllo nelle aziende non più solo su oggetti materiali o su agenti chimici e fisici misurabili e quantificabili, ma anche sull'organizzazione, sui processi e sulle relazioni.

Per la rilevazione dei dati relativi all'applicazione del decreto, è stato predisposto uno strumento informativo ad hoc costruito su 15 schede guida, che dovranno essere compilate dagli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nel corso dei loro interventi.

## **2. Piano triennale di monitoraggio e controllo dell'applicazione del D.Lgs 626/94**

Lo strumento è stato predisposto dal Coordinamento Tecnico Interregionale, utilizzando un documento elaborato dalla Regione Emilia Romagna, che ne aveva effettuato la sperimentazione in 7 Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Bologna Città, Bologna Nord, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Rimini). La sperimentazione era stata condotta su un campione di 83 aziende individuate secondo diverse fasce di addetti, appartenenti sia al settore produttivo che al terziario.

Lo studio di fattibilità della proposta d'indagine di monitoraggio e controllo è stato in parte finanziato dall'ISPESL al Centro di Documentazione per la Salute della Regione

Emilia Romagna, che ne ha curato la prima versione; utilizzata poi quale documento su cui ha lavorato il gruppo tecnico a ciò istituito dal Coordinamento Tecnico Interregionale.

Dato che si vogliono analizzare le criticità di fenomeni complessi (quali l'applicazione del 626), gli strumenti da utilizzare non possono essere troppo semplificati, con il rischio di risultare banali, superficiali, inadeguati. È quindi necessario che le schede utilizzate nel monitoraggio-controllo siano molto articolate.

La compilazione accurata delle schede richiederà un certo tempo agli operatori ma li metterà in grado di esplorare con rigore e sistematicità il modo con cui le aziende concretizzano i disposti del decreto e ciò qualificherà, in modo sostanziale e non meramente burocratico-fiscale, l'attività di vigilanza portandola inevitabilmente ad un livello più alto (l'uso delle schede, infatti, potrebbe continuare in modo permanente e sistematico anche dopo la conclusione della ricerca).

È ovvio che non in tutte le aziende oggetto d'indagine sarà necessaria la sperimentazione di tutte le schede, in quanto, per esempio, "gli appalti" o "la movimentazione manuale dei carichi" o "la sorveglianza sanitaria", sono problemi specifici, che non si pongono sempre e dappertutto.

È utile un'altra considerazione, in ordine al tempo ed all'impegno che questo piano di monitoraggio-controllo richiede. È opportuno prevedere un programma formativo per l'addestramento degli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro all'uso dello strumento informativo che potrà essere articolato in due tempi:

- l'invio preventivo di una copia delle schede a tutti i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Regione;
- un momento di incontro con tutti gli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per illustrare e discutere i contenuti e le modalità di utilizzo delle stesse, da ripetersi, se necessario, in più edizioni in modo da raggiungere tutti gli operatori.

L'invio delle schede dovrà avvenire almeno un mese prima della data dell'incontro, periodo minimo necessario finalizzato alla fase preparatoria. In tale periodo tutti gli operatori dovranno raggiungere una buona conoscenza dello strumento: attivando momenti di incontri specifici entro lo stesso Servizio, prevedendo anche sperimentazioni teoriche, in modo da scambiarsi esperienze e chiarendo dubbi interpretativi e applicativi pratici.

## Documenti

L'incontro comune, sarà finalizzato a risolvere i dubbi applicativi residui e a standardizzare la modalità di rilevazione dei dati.

Lo stesso potrà costituire anche un momento di riflessione ed approfondimento culturale su tutta l'applicazione del D.Lgs 626/94.

La media di tempo richiesta per un intervento in azienda, come verificata nella fase di sperimentazione, è stata di circa 14 ore per due operatori (comprensiva di sopralluoghi, incontri con i soggetti aziendali, riscontri documentali, compilazione dello strumento informativo, cioè le schede, ecc.).

Per quanto riguarda l'impegno orario previsto dalla sperimentazione sono scaturite due ipotesi: l'ipotesi di massima prevede 15 h per ogni intervento (7.30 h per ciascuno dei due operatori), l'ipotesi di minima prevede 10 ore per intervento (5 h per ciascun operatore).

Applicando le due ipotesi alle Aziende USL che hanno il numero più basso, medio e più alto di aziende da monitorare-controllare nel triennio avremo:

- per una A.USL che dovrà monitorare circa 80 aziende un valore globale compreso tra 1155 e 770 ore nel triennio;
- per una A.USL che dovrà monitorare circa 230 aziende un valore globale compreso tra 3330 e 2220 ore nel triennio;
- per una A.USL che dovrà monitorare circa 590 aziende un valore globale compreso tra 8745 e 5830 ore nel triennio.

Tali valori e impegni risultano compatibili con le risorse dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro soprattutto tenendo conto dell'importanza a livello nazionale del progetto che dovrebbe essere inserito tra i progetti prioritari di attività dei Servizi stessi.

### **Linee guida per la costruzione del campione di aziende oggetto dell'intervento**

Il progetto parte dalla costruzione del campione delle realtà economiche regionali che si intendono monitorare, sia nei settori della produzione che in quelli del terziario e dei servizi.

Il numero di aziende in cui svolgere la ricerca è costruito sulla base di criteri che tengono conto della rappresentatività statistica partendo dai dati ricavati dal 7°

## Documenti

censimento ISTAT dell'Industria e dei Servizi - 21/10/1991, costruendo una doppia griglia per sezioni e sottosezioni di attività economiche e per fasce di addetti.

Il campione così individuato sarà costituito:

- dal 20% delle aziende con oltre 200 addetti;
- dal 2% delle aziende con meno di 200 addetti dei settori produttivi (lettere da A a F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91);
- dallo 0,5% delle aziende con meno di 200 addetti dei settori terziario e dei servizi (lettere da G a O della classificazione delle attività economiche ISTAT '91);

La scelta nominativa delle singole aziende, come pure la scansione temporale dell'intervento nel triennio 1998-2000 (l'attività di monitoraggio come da progetto inizierà l'1/1/1998, per concludersi il 31/12/2000) è demandata direttamente ed autonomamente ai singoli Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

### **La metodologia d'intervento**

Ogni azienda sarà controllata applicando lo strumento informativo che sarà esaminato in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Tale strumento consentirà anzitutto di rilevare le modalità con cui nelle aziende viene applicato il 626, e di individuare le carenze, criticità, difetti di applicazione, ecc.

Lo strumento non è un questionario che deve essere sottoposto ai diversi soggetti aziendali, bensì una guida per la rilevazione dei dati ed elementi essenziali che deve essere compilato dall'operatore (o operatori) che effettuano l'intervento. Una copia completa di esso dovrà essere trasmessa, secondo modalità da definire, al Servizio Regionale preposto per l'analisi e l'elaborazione dei dati (per semplificare le procedure, può essere prevista una trasmissione mensile relativa agli interventi effettuati nel mese.)

Per raccogliere gli elementi necessari per la compilazione (ovvero per controllare come viene applicato il 626) gli strumenti che gli operatori utilizzeranno sono fondamentalmente:

- l'esame diretto delle condizioni di lavoro (sopralluoghi);
- l'esame della documentazione aziendale;

- i colloqui con i diversi soggetti aziendali (datore di lavoro, responsabile SPP, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, lavoratori addetti ai compiti speciali, dirigenti, preposti). È evidente che non è necessario tutte le volte sentirli tutti, saranno sentiti quelli per cui ne sussiste la necessità ai fini della comprensione della situazione e della compilazione dello strumento informativo.

Il giudizio - dato finale da riportare sulle schede dello strumento informativo - è quello dell'operatore (o degli operatori). A volte tale giudizio è relativamente semplice, in quanto deriva da dati oggettivi o da elementi documentati, a volte è più complesso in quanto può risentire sia della soggettività dell'operatore sia della diversità degli input che provengono dai diversi soggetti con cui l'operatore/gli operatori si confrontano (es. opinioni contraddittorie tra datore di lavoro e RLS sulla formazione o sull'informazione).

In questi casi l'operatore dovrà esprimere un suo giudizio finale, e riportarlo sullo strumento informativo.

Può essere opportuno, qualora l'operatore sia particolarmente perplesso ed incerto sul suo giudizio finale, indicare a lato della casella barrata (o della risposta data, se si tratta di domanda aperta) a quali fonti si è attenuto per formulare il giudizio finale sintetico.

Molte delle voci che compaiono nelle schede dello strumento informativo non avranno nessuna ricaduta dal punto di vista dell'adozione di interventi impositivi (prescrizioni, disposizioni) ma, proprio nell'ottica illustrata in premessa, tali elementi sono di enorme importanza sia ai fini di una conoscenza ampia e documentata di come le aziende gestiscono il 626, sia ai fini di individuare ed attivare ulteriori interventi in campo informativo, assistenziale, formativo, indirizzati alle singole aziende, alle associazioni, ecc. (predisposizione di circolari, linee guida, corsi, ecc.).

D'altra parte, ambizione dello strumento informativo è anche quella di diventare una sorta di linea guida (o di protocollo orientativo, o di check-list di controllo) a disposizione degli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, che potrà poi essere correntemente utilizzata anche al di fuori del piano monitoraggio-controllo in oggetto, cioè nella ordinaria attività di controllo nelle aziende.

Proprio nell'ottica di fornire uno strumento quotidiano di lavoro per gli operatori, nelle schede dello strumento informativo sono indicate con un asterisco (\*) le voci per cui è

prevista una o più sanzioni, tramite il rilascio di prescrizioni ai sensi del D.Lgs.758/94 (ciò dovrebbe favorire anche un'omogeneità di comportamento).

Ma, lo ripetiamo, l'immediato intervento sanzionatorio è solo una delle ricadute del piano di monitoraggio-controllo, che ha anche (e soprattutto) obiettivi di un più ampio respiro strategico, sul campo del conseguire un'adesione alla corretta applicazione del 626 che non si basi solo sulla minaccia o l'attuazione di sanzioni, bensì sulla crescita più complessiva dei livelli di attenzione, impegni e motivazione delle aziende.

Questi risultati si conseguiranno in tempi non brevi, ma quello che è importante è attivare il processo. In questo senso, ogni singolo intervento in azienda si configura anche come un rinforzo dell'attività di informazione (puntando sull'effetto alone che un piano d'intervento così capillare dovrebbe garantire).

Un problema di metodologia non marginale è quello legato alle caratteristiche dello strumento informativo ed alla possibilità di usarlo tal quale sia nelle micro che nelle piccole-medie e grandi aziende.

La realtà era tra due alternative:

- o l'uso di uno strumento informativo differenziato per piccole e grandi aziende;
- o l'uso di un unico strumento, che prevedesse al suo interno percorsi differenziati (ad es. con un sistema tipo *flow-chart*).

È sembrata più corretta la seconda scelta, su cui si è lavorato tenendo conto delle indicazioni emerse dalla fase di sperimentazione.

Infine, un ultimo problema è quello legato all'articolazione dello strumento informativo, che è "esplosivo" su ben 15 schede.

È sembrato opportuno, anche in base alle indicazioni emerse dalla sperimentazione reimpostare lo strumento informativo, distinguendo nettamente una parte A (schede da 1 a 7) che devono essere sistematicamente compilate in tutte le aziende (questa è la parte fissa dello strumento) ed una parte B (o parte mobile) che comprende le schede da 8 a 15. Le schede della parte B saranno compilate solo nelle aziende in cui si pone il problema (ad es. se per i rischi presenti in azienda non è prevista la sorveglianza sanitaria, non si compila la scheda relativa; se non c'è movimentazione manuale dei carichi non si compila la scheda relativa, e così via).

Saranno quindi garantiti in tutte le aziende i dati sulla parte essenziale e comune, di ordine generale, mentre i dati sugli aspetti specifici saranno raccolti solo nelle aziende in cui il problema specifico si pone.



## Documenti

In questa logica, alle schede A è aggiunta un'ultima pagina in cui si devono indicare quali schede della parte B sono state compilate e allegate.

Periodicamente, in un tempo suggerito di 6 mesi, dovrà essere elaborato e fornito a tutti i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro un *report* con l'elaborazione delle schede pervenute, così da assicurare un costante aggiornamento sulle risultanze del monitoraggio-controllo.

### **Lo strumento informativo per il monitoraggio-controllo dell'applicazione del Decreto Legislativo 626/94**

Consta di due distinte parti:

Parte A:

1. Dati generali (anagrafica azienda-unità produttiva)
2. Il sistema Prevenzionistico
  - Assetto e strutture
  - Organizzazione
3. La valutazione dei rischi
  - 3.1. La programmazione degli interventi preventivi e protettivi
4. L'informazione
5. La formazione
6. La consultazione e la partecipazione
7. Le procedure di sicurezza

Parte B:

8. La gestione degli appalti
9. La sorveglianza sanitaria
10. Le attrezzature
11. I Dispositivi di Protezione Individuale
12. La movimentazione manuale dei carichi
13. I videoterminali
14. Gli agenti cancerogeni
15. Gli agenti biologici

## Documenti

- La parte A va compilata in tutte le aziende o unità produttive oggetto dell'intervento, mentre della parte B vanno compilate solo le schede pertinenti alle problematiche presenti nell'azienda o nell'unità produttiva.
- In ogni scheda sono indicate con un asterisco le voci per le quali il riscontro di non adempimento comporta l'emanazione di prescrizioni secondo le procedure del D.Lgs 758/94.
- In ogni scheda esistono alcune voci chiave in cui la risposta NO consente di saltare una serie di voci successive. Ciò è sistematicamente indicato, precisando da quale voce occorre riprendere la compilazione, le fonti cui attingere, i criteri da seguire.
- Nelle schede sono utilizzati alcuni termini il cui significato va così inteso:
  - ⇒ GENERALE: che riguarda tutti i rischi, tutte le fasi di lavorazione, tutti i lavoratori;
  - ⇒ PARZIALE: che riguarda solo una parte dei rischi, delle fasi di lavorazione, dei lavoratori;
  - ⇒ SISTEMATICO: che si ripete regolarmente nel tempo, abituale, effettuato regolarmente secondo modalità e prassi ben definito;
  - ⇒ FORMALIZZATO: definito in modo preciso e puntuale, per iscritto, ufficializzato dall'azienda;
  - ⇒ ADEGUATO: completo, esauriente, idoneo in termini quali-quantitativi rispetto alla natura del problema.
- Dove nel testo sono richiamate le RSU, il termine è usato nella valenza generale di "rappresentanze sindacali" (può trattarsi di RSA, consiglio dei delegati, ecc.).
- Per la compilazione delle schede:
  - ⇒ usare una biro di colore diverso dal nero;
  - ⇒ scrivere in stampatello nelle "risposte aperte";
  - ⇒ barrare il quadratino corrispondente alla risposta desiderata nelle domande chiuse;

Seguono

**LE 15 SCHEDE PER LA RILEVAZIONE NEL MONITORAGGIO-CONTROLLO  
SULL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 626/94**

**MONITORAGGIO-CONTROLLO  
DELL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 626/94**

**Regione / Provincia Autonoma di**

---

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI  
LAVORO**

**Data compilazione** \_\_\_\_\_ **Questionario n°** \_\_\_\_\_

**Operatore/i** \_\_\_\_\_

---

**Tempo impiegato per la compilazione** \_\_\_\_\_

## Indice

### Parte A:

1. Dati generali (anagrafica azienda-unità produttiva)
2. Il sistema Prevenzionistico
  - Assetto e strutture
  - Organizzazione
3. La valutazione dei rischi
  - 3.1. La programmazione degli interventi preventivi e protettivi
4. L'informazione
5. La formazione
6. La consultazione e la partecipazione
7. Le procedure di sicurezza

### Parte B:

8. La gestione degli appalti
9. La sorveglianza sanitaria
10. Le attrezzature
11. I Dispositivi di Protezione Individuale
12. La movimentazione manuale dei carichi
13. I videoterminali
14. Gli agenti cancerogeni
15. Gli agenti biologici

**1 - DATI GENERALI**  
(Anagrafica azienda-unità produttiva)

*Timbro dell'azienda*

**1.1. AZIENDA - RAGIONE SOCIALE E TIPOLOGIA SOCIETARIA**

---

---

**1.2. INDIRIZZO**

---

---

**1.3. DATORE DI LAVORO (come da definizione del D.Lgs 626/94)**

---

---

**1.4. TRATTASI DI IMPRESA ARTIGIANA**

no

sì

**1.5. ATTIVITÀ SVOLTA**

---

---

**1.6. N. TOTALE ADDETTI UNITÀ PRODUTTIVA<sup>4</sup>** \_\_\_\_\_ (M \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_)

**1.7. NOTE<sup>5</sup>**

---

**1.8. CODICE ISTAT '91 (vedi allegato 3)**

---

**1.9. SETTORE**

---

**1.10. COMPARTO**

---

<sup>4</sup> Indicare tutti gli addetti (es. tempo indeterminato, determinato, contratto formazione-lavoro, ecc.)

<sup>5</sup> Indicare eventuali assunzioni stagionali.

## 2 - IL SISTEMA PREVENZIONISTICO

### ASSETTO E STRUTTURE

**2.1/2.2 È STATO FORMALMENTE (se la risposta è NO per entrambi passare direttamente alla 2.10)**

- |  | sì                       | no                       |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • organizzato il SPP (servizio prevenzione protezione aziendale) * | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • designato il responsabile SPP * _____                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**2.3 SE L'SPP È STATO FORMALMENTE ORGANIZZATO È**

- 1 totalmente esterno  
 2 totalmente interno  
 3 misto (specificare) \_\_\_\_\_

**2.4 IL RESPONSABILE DEL SPP È**

- 1 interno a tempo pieno a livello di staff  
 2 interno a tempo pieno a livello dirigenziale  
 3 interno a tempo pieno a livello di preposto  
 4 interno ma non a tempo pieno a livello di staff  
 5 interno ma non a tempo pieno a livello dirigenziale  
 6 interno ma non a tempo pieno a livello di preposto  
 7 esterno  
 8 il datore di lavoro stesso

**2.5 QUALE È IL TITOLO DI STUDIO DEL RESPONSABILE DEL SPP (dare una sola risposta)**

- 1 laurea in discipline tecniche <sup>1</sup>  
 2 laurea in altre discipline  
 3 diploma scuola media superiore (specificare) \_\_\_\_\_  
 4 altro (specificare) \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Ingegneria, chimica, fisica, biologia, medicina, ...

**2.6 IL RESPONSABILE DEL SPP HA AVUTO ESPERIENZE PRECEDENTI IN PREVENZIONE E SICUREZZA**

- 1 no  
 2 sì

**2.7 SE SÌ, SPECIFICARE QUALE**

---

**2.8 FANNO PARTE DEL SPP ALTRI COMPONENTI OLTRE IL RESPONSABILE**

- 1 sì  2 no

**2.9 SE SÌ, SPECIFICARE IL N. \_\_\_\_\_**

**2.10 SONO PRESENTI CONSULENZE ESTERNE (se è NO, passare direttamente a 2.13)**

- 1 sì  2 no

**2.11 SE SONO PRESENTI, SONO**

- 1 saltuarie  2 sistematiche

**2.12 SE SONO PRESENTI, SU QUALI TEMATICHE VERTONO**

---

---

---

**2.13 È STATO FORMALMENTE NOMINATO IL MEDICO COMPETENTE \* (se la risposta è NO o NON NECESSARIO, passare direttamente alla voce 2.17)**

- 1 no  2 sì  3 non necessario

**2.14 SE SÌ, IL MEDICO COMPETENTE È (dare una sola risposta)**

- 1 dipendente dell'azienda  
 2 dipendente di struttura privata convenzionata  
 3 dipendente di struttura pubblica convenzionata  
 4 libero professionista

**2.15 IL MEDICO È COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 1 PUNTO D D.Lgs 626**

- 1 no  2 sì

**2.16 SE È COMPETENTE È (dare una sola risposta)**

- 1 specialista
- 2 " sanato" ex 277

**2.17/2.23 SONO STATI FORMALMENTI DESIGNATI I LAVORATORI ADDETTI A COMPITI SPECIALI \*(se la risposta è NO passare direttamente a 2.27)**

- |  |          | Sì                         | no                         |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| • antincendio _____                    | N. _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • evacuazione rapida - emergenza _____ | N. _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • pronto soccorso _____                | N. _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
- Totale dei lavoratori addetti a compiti speciali N. \_\_\_\_\_

**2.24/2.26 SE IL LAVORO È ORGANIZZATO SU TURNI, È GARANTITA LA PRESENZA DI QUESTI ADDETTI IN OGNI TURNO**

- |  |  | Sì                         | No                         |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| • all'antincendio _____                    |  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • all'evacuazione rapida - emergenza _____ |  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • al pronto soccorso _____                 |  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |



**ORGANIZZAZIONE**

**2.27 ESISTE UNA ORGANIZZAZIONE DEFINITA DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO IN AZIENDA (se la risposta è NO, passare direttamente alla voce 2.50)**

1 no                       2 sì

**2.28/2.33 SE SÌ, CHI GESTISCE TALE SISTEMA**

	sì	no
• il datore di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• il responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• il medico competente (se previsto) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• un dirigente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• un preposto _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**2.34 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO È**

- 1 formalizzata con un atto aziendale ufficiale
- 2 resa nota e ufficializzata in altro modo
- 3 non formalizzata, ma storicamente consolidata e nota

**2.35 ESISTE UNA FORMALIZZAZIONE SCRITTA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FUNZIONE PREVENZIONE (ES. "CHI FA CHE COSA"; QUALI SONO I RAPPORTI TRA RSPP, DATORE, DIRIGENTI, PREPOSTI; DI QUALI TEMPI E STRUMENTI DISPONE IL SPP; ECC.)**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**2.36/2.41 QUALI SONO GLI INTERLOCUTORI ABITUALI DEL RESPONSABILE DEL SPP**

	sì	no
• dirigente di produzione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dirigenti di staff (es. ufficio acquisti, tecnico, programmazione, personale, ecc.)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• medico competente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• lavoratori _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**2.42 È DEFINITO FORMALMENTE UN PRECISO SISTEMA DI RESPONSABILITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE CHE INDIVIDUA CON CHIAREZZA COMPITI E FUNZIONI DI DIRIGENTI E PREPOSTI**

no                       sì                       in parte

**2.43 È PREVISTO FORMALMENTE UN SISTEMA AZIENDALE DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL MODO CON CUI SONO ATTUATE LE MISURE PREVENTIVE PROTETTIVE (se la risposta è NO, passare direttamente alla voce 2.50)**

no                       sì

**2.44/2.49 SE SÌ, CHI GESTISCE TALE SISTEMA, OVVERO VERIFICA CHE VENGANO ATTUATE LE MISURE DI PREVENZIONE**

	sì	no
• il datore di lavoro _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• il responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• medico competente _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• un dirigente _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• un preposto _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.50 È STATO ATTIVATO UN SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE DEDICATO (ES. REGISTRI, SCADENZIARI, SCHEDE, "DIARIO DI BORDO", ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, ARCHIVI SPECIALI, ECC.) PER LA FUNZIONE PREVENZIONE**

no                       sì                       in parte

### 3 - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**3.1 È STATA ESEGUITA LA PRIMA VALUTAZIONE DEI RISCHI (se la risposta è NO, compilare solo la voce 3.2, poi passare alla scheda 3.1; se la risposta è SÌ, passare alla voce 3.3)**

1 no                       2 sì

**3.2 SE NON È STATA ESEGUITA, QUALE È STATA LA MOTIVAZIONE**

---

---

---

**3.3 SE È STATA ESEGUITA, INDICARE IL PERIODO DI ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE (indicare il mese e l'anno)**

---

**3.4/3.5 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È STATA EFFETTUATA**

	prima	dopo
• della nomina dell'RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• della nomina del medico competente (se previsto)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.6 SONO STATI ENUNCIATI I RIFERIMENTI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**3.7/3.9 SE SÌ, INDICARE SE SI RIFERISCONO A**

	sì	no
• leggi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• norme di buona tecnica _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dati di letteratura _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.10 SONO STATI ESPLICITATI FORMALMENTE GLI STRUMENTI I METODI E I CRITERI CON CUI SI È PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**3.11/3.32 SE SÌ, O IN PARTE, INDICARE QUALI**

	sì	no
<u>Strumenti utilizzati:</u>		
• lay out _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• fotografie _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• libretto macchine _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• registro infortuni (M.P) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• schede tossicologiche _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• sorveglianza sanitaria _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• registro manutenzione/guasti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• verbali organi vigilanza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• certificazioni _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• procedure _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• campionamenti ambientali _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• sopralluogo _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• interviste a singoli addetti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• interviste a gruppi omogenei _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<u>Metodi di analisi:</u>		
• ciclo produttivo _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• check-list _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• matrici _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• albero eventi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<u>Metodi di verifica:</u>		
• a richiesta _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• con interventi programmati _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• con monitoraggio in feed back _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.33 QUESTI METODI DI VERIFICA SEGUONO PROCEDURE FORMALIZZATE**

1 no                       2 sì

**3.34/3.41 NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI ELEMENTI**

	sì	no
• ambiente di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• materie prime, prodotti intermedi e di sintesi	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dispositivi di sicurezza macchine/impianti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dispositivi di protezione collettiva _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dispositivi di protezione individuale _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• sicurezza intrinseca macchine/impianti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• organizzazione del lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• rapporto uomo-macchina-ambiente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.42 LA VALUTAZIONE HA RIGUARDATO TUTTA L'AZIENDA (O UNITA' PRODUTTIVA) E TUTTI I RISCHI PRESENTI**

1 no                       2 sì

*(Attenzione, prima di compilare consultare la guida alla compilazione della scheda 3)*

**3.43 SE NO, SPECIFICARE LE PRINCIPALI CARENZE (INDICARE I RISCHI NON PRESI IN ESAME E/O I REPARTI/LAVORAZIONI NON CONSIDERATI)**

---



---



---

**3.44 LA VALUTAZIONE È STATA COERENTE CON LA REALE SITUAZIONE**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**3.45 SE NO O IN PARTE, SPECIFICARE LE PRINCIPALI CARENZE (CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI DELLA VOCE 3.53/3.59)**

---



---



---

**3.46/3.48 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È STATA EFFETTUATA RISPETTANDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL D.LGS. 626/94 \***

	sì	no
• consultazione tempestiva e preventiva dei RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• collaborazione con il responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• collaborazione con il medico competente (se previsto)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.49 SE NO, PER UNO O PIÙ DEI TRE SOGGETTI PREVISTI, SPECIFICARNE IL MOTIVO**

---



---

**3.50/3.52 SONO STATI COINVOLTI NEL PROCESSO VALUTATIVO ALTRI SOGGETTI AZIENDALI**

	sì	no
• dirigenti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• lavoratori _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.53 ESISTE UN ATTO CONCLUSIVO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE \* (se le risposte sono la 2 o la 3 passare alla scheda 3.1 dare una sola risposta)**

- 1 sì, il documento di cui all'art. 4, comma 2 (data \_\_\_\_\_)
- 2 sì, l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione perché si rientra nei casi previsti (data \_\_\_\_\_)
- 3 no

**3.54/3.60 IL DOCUMENTO FINALE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE COMPRENDE**

	sì	no	in parte
• descrizione del ciclo produttivo e del lay out con planimetria _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• *indicazione e specificazione dei criteri seguiti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• (individuazione) e *valutazione dei rischi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• individuazione dei lavoratori esposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• * individuazione delle misure preventive e protettive	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• * individuazione delle necessità di DPI _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• * programma attuativo _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**3.61 SE SI SONO VERIFICATE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL RISCHIO DOPO LA PRIMA VALUTAZIONE, IL PROCESSO VALUTATIVO E' STATO AGGIORNATO (RIPETENDO LA VALUTAZIONE NELLA SITUAZIONE OGGETTO DEL CAMBIAMENTO) \***

- 1 no
- 2 sì

### 3.1 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI E PROTETTIVI

**3.1.1 ESISTE UN PROGRAMMA FORMALIZZATO (SIA ESSO CONTENUTO O NO NELL'EVENTUALE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DA ATTUARE \* (se la risposta è NO o NON NECESSARIO, passare direttamente alla scheda successiva, scheda 4)**

1 no                       2 sì                       3 non necessario

**3.1.2 SE SÌ, ESSO È STATO RESO NOTO AI RLS \***

1 no                       2 sì

**3.1.3 È DEFINITA IN MODO CHIARO LA SUA ARTICOLAZIONE CRONOLOGICA**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**3.1.4/3.1.12 CHI HA PARTECIPATO ALLA STESURA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI**

	sì	no
• datore di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• Responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• Medico Competente (se previsto)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• consulenti esterni _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dirigenti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• lavoratori _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**3.1.13 GLI INTERVENTI DI BONIFICA SCELTI RISPESCHIANO I CRITERI GENERALI DI CUI ALL'ART.3 (misure generali di tutela)**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**3.1.14/3.1.15 I TEMPI INDICATI PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA SONO CONGRUI RISPETTO A**

	sì	no	in parte
• entità del rischio _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• complessità della bonifica _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**3.1.16/3.1.30 IL PROGRAMMA QUALI TIPI DI INTERVENTI COPRE**

	sì	no	in parte
a) tecnici (macchine) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
b) tecnici (impianti) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
c) tecnici (locali) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
d) tecnici (attrezzature portatili) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
e) ergonomici _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
f) disponibilità/uso DPI _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
g) interventi organizzativi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
h) procedure (per condizioni ordinarie) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
i) procedure per manutenzione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
j) procedure per situazioni di emergenza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
k) norme igieniche/comportamentali _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
l) informazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
m) formazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
n) strutture di controllo/vigilanza interna _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
o) altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**Note alla voce 3.1.16/3.1.30 (indicare la lettera corrispondente)**

---



---



---



---

**3.1.31 IL PROGRAMMA ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI E PROTETTIVI È INTEGRATO CON IL PIÙ AMPIO CONTESTO DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA (INVESTIMENTI, RISTRUTTURAZIONI, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, MODIFICHE DEL LAYOUT O DELL'ORGANIZZAZIONE, ECC.)**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**3.1.32 È PREVISTO FORMALMENTE UN "CENTRO DI RESPONSABILITÀ" (O PIÙ CENTRI) PER L'ATTUAZIONE DEL SUDETTO PROGRAMMA (se la risposta è NO passare alla scheda successiva)**

1 no                       2 sì                       3 in parte



**3.1.33 CHI NE È IL RESPONSABILE (dare una sola risposta)**

- 1 datore di lavoro
- 2 RSPP
- 3 un dirigente
- 4 medico competente (se previsto)
- 5 consulente esterno
- 6 altro (specificare) \_\_\_\_\_

**3.1.34/3.1.36 SE SÌ, QUESTO CENTRO DI RESPONSABILITÀ QUALI FUNZIONI SVOLGE**

- |  | sì                         | no                         |
|--|----------------------------|----------------------------|
| • verifica che il programma sia attuato _____                  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • interviene con correttivi quando non viene attuato _____     | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • garantisce un aggiornamento sistematico sull'attuazione ____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

## 4 - L'INFORMAZIONE

## 4.1/4.2 È STATA DATA A TUTTI I LAVORATORI L'INFORMAZIONE GENERALE

\*

- |   | sì                         | no                         | in parte                   |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • sui rischi dell'impresa _____             | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sulle misure di prevenzione adottate ____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

## 4.3/4.8 È STATA DATA A TUTTI L'INFORMAZIONE SPECIFICA \*(Se la risposta è NO a tutte le parti di questa voce e alla voce precedente, passare alla scheda successiva)

- |  | sì                         | no                         | in parte                   |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • sui rischi specifici _____                 | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sulle loro conseguenze _____               | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sulle norme di sicurezza _____             | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sulle misure e disposizioni aziendali ____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sulle pericolosità di sostanze e preparati | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sulle procedure da seguire in emergenza    | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

## 4.9/4.17 CON QUALI STRUMENTI È STATA FATTA

- |                                    | sì                         | no                         |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • depliant _____                   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • video _____                      | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • assemblee generali _____         | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • volantini _____                  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • incontri di piccolo gruppo _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • lezioni in aula _____            | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • avvisi in bacheca _____          | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • assemblee di reparto _____       | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • altri _____                      | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

## 4.18/4.20 È STATA DATA L'INFORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI \*

- |   | sì                         | no                         | in parte                   |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • sul nominativo del responsabile SPP ____                            | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sul nominativo del medico competente<br>(se presente) _____         | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • sui nominativi dei lavoratori addetti ai<br>compiti specifici _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

**4.21/4.28 CHI È STATO COINVOLTO NELLA PROGETTAZIONE DELLA INFORMAZIONE**

	sì	no
• RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• medico competente (se previsto) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dirigente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• preposto _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• organo di vigilanza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• consulenti esterni _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altro (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**4.29 ESISTE UN PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**4.30 SONO STATE PREVISTE MODALITÀ “DEDICATE” PER I NUOVI ASSUNTI**

1 no                       2 sì

## 5 - LA FORMAZIONE

**5.1. È STATA FATTA A TUTTI I LAVORATORI LA FORMAZIONE (se la risposta è NO, passare direttamente alla scheda successiva, scheda 6) \***

1 no                       2 sì                       3 in parte

**5.2/5.4 È AVVENUTA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEI CASI DI \***

	sì	no	in parte
• assunzione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• trasf/cambio mansione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• cambiamento dei rischi (comprende punto c, comma 2 art. 22) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**5.5/5.12 SONO STATI FATTI CORSI DI FORMAZIONE PER LE FIGURE CHE NECESSITANO DI UNA FORMAZIONE AGGIUNTIVA \***

	sì	n. ore	no	in programma
• RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• addetti antincendio _____	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• addetti evacuazione - rapida emergenza _____	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• addetti pronto soccorso _____	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**5.13 ESISTE UN PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (se la risposta è NO, passare direttamente alla voce 5.15/5.23)**

1 no  
 2 sì  
 3 in parte (solo per alcune lavorazioni e reparti)

**5.14 È STATO PREVISTO UNO SPECIFICO PROGRAMMA DI FORMAZIONE (COLLEGATO AI PIANI DI EMERGENZA) PER I LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI A RISCHI GRAVI ED IMMEDIATI**

1 no  
 2 sì  
 3 in parte (solo per alcune lavorazioni e reparti)

**5.15/5.23 CHI È STATO COINVOLTO NELLA PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE (da qui in poi si fa riferimento alla attività di formazione generale della azienda)**

	sì	no
• datore di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• medico competente (se previsto) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• dirigente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• servizi di prevenzione delle Aziende USL _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• servizio aziendale di formazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• consulenti esterni _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**5.24/5.31 QUALI STRUMENTI FORMATIVI SONO STATI UTILIZZATI PER LA FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI**

	sì	no
• corsi strutturati (lezioni frontali) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• corsi strutturati (lavori di gruppo) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• corsi strutturati (simulazioni/casi) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• singoli seminari monotematici _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• distribuzione di materiale _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• esercitazioni pratiche _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• f.a.d. (pacchetti di autoapprendimento) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altro (specificare) _____		

**5.32/5.40 CHI HA FATTO LA FORMAZIONE AI LAVORATORI**

	sì	no	in programma
• datore di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• medico competente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• dirigenti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• consulenti esterni _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• servizio aziendale di formazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• addetti SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• altri (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**5.41 È STATA EFFETTUATA UNA VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO**

1 no                       2 sì                       3 in parte                       4 in programma

**5.42 SE SÌ, ESISTE UN DOCUMENTO FORMALE DELLA VERIFICA**

1 no                       2 sì                       3 in programma

**5.43/5.49 SONO STATI ATTIVATI DALL'AZIENDA MOMENTI FORMATIVI SPECIFICI AL RUOLO ANCHE PER SOGGETTI NON SPECIFICATAMENTE INDICATI COME DESTINATARI DI OBBLIGHI FORMATIVI NEL 626**

	sì	no	in programma
• datore di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• resp. SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• dirigenti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• addetti SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• medico competente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• altri _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

## 6 - LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

**6.0 SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (se NO, compilare solo la voce 6.1 e passare poi alla scheda 7)**

1 no                       2 sì

**6.1 SE NO, PERCHÈ**

---

---

**6.2 SE PRESENTI GLI RLS SONO (dare una sola risposta)**

- 1 interi ne fanno parte delle RSU  
 2 interni e non fanno parte delle RSU  
 3 interni e fanno parte, in parte, delle RSU  
 4 di bacino o comparto

**6.3 INDICARE IL NUMERO DEGLI RLS** \_\_\_\_\_

**6.4/6.9 È DOCUMENTATA LA LORO CONSULTAZIONE INDIPENDENTEMENTE DA QUANDO È STATA FATTA**

	sì	no	in parte
• sulla valutazione dei rischi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• sulla programmazione, realizzazione e verifica prevenzione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• sulla nomina del responsabile SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• sulla nomina dell'SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• sulla nomina dei lavoratori addetti ai compiti speciali _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• sulla formazione di questi ultimi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**6.10/6.11 RICEVONO LE INFORMAZIONI**

	sì	no	in parte
• sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• degli organi di vigilanza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**6.12 SE NO O IN PARTE SPECIFICARE LE EVENTUALI CARENZE**

---

---

---

**6.13/6.19 SPECIFICARE QUALI STRUMENTI HANNO A DISPOSIZIONE**

	sì	no	in parte
• FAX _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• segreteria telefonica _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• personal computer _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• scrivania _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• ufficio _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• altro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• nessuno _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**6.20 È DATA LORO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ**

1 no                       2 sì                       3 in parte

**6.21 SPECIFICARE LE EVENTUALI CRITICITÀ**

---

---

**6.22 È STATA FATTA LA RIUNIONE ANNUALE DI PREVENZIONE \***

1 no                       2 sì

**6.23 SE È STATA FATTA LA RIUNIONE ESISTE UN VERBALE \***

1 no                       2 sì



## 7 - LE PROCEDURE DI SICUREZZA

### 7.1/7.3 SONO PREVISTE PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA (se la risposta è No passare alla scheda successiva)

	no	sì	in parte
• per condizioni ordinarie di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• per manutenzioni occasionali _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• per situazioni di emergenza <sup>1</sup> _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

### 7.4/7.6 SONO PREVISTE SPECIFICHE PROCEDURE PER

	sì	no
• acquisti di attrezzature, sostanze chimiche e DPI	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• affidare lavori in appalto _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• analisi infortuni e malattie professionali _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

### 7.7/7.12 LE PROCEDURE DI SICUREZZA SONO FORMALIZZATE CON ATTO AZIENDALE

	no	sì	in parte
• per condizioni ordinarie di lavoro _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• per manutenzioni occasionali _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• per situazioni di emergenza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• acquisti di attrezzature, sostanze chimiche e DPI	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• affidare lavori in appalto _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• per analisi infortuni e malattie professionali	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

### 7.13/7.15 LE PROCEDURE SONO STATE TRASMESSE AI DESTINATARI

	no	sì	in parte
• con trasmissione scritta (ordini, manuale) e/o incontri ad hoc _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• informalmente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• in altro modo (specificare) _____			

---

1. Fare riferimento Art 4 comma 5 lettera h

**7.16 È PREVISTO UN SISTEMA INTERNO DI VERIFICA DELLA LORO APPLICAZIONE (dare una sola risposta)**

- 1 no
- 2 sì affidato ai dirigenti
- 3 sì affidato al SPP
- 4 sì affidato ai preposti
- 5 sì altro (specificare) \_\_\_\_\_

**7.17 È PREVISTO UN SISTEMA DI REVISIONE/AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA**

- 1 no
- 2 sì

**7.18/7.25 SE SÌ, A PARTIRE DA CHI**

	sì	no
• dirigenti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• lavoratori _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• consulente esterno _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• preposti _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• RLS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• medico competente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altri (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**7.26/7.28 ESISTONO SPECIFICI PIANI DI SICUREZZA (CAPO III)**

	no	sì	in parte	in programma
• la prevenzione di incendi	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
• l'evacuazione dei lavoratori	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
• il pronto soccorso	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

**INDICE DELLE SCHEDE DELLA PARTE B**

**(barrare le caselle corrispondenti alle schede compilate)**

Parte B

8. La gestione degli appalti
9. La sorveglianza sanitaria
10. Le attrezzature
11. I Dispositivi di Protezione Individuale
12. La movimentazione manuale dei carichi
13. I videotermini
14. Gli agenti cancerogeni
15. Gli agenti biologici

## 8- LA GESTIONE DEGLI APPALTI

(Da compilare se esistono appalti in atto o in programma al momento della compilazione della scheda. Sono esclusi gli appalti di opere edilizie)

### 8.1 ESISTONO LAVORI IN APPALTO O CONTRATTO D'OPERA (Se No passare alla scheda successiva)

1 no                       2 sì                       3 in programma

### 8.2/8.5 SE SÌ, QUALI

	sì	no
• pulizie _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• facchinaggio _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• manutenzione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altri _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

### 8.6 SE ESISTONO LAVORI IN APPALTO O CONTRATTO D'OPERA, È DOCUMENTATA LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DELLA DITTA APPALTATRICE \*

1 no                       2 sì

### 8.7 SE SÌ

1 per tutte le ditte in modo adeguato ^  
 2 per tutte le ditte in modo non adeguato ^^  
 3 solo per alcune in modo adeguato  
 4 solo per alcune in modo non adeguato

### 8.8 SONO STATE FORNITE AL DATORE DI LAVORO DELLE DITTE APPALTATRICI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E LE MISURE PREVENTIVE \*

1 no                       2 sì                       3 in parte                       4 in programma

### 8.9 SE SÌ

1 per tutte le ditte in modo adeguato ^  
 2 per tutte le ditte in modo non adeguato ^^  
 3 solo per alcune in modo adeguato  
 4 solo per alcune in modo non adeguato

^ (se corrisponde ai criteri)

^^ (se non corrisponde ai criteri)

**8.10 È STATO FORMALIZZATO IL MODO CON CUI GESTIRE IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO I LAVORI IN COMUNE \***

- 1 no
- 2 in programma
- 3 sì per tutti i casi
- 4 sì solo per alcuni casi

**8.11 NEL CASO SI SVOLGANO INTERVENTI IN CONTEMPORANEA DI PIÙ DITTE APPALTATRICI, IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (O SUOI DIRIGENTI E PREPOSTI) GARANTISCE, IN MODO UFFICIALE, FORMALE E REGOLAMENTATO, IL COORDINAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE \***

- 1 no
- 2 in programma
- 3 sì per tutti i casi
- 4 sì solo per alcuni casi

## 9 - LA SORVEGLIANZA SANITARIA

**9.1 SI EFFETTUA IN AZIENDA LA SORVEGLIANZA SANITARIA (se No passare alla scheda successiva)**

- 1 no, ma sarebbe obbligatoria a termini di legge \*  
 2 no, perché non è obbligatoria a termini di legge  
 3 sì

**9.2 ESISTONO FORMALI E SPECIFICI PROTOCOLLI PER I LAVORATORI A RISCHIO (es. visite e periodicità)**

- 1 no                       2 sì                       3 in parte

**9.3 È DOCUMENTATA LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (es. verbali riunioni, ecc.)**

- 1 no                       2 sì

**9.4 IL MEDICO COMPETENTE HA EFFETTUATO I SOPRALLUOGHI CON IL RESPONSABILE DEL SPP \***

- 1 no                       2 sì

**9.5 I GIUDIZI DI NON IDONEITÀ RISULTANO IN UN REGISTRO O STRUMENTO AD HOC**

- 1 no                       2 sì

**9.6/9.8 VENGONO ESEGUITI REGOLARMENTE GLI ACCERTAMENTI SANITARI**

- |  | sì                         | no                         |
|--|----------------------------|----------------------------|
| • preventivi _____   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • periodici _____  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • su richiesta dei lavoratori (art. 17, comma 1, lett. I) __ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

**9.9 IL MEDICO COMPETENTE HA COLLABORATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO \***

- 1 no                       2 sì

**9.10 ESISTE LA CARTELLA SANITARIA PER OGNI LAVORATORE \***

- 1 no                       2 sì

**9.11 È CUSTODITA PRESSO IL DATORE DI LAVORO IN AZIENDA \***

- 1 sì, con salvaguardia del segreto professionale  
 2 sì, ma senza salvaguardia  
 3 no

**9.12 SE NO DOVE E COME È CUSTODITA**

---

---

---

**9.13 IL MEDICO COMPETENTE FORNISCE AI SINGOLI LAVORATORI LE INFORMAZIONI DOVUTE SUGLI ACCERTAMENTI E SUGLI ESITI DEGLI STESSI \***

- 1 no                       2 sì

**9.14/9.15 COMUNICA NELLA RELAZIONE ANNUALE I RISULTATI COLLETTIVI**

- |                                 | sì                         | no                         |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • * agli RLS _____              | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • all'organo di vigilanza _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

**9.16 IL MEDICO COMPETENTE A RICHIESTA DEL LAVORATORE RILASCIAMO COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA \***

- 1 no                       2 sì

**9.17 AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO VIENE CONSEGNATA AL LAVORATORE COPIA DELLA SUA CARTELLA \***

- 1 no                       2 sì                       3 a richiesta

## 10 - LE ATTREZZATURE

**10.1 LE ATTREZZATURE ACQUISITE DAL DATORE DI LAVORO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA MACCHINE SONO RISPONDENTI ALLE NORME DELLA DIRETTIVA STESSA (GRUPPO A) \***

no                       sì                       in parte

**10.2/10.3 LE ATTREZZATURE GIÀ IN USO IN PRECEDENZA SONO RISPONDENTI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI (GRUPPO B) \***

	sì	no	in parte
• opzione 1 (controllo completo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• opzione 2 (controllo mirato in base al documento di valutazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**10.4 SE NO O IN PARTE, È PREVISTO IL LORO ADEGUAMENTO**

no                       sì                       in parte

**10.5 LE ATTREZZATURE SONO INSTALLATE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE, QUALORA ESISTENTI (DIRETTIVA MACCHINE) \***

no                       sì                       in parte

**10.6 È ATTUATO UN PROGRAMMA PERIODICO DI MANUTENZIONE PER TUTTE LE ATTREZZATURE \***

no                       sì                       in parte

**10.7 TALE PROGRAMMA È FORMALIZZATO**

no                       sì                       in parte

**10.8 LE ATTREZZATURE SONO CORREDATE DALLE NECESSARIE INDICAZIONI D'USO \***

no                       sì                       solo alcune

**10.9 ESISTONO SPECIFICHE NORME INTERNE PER L'USO "SELEZIONATO" DI ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE O RESPONSABILITÀ PARTICOLARI\***

no                       sì                       solo alcune

**10.10 È STATA FATTA UN'ADEGUATA E IDONEA INFORMAZIONE AI LAVORATORI ADDETTI ALL' USO DELLE ATTREZZATURE \***

no                       sì                       solo in alcuni casi



**10.11 È STATA FATTA UN'ADEGUATA E IDONEA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE \***

no                       sì                       solo in alcuni casi

**NOTE:**

---

---

---

---

---

## 11 - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(Se non esiste l'obbligo della presenza dei DPI passare alla scheda successiva)

### 11.1/11.2 SONO STATI INDICATI CHIARAMENTE I CASI IN CUI È NECESSARIO L'USO DEI DPI

- |                       | no                         | sì                         | in alcuni casi             |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • ai preposti _____   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • ai lavoratori _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

### 11.3/11.4 I LAVORATORI SONO STATI INFORMATI SU QUALI DPI VANNO UTILIZZATI \*

- |                      | no                         | sì                         | in alcuni casi             |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • i preposti _____   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • i lavoratori _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

### 11.5 I DPI SONO CONFORMI AL D.Lgs 4/12/92 N. 475 (COME MODIFICATO DAL D.Lgs N.10 DEL 2/1/97) \*

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

### 11.6 SONO STATI SCELTI POICHÉ NON ERANO POSSIBILI ALTRI INTERVENTI PREVENTIVI \*

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

### 11.7 SONO ADEGUATI E COERENTI AL RISCHIO

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

### 11.8 TENGONO CONTO DELLE ESIGENZE DEL LAVORATORE

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

### 11.9 SONO FORNITI A TUTTI I LAVORATORI CHE NE HANNO NECESSITÀ \*

- |                               |                               |   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo ad alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|---|

### 11.10 SONO MANTENUTI IN BUONE CONDIZIONI DI EFFICIENZA \*

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

### 11.11 SONO SOSTITUITI QUANDO NECESSARIO \*

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

### 11.12 OGNI LAVORATORE CHE NE HA DIRITTO HA I SUOI DPI PERSONALI\*

- |                               |                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 no | <input type="checkbox"/> 2 sì | <input type="checkbox"/> 3 solo alcuni |
|-------------------------------|-------------------------------|--|

**11.13 È STATA ATTIVATA UN'ADEGUATA INFORMAZIONE AI LAVORATORI  
SUL LORO USO \***

1 no                       2 sì                       3 parzialmente

**11.14 È STATA ATTIVATA UN'ADEGUATA FORMAZIONE AI LAVORATORI  
SUL LORO USO \***

1 no                       2 sì                       3 parzialmente

**11.15 È RICHIESTO ESPLICITAMENTE AI PREPOSTI DI VIGILARE E  
PRETENDERE L'USO, SE NECESSARIO, DEI DPI**

1 no                       2 sì                       3 solo per alcuni

**11.16 SONO DOTATI DI ISTRUZIONI PER L'USO, FACILMENTE  
COMPENSIBILI A TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI \***

1 no                       2 sì                       3 solo alcuni

## 12 - LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

(Da compilare se esistono rischi legati alla movimentazione manuale, altrimenti passare alla scheda successiva)

**12.1 L'AZIENDA HA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE PER EVITARE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (se la risposta è SÌ, passare direttamente alla scheda successiva, scheda 13) \***

1 no                       2 sì                       3 in parte

**12.2 L'AZIENDA PUÒ DOCUMENTARE DI AVER STUDIATO IL PROBLEMA \***

1 no                       2 sì

**12.3 L'AZIENDA PUÒ DOCUMENTARE DI NON AVER TROVATO SOLUZIONE \***

1 no                       2 sì                       3 in parte

**12.4/12.9 SE NON HA TROVATO UNA SOLUZIONE, QUALI CRITERI HA UTILIZZATO PER VALUTARE I RISCHI**

	sì	no
• giudizio soggettivo del SPP _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• giudizio del medico competente _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• nessun criterio definibile _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• criteri empirici _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• criterio NIOSH _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• altri criteri formalizzati _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**12.10 SE HA USATO ALTRI CRITERI FORMALIZZATI, POTREBBE INDICARCI QUALI**

---

---

**12.11 HA ADOTTATO DI CONSEGENZA, LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE NECESSARIE (MEZZI ADEGUATI, ECC.) PER RIDURRE IL RISCHIO \***

1 no                       2 sì                       3 solo per alcuni casi

**12.12 È STATA ATTIVATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA \***

1 no                       2 sì

**12.13 SE SÌ, INDICARE I CRITERI SELETTIVI, LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E IL PROTOCOLLO SEGUITO**

---

---

**12.14 È STATA EFFETTUATA LA DOVUTA E IDONEA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE \***

1 no                       2 sì                       3 solo in alcuni casi

**12.15 È STATA EFFETTUATA LA DOVUTA IDONEA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE \***

1 no                       2 sì                       3 solo in alcuni casi

### 13 - I VIDEOTERMINALI

(Da compilare se ci sono VDT all'interno dell'azienda, se no passare alla scheda n. 14)

13.1 SONO STATI INDIVIDUATI CON PRECISIONE I LAVORATORI CUI SI APPLICA IL TITOLO VI DEL D.Lgs 626/94 (> 4 ORE/DIE)

1 no                       2 sì                       3 in parte

13.2 SE SÌ INDICARE IL NUMERO \_\_\_\_\_

13.3 ESISTONO CASI IN CUI, PUR NON SUSSISTENDO IL REQUISITO SULLE ORE CONSECUTIVE, ESISTE UN'ESPOSIZIONE SIGNIFICATIVA (> 20 ORE SETTIMANALI ANCHE COMPLESSIVE NON CONSECUTIVE)

1 no                       2 sì

13.4 SE SÌ, INDICARE IL NUMERO \_\_\_\_\_

13.5/13.7 QUALI PARAMETRI SONO STATI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

	sì	no
• rischi per la vista e gli occhi _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• problemi legati alle condizioni ergonomiche _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• problemi di igiene ambientale (comprende anche fattori illuminotecnici) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

13.8 SONO STATE ADOTTATE LE MISURE NECESSARIE\*

1 no  
 2 no perché non ne sono state individuate  
 3 sì  
 4 sì solo in alcuni casi

13.9 È STATA STUDIATA ED APPLICATA UN'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CHE CONSENTA DI EVITARE RIPETITIVITÀ E MONOTONIA

1 no                       2 sì                       3 solo per alcune mansioni

13.10 PER CHI SUPERA LE 4 ORE CONSECUTIVE, SONO STATE INSERITE LE INTERRUZIONI DI LEGGE \*

1 no  
 2 sì  
 3 solo per alcune mansioni

**13.11 È STATA ATTIVATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN BASE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE \***

1 no  2 sì

**13.12 SE SÌ, INDICARE I CRITERI SELETTIVI, LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E IL PROTOCOLLO SEGUITO**

---

**13.13 È STATA ATTIVATA L'INFORMAZIONE DOVUTA PER LEGGE \***

1 no  2 sì

**13.14 È STATA ATTIVATA LA FORMAZIONE DOVUTA PER LEGGE \***

1 no  2 sì

**13.15 I POSTI DI LAVORO SONO STATI COMPLETAMENTE ADEGUATI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALL. VII \***

- 1 no  
 2 sì tutti  
 3 sì, solo quelli in cui i lavoratori operano >di 4 ore consecutive  
 4 sì, solo alcuni

**13.16/13.17 IN CASO DI CAMBIAMENTI TECNOLOGICI CHE INFLUENZANO L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SONO STATI INFORMATI TEMPESTIVAMENTE \***

- |                    | sì                         | no                         |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| • lavoratori _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • RLS _____        | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

## 14 - GLI AGENTI CANCEROGENI

**14.1 IL DATORE HA ELIMINATO L'USO DI CANCEROGENI, IN PARTICOLARE SOSTITUENDO IL CANCEROGENO CON ALTRI PRODOTTI MENO NOCIVI (se la risposta è SÌ passare alla scheda successiva) \***

1 no                       2 no, perché non è possibile                       3 sì

**14.2 IL DATORE HA RIDOTTO L'USO DI CANCEROGENI, IN PARTICOLARE SOSTITUENDO IL CANCEROGENO CON ALTRI PRODOTTI MENO NOCIVI \***

1 no                       2 no, perché non è possibile                       3 sì

**14.3 SE NON PUÒ SOSTITUIRLO, HA DISPOSTO IL LORO USO IN CICLO CHIUSO \***

1 no                       2 no, perché non è possibile                       3 sì

**14.4 SE NON PUÒ USARE IL CICLO CHIUSO, HA ASSUNTO COMUNQUE I PROVVEDIMENTI PER CONTENERE L'ESPOSIZIONE AL LIVELLO PIÙ BASSO POSSIBILE \***

1 no                       2 sì                       3 in parte

**14.5 È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO \***

1 no                       2 sì                       3 in parte

**14.6/14.20 SE SÌ, HA**

		sì	no
•	<b>considerato</b> caratteristiche delle lavorazioni _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ durata _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ frequenza _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ quantità _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ concentrazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ vie assorbimento _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ altri aspetti (specificare) _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
•	<b>indicato</b> le attività in cui si usano e i motivi del loro uso *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ i quantitativi utilizzati * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ il numero di esposti * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ il livello di esposizione * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ le misure preventive * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ i DPI * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ ricerche svolte per l'eventuale sostituzione * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	“ le attività in cui si entra in contatto * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2



**14.21/14.37 SONO STATE ADOTTATE LE MISURE NECESSARIE \***

	sì	no
• uso quantitativamente limitato * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• accumulo minimo sul luogo di lavoro * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• limitazione n° di esposti * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• segnaletica * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• limitazione accesso * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• controllo emissione nell'aria (aspirazione) * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• ventilazione generale * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misurazioni per valutare efficacia aspirazioni localizzate *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• pulizia, manutenzione, ecc. * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• procedure per emergenze * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• controllo su conservazione, manipolazione, trasporto *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• controllo su raccolta, immagazzinamento, smaltimento rifiuti *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure particolari per categorie lavoratori a particolare rischio *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• servizi igienici appropriati e adeguati * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• separazione indumenti da lavoro da indumenti civili *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• custodia pulizia e manutenzione DPI * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• divieto bere, mangiare, * <u>fumare</u> in zone a rischio _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**14.38 È STATA RIPETUTA LA VALUTAZIONE PER EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROCESSO PRODUTTIVO \***

1 no                       2 sì                       3 non si è posto il problema

**14.39 IL RLS HA AVUTO POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AI DATI DELLA VALUTAZIONE \***

1 no                       2 sì                       3 in parte

**14.40 SONO STATE FORNITE AI LAVORATORI IN MANIERA ESAUSTIVA TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE \***

1 no                       2 sì                       3 sì, però solo ad alcuni

**14.41/14.51 SE SÌ, SU**

	sì	no
• agenti cancerogeni presenti nel ciclo * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• loro dislocazione * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• effetti sulla salute * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• effetto sinergico col fumo * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure di prevenzione collettiva adottate _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• precauzioni da seguire * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• norme igieniche da osservare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• indumenti da indossare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• DPI da usare e come * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• come prevenire gli incidenti * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• come ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**14.52 È STATA EFFETTUATA L'ADEGUATA FORMAZIONE \***

1 no                       2 sì                       3 sì, però solo ad alcuni

**14.53/14.63 SE SÌ, SU**

	sì	no
• agenti cancerogeni presenti nel ciclo * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• loro dislocazione * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• effetti sulla salute * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• effetto sinergico col fumo * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure di prevenzione collettiva adottate _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• precauzioni da seguire * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• norme igieniche da osservare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• indumenti da indossare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• DPI da usare e come * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• come prevenire gli incidenti * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• come ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti *	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**14.64/14.65 PRIMA CHE I LAVORATORI VENGONO ADIBITI ALL'ATTIVITÀ A RISCHIO SONO ATTIVATE \***

	sì	no	solo per alcuni
• informazione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• formazione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**14.66 VENGONO RIPETUTE OGNI VOLTA CHE CI SONO DEI CAMBIAMENTI CHE INFLUENZANO I LIVELLI DI RISCHIO \***

no                       sì                       solo ad alcuni

**14.67 EVENTUALI ESPOSIZIONI NON PREVEDIBILI RICORSE NEGLI ULTIMI 12 MESI SONO STATE GESTITE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 67 \***

no                       sì

**14.68/14.71 LE OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE E PREVEDIBILI SONO GESTITE GARANTENDO**

	sì	no
• l'accesso limitato * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• l'isolamento delle aree * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• la segnaletica * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• la disponibilità di specifici particolari indumenti e DPI *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**14.72 È ATTIVATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA \***

no                       sì

**14.73 SE SÌ, INDICARE I CRITERI SELETTIVI, LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E IL PROTOCOLLO SEGUITO**

---

---

---

**14.74 SE SI SONO VERIFICATE PARTICOLARI SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE PARTICOLARMENTE CRITICHE, ESSE SONO STATE GESTITE SECONDO LE INDICAZIONI DI CUE ALL'ART. 69 \***

no                       sì

**14.75 IL MEDICO COMPETENTE FORNISCE AI LAVORATORI IN MANIERA ESAUSTIVA TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE (ANCHE SUI CONTROLLI DOPO LA CESSAZIONE DEL LAVORO) \***

no                       sì

**14.76/14.80 SONO STATI ATTIVATI I NECESSARI STRUMENTI INFORMATIVI**

	sì	no
• registro degli esposti * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• cartelle sanitarie * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• comunicazione ISPESL (e in copia all'organo di vigilanza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• cessazione rapporto di lavoro * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• richiesta ISPESL dati lavoratori assumendi * _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• comunicazione lavoratori annotazioni individuali *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**15 - GLI AGENTI BIOLOGICI**

**(N.B. NON SI APPLICA NELLE AZIENDE CHE FANNO USO "DELIBERATO" DI AGENTI BIOLOGICI)**

**15.1 NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO È STATO CONSIDERATO IL RISCHIO BIOLOGICO (Se la risposta è NO non compilare la scheda)**

- 1 no                       2 sì                       3 sì solo per alcune lavorazioni

**15.2/15.5 NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SONO STATE INDICATE**

- |  | sì                         | no                         |
|--|----------------------------|----------------------------|
| • le fasi di lavorazione che comportano tale rischio * _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • il numero di addetti a tali fasi * _____                   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • i metodi e le procedure applicate * _____                  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| • le misure preventive e protettive applicate * _____        | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

**15.6/15.17 SE SONO STATE INDICATE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, POTREBBE INDICARE, IN PARTICOLARE SE SONO STATE APPLICATE A**

- |   | sì                         | no                         | in parte                   |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • limitazione numero esposti * _____  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • adeguata progettazione fasi lavorative * _____  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • misure collettive di protezione * _____   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • DPI * _____   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • idonee procedure per trattare e manipolare campioni di origine animale e umana _____  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • procedure di emergenza per incidenti * _____  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • disponibilità di docce con acqua calda * _____  | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • disponibilità di fontanelle oculari * _____   | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • disponibilità di antisettici per la pelle * _____                                     | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • separazione indumenti di lavoro/indumenti civili * _____                              | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • controllo, pulizia, manutenzione, disinfezione, riparazione, sostituzione DPI * _____ | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
| • divieto di mangiare, bere fumare nelle aree a rischio * _____                         | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |

**15.18 È STATA FORNITA IN MODO ESAUSTIVO TUTTA L'INFORMAZIONE PREVISTA AI LAVORATORI ESPOSTI \***

- 1 no                       2 sì                       3 sì solo ad alcuni

**15.19/15.25 SE SÌ RIGUARDO A**

	sì	no
• rischi per la salute * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure di prevenzione collettive adottate _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• precauzioni da adottare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure igieniche da osservare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• funzione indumenti protettivi * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• funzione DPI * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• modalità di prevenzione infortuni * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**15.26 È STATA ATTUATA L'ADEGUATA FORMAZIONE AI LAVORATORI ESPOSTI \***

1 no                       2 sì                       3 sì solo ad alcuni

**15.27/15.33 SE SÌ RIGUARDO A**

	sì	no
• rischi per la salute * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure di prevenzione collettive adottate _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• precauzioni da adottare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• misure igieniche da osservare * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• funzione indumenti protettivi * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• funzione DPI * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
• modalità di prevenzione infortuni * _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

**15.34/15.35 PRIMA CHE I LAVORATORI SIANO ADIBITI ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO SONO ATTIVATE \***

	sì	no	in alcuni casi
• informazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• formazione _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

**15.36 NEL LUOGO DI LAVORO SONO ESPOSTI E BEN VISIBILI CARTELLI CON LE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO O INCIDENTE \***

1 no                       2 sì                       3 in alcuni casi

**15.37 È STATA ATTUATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA \***

1 no  2 sì

**15.38 SE SÌ, INDICARE I CRITERI SELETTIVI, LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E IL PROTOCOLLO SEGUITO**

---

---

---

---

---

**15.39 SONO STATE EFFETTUATE LE NECESSARIE VACCINAZIONI \***

1 no  2 sì

**15.40 SE SÌ, POTREBBE PRECISARE QUALI \_\_\_\_\_**

**SEGUE NEL VOLUME 3**





PUBBLICAZIONI A CURA DELLA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE NEI  
LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

**Collana "DOSSIER"**

1. *Centrale a carbone "Rete 2": valutazione dei rischi*, Bologna, 1990. (\*)
2. *Igiene e medicina del lavoro: componente della assistenza sanitaria di base. Servizi di igiene e medicina del lavoro. (Traduzione di rapporti OMS)*, Bologna, 1990. (\*)
3. *Il rumore nella ceramica: prevenzione e bonifica*, Bologna, 1990. (\*)
4. *Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione. I edizione - 1990*, Bologna, 1990. (\*)
5. *Catalogo delle biblioteche SEDI - CID - CEDOC e Servizio documentazione e informazione dell'ISPESL*, Bologna, 1990. (\*)
6. *Lavoratori immigrati e attività dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro*, Bologna, 1991. (\*)
7. *Radioattività naturale nelle abitazioni*, Bologna, 1991.
8. *Educazione alimentare e tutela del consumatore "Seminario regionale Bologna 1-2 marzo 1990"*, Bologna, 1991.
9. *Guida alle banche dati per la prevenzione*, Bologna, 1992.
10. *Metodologia, strumenti e protocolli operativi del piano dipartimentale di prevenzione nel comparto rivestimenti superficiali e affini della provincia di Bologna*, Bologna, 1992.
11. *I Coordinamenti dei Servizi per l'Educazione sanitaria (CSES): funzioni, risorse e problemi. Sintesi di un'indagine svolta nell'ambito dei programmi di ricerca sanitaria finalizzata (1989 - 1990)*, Bologna, 1992. (\*)
12. *Epi Info versione 5. Un programma di elaborazione testi, archiviazione dati e analisi statistica per praticare l'epidemiologia su personal computer. Programma (dischetto A). Manuale d'uso (dischetto B). Manuale introduttivo*, Bologna, 1992.
13. *Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione in Emilia Romagna. 2a ed.*, Bologna, 1992.
14. *Amianto 1986-1993. Legislazione, rassegna bibliografica, studi italiani di mortalità, proposte operative*, Bologna, 1993. (\*)

---

(\*) volumi disponibili presso il CDS

15. *Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL dell'Emilia-Romagna*. 1991, Bologna, 1993. (\*)
16. *La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica delle USL dell'Emilia-Romagna*, 1991, Bologna, 1993. (\*)
17. *Metodi analitici per lo studio delle matrici alimentari*, Bologna, 1993.
18. *Venti anni di cultura per la prevenzione*, Bologna, 1994.
19. *La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell'Emilia-Romagna* 1992, Bologna, 1994.
20. *Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL dell'Emilia-Romagna*. 1992, Bologna, 1994. (\*)
21. *Atlante regionale degli infortuni sul lavoro*. 1986-1991. 2 volumi, Bologna, 1994.
22. *Atlante degli infortuni sul lavoro del distretto di Ravenna*. 1989-1992, Ravenna, 1994. (\*)
23. *5a Conferenza europea sui rischi professionali*. Riccione, 7-9 ottobre 1994, Bologna, 1994.
24. *La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell'Emilia-Romagna* 1993, Bologna, 1995. (\*)
25. *Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL dell'Emilia-Romagna*. 1993, Bologna, 1995. (\*)
26. *La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell'Emilia-Romagna. Sintesi del triennio 1992-1994. Dati relativi al 1994*, Bologna, 1996.
27. *Lavoro e salute. Atti della 5a Conferenza europea sui rischi professionali*. Riccione, 7-9 ottobre 1994, Bologna, 1996. (\*)
28. *Gli scavi in sotterraneo. Analisi dei rischi e normativa in materia di sicurezza*, Ravenna, 1996. (\*)
29. *La radioattività ambientale nel nuovo assetto istituzionale*. Convegno Nazionale AIRP, Ravenna, 1997. (\*)
30. *Metodi microbiologici per lo studio delle matrici alimentari*, Ravenna, 1997.
31. *Valutazione della qualità dello screening del carcinoma della cervice uterina*; Ravenna, 1997. (\*)
32. *Valutazione della qualità dello screening mammografico del carcinoma della mammella*, Ravenna, 1997.
33. *Processi comunicativi negli screening del tumore del collo dell'utero e della mammella (parte generale)*. Proposta di linee guida, Ravenna, 1997. (\*)

34. *EPI INFO versione 6*. Ravenna, 1997.
35. *Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore del collo dell'utero. Vademecum per gli operatori di front-office*, Ravenna, 1998. (\*)
36. *Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore della mammella. Vademecum per gli operatori di front-office*, Ravenna, 1998.
37. *Centri di Produzione Pasti. Guida per l'applicazione del sistema HACCP*, Ravenna, 1998. (\*)
38. *La comunicazione e l'educazione per la prevenzione dell'AIDS*, Ravenna, 1998. (\*)
39. *Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1995-1997*, Ravenna, 1998. (\*)
40. *Progetti di educazione alla salute nelle Aziende sanitarie dell'Emilia Romagna. Catalogo 1995 - 1997*, Ravenna, 1999. (\*)

### **Collana "CONTRIBUTI"**

1. *I nuovi insediamenti produttivi. Prevenzione e controllo nella progettazione e ristrutturazione degli ambienti di lavoro*, Parma, 1982.
2. *La prevenzione dei danni da rumore. Indicazioni metodologiche ed organizzative*, Reggio Emilia, 1983.
3. *Il sistema informativo regionale per la prevenzione dei danni da lavoro. Orientamenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori*, Ravenna, 1983. (\*)
4. *La prevenzione nel settore delle calzature*, Lugo, 1983.
5. *Le lavorazioni ceramiche di decoro a mano e terzo fuoco. Indagine conoscitiva nelle province di Modena e Reggio Emilia*, Vignola, 1983. (\*)
6. *La prevenzione nel settore delle calzature. II*, Lugo, 1984.
7. *Indagini sanitarie per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Una proposta operativa*, Bologna, 1984.
8. *Tossicologia industriale. Indicazioni metodologiche ed organizzative per i Servizi di prevenzione*, Montecchio Emilia, 1984.
9. *Presidi multizonali di prevenzione. Orientamenti per l'organizzazione dei Settori impiantistico e fisico-ambientale*, Modena, 1985.
10. *I rischi professionali in agricoltura. Contributi per l'attuazione di un "piano mirato" di prevenzione*, San Giorgio di Piano, 1985.
11. *I rischi da lavoro in gravidanza*, Scandiano, 1985.

12. *Esposizione professionale a Stirene. Esperienze di prevenzione e ricerche in Emilia-Romagna, Correggio, 1985.*
13. *Radiazioni non ionizzanti. Rischi da radiofrequenze e microonde, Rimini, 1985.*
14. *Comparto ospedaliero: Prevenzione dei rischi elettrici e da anestetici nelle sale operatorie, Ferrara, 1985.*
15. *Rischi da radiazioni ionizzanti. L'esposizione del paziente in radiodiagnostica, Piacenza, 1986.*
16. *Prevenzione degli infortuni in ceramica, Scandiano, 1986.*
17. *La soglia uditiva di soggetti non esposti a rumore professionale, Imola, 1987.*
18. *Il lavoro, la sua organizzazione, la sua qualità oggi, Lugo (RA), 1987.*
19. *Le attività sanitarie nei Servizi di medicina preventiva ed igiene del lavoro, Ferrara, 1987.*
20. *Il monitoraggio biologico nei Presidi multizonali di prevenzione, Bologna, 1988.*
21. *Introduzione all'analisi organizzativa dei Servizi di prevenzione, Bologna, 1989 (\*)*
22. *Educazione sanitaria: esperienze - metodologia - organizzazione in Emilia-Romagna, Modena, 1989.*
23. *Produzione, lavoro, ambiente. Seminario nazionale SNOP, Parma giugno 1989, Langhirano, 1990. (\*)*
24. *Promozione della qualità dei dati nel monitoraggio biologico, Bologna, 1990. (\*)*
25. *Impieghi medici delle radiazioni non ionizzanti, Modena, 1990.*
26. *I Servizi di Igiene pubblica. Da un corso di formazione per i nuovi operatori, Forlì, 1991. (\*)*
27. *Il comparto delle resine poliestere rinforzate con fibre di vetro. Manuale di prevenzione, Correggio, 1992. (\*)*
28. *Infortuni in edilizia. Immagini di danno e di prevenzione, Bologna, 1992.*
29. *Dalle soluzioni verso le soluzioni, Modena, 1992.*
30. *Monitoraggio aerobiologico in Emilia-Romagna, Ferrara, 1993.*
31. *Salute e sicurezza nella scuola, San Lazzaro di Savena (BO), 1993.*
32. *L'educazione alla salute nelle USL. Problemi e prospettive, San Lazzaro di Savena (BO), 1993.*
33. *Il dipartimento di prevenzione, San Lazzaro di Savena (BO), 1993. (\*)*

34. *Valori di riferimento per il calcolo della soglia uditiva attesa di maschi e femmine per anno di età, Carpi (MO), 1993. (\*)*
35. *Metodi di valutazione del rischio chimico. Il piano dipartimentale galvaniche a Bologna, Bologna, 1993.*
36. *Salute e ambiente, San Lazzaro di Savena (BO), 1993. (\*)*
37. *Dalle soluzioni verso le soluzioni 2, Bologna, 1994. (\*)*
38. *Obiettivo qualità in sanità pubblica. Una esperienza regionale, Fidenza, 1994.*
39. *La prevenzione AIDS in ambito scolastico nella regione Emilia-Romagna, Rimini, 1994. (\*)*
40. *Il Dipartimento di Prevenzione. Ipotesi e proposte operative, Ravenna, 1994.*
41. *La formazione degli alimentaristi. Progettazione degli interventi educativi, Parma, 1995.*
42. *I tumori in Emilia-Romagna, Modena, 1997*

### **Collana "MATERIALI"**

1. *Contaminazione microbica degli oli lubrificanti da taglio, Bologna, luglio 1985.*
2. *Sicurezza del lavoro: evoluzione normativa e funzioni di vigilanza, Bologna, febbraio 1986.*
3. *Commissione tecnica regionale per i problemi della prevenzione nei luoghi di lavoro, Programmazione e organizzazione delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Orientamenti e proposte secondo il Piano sanitario regionale, Bologna, febbraio 1986.*
4. *Valutazione medico legale del danno uditivo da rumore, Bologna, marzo 1986.*
5. *Educazione alla salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, Bologna, aprile 1987.*
6. *Iniziative legislative in materia di prevenzione, Bologna, settembre 1988.*
7. *Le indagini parlamentari sulle attività di prevenzione, Bologna, febbraio 1990.*
8. *La rete di prevenzione dei rischi produttivi, lavorativi ed ambientali. Le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro in Emilia-Romagna (1989), Bologna, agosto 1990.*
9. *Le patologie professionali da vibrazioni. Aspetti preventivi, penali, assicurativi, Bologna, gennaio 1991.*
10. *Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, Bologna, febbraio 1991.*

11. *Produzione e commercializzazione di prodotti alimentari surgelati*, Bologna, maggio 1991.
- 11a. *Programma regionale "Neoplasie". Linee di indirizzo tecnico-scientifico per l'attuazione del 2° Piano sanitario regionale*, Bologna, settembre 1992.
12. *Norme di polizia mineraria per cave a cielo aperto ed acque minerali e termali nella Regione Emilia-Romagna*, (Ristampa aggiornata) Bologna, aprile 1994.
13. *Strategie di controllo della malattia neoplastica in Emilia Romagna. I registri tumori e gli screening*, Bologna, aprile 1994.
14. *Programma di gestione informatizzata dei dati di attività in edilizia inerenti la sicurezza*, Bologna, luglio 1994.
15. *I formaggi prodotti in Emilia-Romagna. Valutazione igienico-sanitaria, aspetti tecnologici e legislativi*, Bologna, luglio 1994.
16. *Protocollo controlli di qualità su apparecchi portatili con intensificatore di brillantezza e catena televisiva (IBTV)*, Bologna, dicembre 1994.
17. *Raccolta normativa sugli apparecchi a pressione. Esclusioni ed esoneri*, (Ristampa aggiornata) Bologna, settembre 1996.
18. *Normativa sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*, Bologna, agosto 1996.
19. *Apparecchi ed impianti a pressione di vapore e di gas. Obblighi e competenze per installazione ed esercizio*, Bologna, settembre 1996.
20. *Raccolta della normativa regionale inerente l'AIDS*, Bologna, settembre 1997.
21. *Igiene e sicurezza sul lavoro. Norme e sanzioni*, Bologna, novembre 1997.
22. *Anomalie degli apparecchi a pressione*, Bologna, marzo 1999.